

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

526^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>Bassanini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa):</i>	
DISEGNI DI LEGGE		NOCI (PSI)	Pag. 4
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	* BOLLINI (PCI)	5
Annunzio di presentazione.....	3	SENATO	
INCHIESTE PARLAMENTARI		Composizione	11
Deferimento	4	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1953:	
Discussione:		COLOMBO Vittorino (L.) (DC), relatore..	11 e passim
«Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (1953) (Approvato dalla 5 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati		ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica	16 e passim
		* BOLLINI (PCI)	21 e passim
		CROCETTA (PCI)	22, 35
		RIVA Massimo (Sin. Ind.)	27 e passim
		COVI (PRI)	27, 34, 39

* RASTRELLI (MSI-DN)	Pag. 28, 33, 39
* CAROLLO (DC)	29, 38
NOCI (PSI)	31 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	34

Discussione:

«Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro» (1744) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»:

VECCHI (PCI)	43, 53, 71
IANNONE (PCI)	46
VETTORI (DC)	48, 76, 81
GIUGNI (PSI), relatore	49 e <i>passim</i>

* BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	Pag. 51 e <i>passim</i>
COVI (PRI)	51, 83
MAFFIOLETTI (PCI)	64
ANTONIAZZI (PCI)	69, 76, 87
GARIBALDI (PSI)	69
CONSOLI (PCI)	70
FONTANARI (Misto-SVP)	74, 75
LOI (Misto-P. Sardo d'Az.)	75
MITTERDORFER (Misto-SVP)	79, 81
ROSSI (PRI)	84
SPANO Ottavio (PSI)	85
TOROS (DC)	86

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	88, 89
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	88

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986

93

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Campus, Di Nicola, Fanti, Foschi, Loprieno, Malagodi, Melandri, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, a Parigi, per attività della Commissione cultura del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3881. — «Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema-EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema-EAGC» (1732-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» (2060);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (2061).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

POLLIDORO, MAFFIOLETTI, FELICETTI, DE SABBATA, BIRARDI, CALICE, POLLASTRELLI, BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, MARGHERI, PETRARÀ e URBANI. — «Norme per la ricostituzione su base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (2062);

PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» (2063);

VENTURI, FONTANA, PINTO Michele, MASCAIRO e FIMOGNARI. — «Riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica» (2064);

SPANO Roberto. — «Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda delle Poste e del Banco Posta; per la organizzazione del sistema delle telecomunicazioni» (2065).

Inchieste parlamentari, deferimento

PRESIDENTE. Le seguenti proposte di inchieste parlamentari sono state deferite, in sede referente, alla 4^a Commissione permanente (Difesa), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a e della 10^a Commissione:

GUALTIERI ed altri. — «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui traffici illeciti di armi» (*Doc. XXII, n. 4*);

PECCHIOI ed altri. — «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico illecito delle armi» (*Doc. XXII, n. 5*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (1953) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica», già approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini, Bodrato, La Malfa, Macciotta, Napolitano, Ruffolo, Rodotà, Visco, Peggio e Andreatta e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Noci. Ne ha facoltà.

NOCI. Signor Presidente, prendo la parola solo per porre in evidenza come il disegno di legge che è sottoposto alla nostra attenzione sia stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, fatto questo molto importante. Ciò non toglie che un approfondito esame compiuto nella Commissione bilancio del Senato ci ha indotti a proporre degli emendamenti che non vanno assolutamente ad intaccare nè a stravolgere l'insieme del disegno di legge, anzi forse lo rendono più ordinato e più coerente.

Si prevede di lasciare presso il Ministero del tesoro la commissione tecnica per la spesa pubblica e di irrobustire, oltre che coinvolgere, le competenze del Ministero del bilancio nell'ambito delle sue funzioni. Oltretutto questo provvedimento corrisponde ad un'esigenza che si era manifestata già da tempo e che aveva provocato anche delle polemiche, polemiche che avevano confuso la causa con l'effetto e che certo non erano servite al Ministero del bilancio e al suo Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici a meglio approfondire e selezionare i progetti programmatici da rendere esecutivi.

Ora, il disegno di legge fa piazza pulita di quel tipo di polemiche, non poche delle quali sono risultate essere pretestuose, e potenzia lo stesso Ministero del bilancio, anche perchè finalmente evidenzia — ci auguriamo che entro breve tempo diventi legge definitiva dello Stato — come un rapporto tra gli strumenti tecnici di programmazione e la decisione politica sia un equilibrio necessario, evidenzia come non possano essere lasciati in un modo assolutamente neutro ad una visione squisitamente tecnica problemi di carattere tecnico che hanno conseguenze e che incidono sui costi-benefici delle opere che si vogliono portare a soluzione.

Ad esempio, il Ministero del bilancio tutt'uno con il CIPE serve da guida di espressione politica per quanto riguarda le scelte giuste che i tecnici debbono compiere. Questo viene messo in evidenza in un modo molto chiaro da questo disegno di legge, che — come mi permettevo di dire prima — fa anche *tabula rasa* di quelle polemiche in parte pretestuose, ma che ancor di più serve ad irrobustire il Ministero del bilancio, anche perchè in un futuro molto prossimo il Ministero stesso sarà chiamato ad essere non soltanto momento di coordinamento, bensì momento decisionale tra il centro e la periferia per quanto riguarda i grandi progetti, le grandi opere che saranno finanziate non solo dal FIO, ma che saranno comunque comprese nell'ambito del coordinamento che il Ministero del bilancio deve svolgere.

Il nostro, in tutta sostanza, è un giudizio positivo sulla struttura di questo disegno di legge. A nome del Gruppo socialista, ci siamo permessi di proporre tre emendamenti, che tendono a meglio definire il provvedimento al nostro esame.

Il primo emendamento riguarda, ad esempio, la funzione degli ispettori e prevede un loro intervento ed una revoca dei finanziamenti nel caso di gravi lacune nel corso della realizzazione di questi progetti. Il secondo emendamento, che è al comma terzo dell'articolo 9, prevede invece che, presso il gruppo centrale della finanza a Roma, ci sia un gruppo specializzato di almeno trenta elementi che serva da supporto allo svolgimento, al controllo e alla realizzazione di queste opere del FIO che il Ministero del bilancio deve non solo indirizzare, ma anche coordinare.

Il terzo emendamento, che potrebbe sembrare banale nella sua espressione, vorrebbe dare maggiore forza anche a tutti gli operatori del settore, ai dipendenti del Ministero del bilancio che sono preposti alla guida, al coordinamento e alle ispezioni di questi investimenti.

Naturalmente, per quanto riguarda il supporto di carattere politico, riteniamo che i primi due emendamenti abbiano ben più forza nel migliorare il disegno di legge che abbiamo di fronte. Diciamo subito che noi

siamo favorevoli a questo disegno di legge e vogliamo che in breve tempo questo ramo del Parlamento lo approvi, perchè poi trovi la sua definitiva approvazione presso la Camera. Se gli emendamenti proposti riusciranno a trovare posto nel provvedimento e verranno accolti, saremo convinti di aver partecipato al miglioramento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bollini. Ne ha facoltà.

* **BOLLINI.** Signor Presidente, soltanto perchè la Camera nella legge finanziaria dello scorso anno ha introdotto una norma che blocca gli investimenti se prima non si vara una legge di riforma del Nucleo di valutazione, noi abbiamo preso in esame questo disegno di legge cercando di giungere rapidamente a una conclusione.

Ma devo dire con assoluta franchezza che, se non ci fosse stato questo vincolo, oltre tutto aggravato con la nuova disposizione della legge finanziaria che trasferisce una parte degli stanziamenti anche per il 1986, aumentando quindi la dote finanziaria del Fondo, se non ci fosse stato questo vincolo — dicevo — avrei avuto più di un dubbio nell'affrontare questo argomento. E non mi posso porre nella condizione di liquidare una vicenda piuttosto travagliata dicendo che vi sono state cattive interpretazioni o speculazioni. In realtà la mia parte politica si è assunta in un momento delicato l'onere di proporre in una legge finanziaria lo stralcio di una norma contenuta nella legge di riforma del Ministero del bilancio, proposta allora dall'onorevole La Malfa, in maniera da rendere immediatamente esecutiva la norma relativa alla costituzione del Nucleo di valutazione. Noi eravamo convinti allora e siamo convinti ancora oggi che non è possibile, con un bilancio dello Stato che, per un verso o per un altro, governa circa la metà delle ricchezze che vengono prodotte nel nostro paese, ricchezze che per una parte ingente vengono destinate ad investimenti, non avere uno strumento che possa sussidiare la valutazione del Parlamento, integrare la decisione del Governo circa una valutazione assolu-

tamente obiettiva e tecnicamente fondata in merito alla resa economico-sociale di certi investimenti.

Quando il FIO venne costituito rappresentò nelle prime due esperienze una parte considerevole della quota di investimenti che dovevano servire a integrare la manovra economica del Governo, che da un lato era riduttiva delle spese e dall'altro, invece, doveva essere di stimolo a quell'obiettivo appunto, da cui ha tratto poi origine il Fondo, cioè finanziare investimenti allo scopo di potenziare l'occupazione. Senonchè, una volta costituito questo Nucleo di valutazione, era chiaro a tutti che bisognava costruire una base tecnico-scientifica allo scopo di selezionare e valutare, sulla base di rapporti analiticamente dimostrati, quali fossero i vantaggi nel senso dell'occupazione, nel senso della riduzione della nostra dipendenza dall'estero, nel senso della redditività dell'investimento, in maniera cioè da fornire, con una istruttoria basata su elementi assolutamente certi, un supporto valido per le indicazioni che dovevano essere fornite circa gli investimenti più urgenti. Infatti, accanto al problema della selezione del calcolo dei costi e dei benefici degli investimenti, c'era l'altro elemento, che noi allora come oggi riteniamo urgente, cioè quello di bruciare i tempi necessari per produrre investimenti; infatti, troppo tempo intercorre tra una deliberazione e la data di inizio dell'opera o del cantiere. Disporre, quindi, di un calcolo economico efficiente e bruciare i tempi delle procedure per accelerare gli investimenti erano i due fattori che ci hanno spinto a favorire e sostenere questa proposta. E, a dire la verità, nelle prime fasi del lavoro si è notato che esisteva una base documentale piuttosto incerta. La teoria economica, i sistemi di calcolo sono tutti elementi rispettabili, ma in qualche modo sono anche opinabili. Il Nucleo di valutazione è andato perciò alla ricerca di un testo e in seguito a questo lavoro è stato presentato, tradotto e illustrato un testo basato su ricerche di carattere internazionale della BEI, sulla base del quale si possono costruire parametri per ricavare una serie di opzioni (se un certo investimento produce tanta o minore occupazione, se un

certo investimento ha una determinata resa sul prodotto sociale e viceversa). Questi calcoli, naturalmente, hanno contribuito al crearsi di situazioni alquanto difficili, nel senso che non esisteva ancora un accordo completo e generale. Esiste, nel sistema del calcolo dei costi e dei benefici, un grave elemento di incertezza, che è dovuto al fatto che una cosa è stabilire un calcolo di costi e benefici per un intervento teso a risolvere una questione diretta, altro invece è valutare quali possono essere le incidenze costi-benefici quando si cerca di risolvere un problema che interessi i bisogni cosiddetti «sociali», dove non è possibile stabilire parametri corretti.

Ecco perchè successivamente, in una seconda fase, si è cercato di fare in modo che il Nucleo potesse lavorare sulla base di una serie di valutazioni stabilite *a priori*, cioè in maniera da dare un certo peso ai problemi dell'ambiente, a quelli culturali e ad altri tipi di infrastrutture. Quando però il meccanismo stava per uscire dalla sua fase di sperimentazione — una sperimentazione che deve continuare — e aveva già gettato dei semi di grande positività all'interno delle varie amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti, ecco che si è inceppato. Si è inceppato perchè, accanto a valutazioni che erano state fatte con un certo grado di autonomia, anche se magari con una certa dose di disordine, è tuttavia prevalsa l'idea che, essendo questo Nucleo di valutazione collocato presso il Ministero del bilancio, in definitiva tutti questi studi, queste ricerche, queste documentazioni altro non sono che carta straccia. Quello che conta realmente è il parere definitivo che deve essere dato dal Ministro: tutto il resto non serve praticamente a nulla. Anzi, ben vengano questi documenti, queste ricerche, questi calcoli purchè essi, in maniera preventiva o *a posteriori*, abbiano a convalidare quelle che sono o potrebbero essere le scelte fatte dal Ministero. Quindi le indicazioni tecniche suggeriscono varie soluzioni da adottare, o danno soltanto un avallo *a posteriori* di una volontà politica.

Quando è nato il conflitto tra i cosiddetti «tecnici» e i cosiddetti «politici»? Qualcuno

ha sollevato impropriamente la questione col dire: ma in fondo voi cosa volete? Volete forse affidare il problema della scelta degli investimenti a un gruppo di tecnici? Ma non è l'autorità politica quella che, in ultima istanza, deve prendere le decisioni? Forse dobbiamo noi dare le dimissioni dalla nostra responsabilità per delegarla a tecnici che forse non sono neanche proprio tecnici oppure non sono neanche in grado di fare complete valutazioni della situazione?

Io dico che la questione deve essere risolta in maniera estremamente chiara e semplice. O si parte dal presupposto che aveva suggerito l'iniziativa La Malfa nella prima fase della sperimentazione del Nucleo (e che noi abbiamo appoggiato), cioè che un sistema di calcoli costi-benefici può fornire all'autorità politica una documentazione stringente atta a indirizzare a questa o a quella scelta le indicazioni degli investimenti, e allora è cosa importante da seguire, oppure si può accettare la tesi che questi calcoli non servono a nulla, che l'uno vale l'altro, che si tratta soltanto di istruttorie da leggere e da mettere da parte. E allora il problema sorge non nel conflitto tra tecnici e Ministro, ma su chi in effetti ha la costituzionale responsabilità di determinare le scelte degli investimenti e degli stanziamenti del pubblico denaro, così come si configurano nel nostro paese, e cioè il Parlamento.

Soltanto il Parlamento ha rinunciato alla propria prerogativa di dire se si trattava di fare questo o quell'investimento, in ragione delle cose che ho detto, e cioè per fare presto, per consentire oltre che un supporto di scelta politica un supporto adeguato di approfondimento tecnico. Soltanto a queste condizioni il Parlamento ha rinunciato al suo potere. Ma se voi ritenete che il problema dei tempi non sia stato risolto — perchè l'esperienza dice che i tempi non sono affatto brevi e si registrano investimenti che attendono ormai da diversi anni — e se voi ritenete che l'istruttoria tecnica nulla ha da indirizzare circa le scelte di investimenti, allora ritorniamo alla vecchia situazione: azzeriamo tutto, torniamo alla situazione in cui è il Parlamento a decidere per quanto riguarda questi investimenti, e allora evidentemente

chiara è la responsabilità: il Parlamento, la maggioranza decide, il Governo porta la responsabilità dell'attuazione di quella scelta.

Invece adesso che cosa accade? Al di là delle polemiche che sono sorte, il Governo, il Ministro del bilancio in realtà, dovrebbe o sottostare a indicazioni dei tecnici o fare qualcosa di diverso da quello che questi ultimi hanno deliberato. Questo conflitto, che ha paralizzato, distorto la situazione, deve essere logicamente risolto.

Ora il tentativo fatto dalla Camera è nato per molti versi sull'onda delle polemiche alle quali accennava il senatore Noci. Tuttavia, il fatto stesso che la prima proposta parlamentare abbia trovato un amplissimo consenso in tutti i Gruppi parlamentari, in autorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento appartenenti ai diversi Gruppi, sottolinea che la questione non è di speculazione politica ma riguarda un nodo che deve essere affrontato e risolto.

La Camera ha cercato di dare l'avvio ad una soluzione. Infatti, nelle soluzioni prospettate dall'altro ramo del Parlamento, che poi si sono incrociate, sia pure con ritardo, con la proposta di iniziativa del Governo, vi è stato un tentativo di affrontare il problema, non eludendo cioè una delle questioni importanti.

Tuttavia, vorrei fare una domanda, che ho già posto anche in Commissione, dove si è svolto, onorevole Presidente, un eccellente confronto basato su una valutazione seria dei pro e dei contro della questione, che però nella soluzione prospettata, anche se è stato introdotto qualche miglioramento di forma e di sostanza, non risolve, a mio avviso, il punto centrale della questione. E la questione riguarda la funzione che attribuiamo alla ricerca tecnica che deve essere effettuata dal Nucleo di valutazione, il modo con cui il Nucleo di valutazione viene messo in grado di esplicitare la sua ricerca, di fornire le sue elaborazioni in piena autonomia e come, sulla base di questa istruttoria, sia possibile poi stabilire la graduatoria delle assegnazioni dei finanziamenti, questi, sì, nel confronto con le indicazioni politiche e programmatiche del Governo.

Prima il Nucleo tecnico valuta il progetto, fa i calcoli sulla sua resa e sui costi-benefici e poi, confrontando questo calcolo, si va a vedere, sulla base delle preferenze indicate dal Governo, quale debba essere l'investimento da fare, e questo è di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Ma se non riusciamo a garantire che il Nucleo possa lavorare in piena autonomia, è chiaro che tutto il «castello» finisce per franare.

È per questo che in una nuova formulazione della prima parte dell'articolo 1 che ho presentato in un emendamento, tendo a sottolineare, garantendolo forse un po' di più, tale elemento di autonomia. E non credo che questo sia un aspetto da trascurare. Infatti, lo dico con tutta sincerità — e mi rivolgo anche al relatore — la preoccupazione che ci muove è non già quella di ostacolare, ma di salvaguardare un principio di ricerca, di calcolo dell'efficienza che il Nucleo di valutazione, per la prima volta dopo tanti anni, ha introdotto nella pubblica amministrazione. Quindi vorrei che questa esperienza non finisse in un totale fallimento. Già adesso è su una strada che certamente non ha grandi prospettive, tuttavia, se riusciremo a dare dignità a questa ricerca, a valorizzare, pur riconoscendone i limiti, questo sforzo, è chiaro che altre iniziative potranno seguire e finalmente il sistema generale dei calcoli sull'efficienza di un investimento potrà essere valorizzato anche in Italia.

Detto questo, signor Presidente, vorrei aggiungere che negli emendamenti da noi presentati, dove si può rilevare, appunto, la ragione della nostra insoddisfazione per la proposta, ho anche sollevato una questione che a me sembra del tutto legittima. Se il Nucleo di valutazione deve fare un calcolo circa l'efficacia degli investimenti, sorge spontanea la domanda: ma di quali investimenti stiamo parlando?

Leggo sui giornali e sui documenti presentati che, per quanto riguarda la legge finanziaria di quest'anno, dell'anno prossimo e dell'altro anno ancora si parla di 50-60-70.000 miliardi complessivi di investimenti. Mi domando allora quale sarà la quota di questi investimenti che verrà, sia pure con

tutte le riserve che volete, sottoposta al vaglio di un sindacato di efficienza per quanto riguarda le deliberazioni. La quota che sarà sottoposta al vaglio di questo Nucleo non arriva a 3-4.000 miliardi, e cioè soltanto quella quota di investimenti che dovrebbe essere dichiarata immediatamente esecutiva, che ormai tutti sanno già dove deve andare a finire con tanto di bilancino: tanto a questa regione, tanto a questo ministero, tanto a questa opera, tanto per quest'altra opera. Una somma abbastanza modesta e quindi mi sembra che dalla prospettiva di una valutazione generale della efficacia degli investimenti ci si è ridotti a controllare una piccolissima parte del bilancio dello Stato dedicata agli investimenti.

Nel mio emendamento chiedo che, almeno, questo Nucleo sia investito obbligatoriamente dell'esame di quella parte di investimenti che abbiano natura pluriennale perchè per la loro dimensione e durata possono rappresentare uno spazio molto rilevante della spesa pubblica. Infatti dire, come dice la norma della legge, che il Nucleo dovrà valutare solo gli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri non vuol dire assolutamente niente perchè l'esperienza dimostra che questo Nucleo, al di là delle beghe, delle liti, dei contrasti, dei conflitti, per ripartire i 2-3.000 miliardi altro non ha fatto, non ha preso in esame alcunchè e non è stato quindi in grado di offrire una valutazione un po' più complessiva degli investimenti.

Ecco perchè non aver risolto bene questo punto — anzi nell'articolo 2 si pone un vincolo di subordinazione gerarchica e funzionale, essendo il Nucleo sottoposto agli indirizzi, al controllo e alla disciplina del segretario della programmazione — vuol dire stabilire anche in via gerarchica un qualcosa che deve essere logicamente interpretato nel senso che il Nucleo dovrà dare quelle analisi, arrivare a quelle conclusioni e suggerire quelle graduatorie che fanno piacere a coloro che hanno in mano il potere nel Ministero del bilancio o addirittura nel CIPE.

Così è accaduto negli anni passati, così sta accadendo ora e sapete che quando si costruisce, attorno ad una deliberazione, sia pure non gigantesca, di 3-4-5.000 miliardi,

una situazione di certezza su come avviene l'assegnazione di questi mezzi, anche coloro che hanno interessi non soltanto politici o non propriamente politici a far passare questo o quel progetto avanzano le loro proposte, suggeriscono i loro rimedi, «oliano» le loro ruote o quelle altrui, mettono in moto quei meccanismi per cui ad un certo punto manca, come è mancato nel passato, qualunque elemento di trasparenza circa l'assegnazione di queste somme.

Se vogliamo evitare che la situazione possa peggiorare, se vogliamo fare in modo che il tentativo proposto di una valutazione tecnica efficace possa essere salvato bisogna, insieme con le soluzioni che abbiamo prospettato e con altre che i colleghi presenteranno, cercare di dare un minimo di autonomia, di certezza, di garanzia che l'elaborato che il Nucleo di valutazione produrrà sia una relazione che accompagna gli investimenti, sia di supporto alle scelte politiche, dia anche allo stesso Parlamento la possibilità di controllare che quelle somme sono state effettivamente scelte sulla base di quei criteri che tendevano originariamente e che oggi più di ieri devono tendere allo sviluppo rapido dei livelli di occupazione.

Il problema si riduce quindi per noi, per quanto riguarda quella parte relativa al disegno di legge che investe il Nucleo di valutazione, a questo elemento centrale. Non è stato risolto bene, in qualche caso è stato risolto male, ci sono norme che hanno un valore quasi organizzativo all'interno del Nucleo. Vorrei che, al di là di tutte le osservazioni, si tentasse di rafforzare questo elemento di autonomia, di garanzia e di generalità nella valutazione degli investimenti pubblici che mi sembra l'unica maniera per offrire una via d'uscita ad un tentativo di salvataggio che ancor oggi, nonostante le incertezze e le critiche che avanzo, mi sembra debba essere fatto.

Signor Presidente, nella discussione ci siamo anche imbattuti in una questione che in realtà all'origine non era proposta e cioè quella dello spostamento della commissione tecnica della spesa pubblica dal Ministero del tesoro al Ministero del bilancio e che è stata proposta dalla Camera. Anche qui la

soluzione che viene prospettata dalla nostra Commissione va, per così dire, in senso contrario rispetto a quello che la Camera ha deliberato; si vuole, cioè, mantenere la commissione tecnica della spesa pubblica presso il Ministero del tesoro, anche se si muta, in qualche modo, il carattere di quella commissione. Infatti, si introducono elementi significativi, vale a dire: una dipendenza da direttive non soltanto del Tesoro ma del CIPE; una segreteria più funzionale e quindi meglio in grado di garantirne l'autonomia; una correzione, in qualche misura, della struttura e della funzionalità della commissione stessa.

Tuttavia, devo riconoscere che le misure delle proposte dalla Commissione bilancio, per quanto riguarda lo sforzo di garantire autonomia alla commissione, mi trovano totalmente d'accordo. La commissione infatti aveva diritto, già dalla sua nascita, ad avere una segreteria funzionale, ma questa non è stata concessa, nè organizzata perchè è sorto immediatamente un conflitto con il Tesoro, il quale, dopo ripetuti tentativi di bloccarne l'attività, ha subito questa commissione, ne ha limitato la potenzialità, ne ha ridotto l'uso. In sostanza, ha ridotto l'efficacia della sua funzionalità al punto che non molto tempo fa il Tesoro ha ritenuto opportuno proporre una sua commissione particolare che facesse, non dico le stesse cose, ma in gran parte alcune delle cose che potevano essere svolte da questa commissione, quasi che, non avendo potuto del tutto assorbire la potenzialità propositiva di tale commissione, abbia inteso creare un suo organo interno.

E allora, se si è creato un organo interno, separato e distinto, che ha la possibilità di svolgere quasi lo stesso lavoro, la domanda che ho fatto in Commissione, e che ripeto qui, non può che essere: ma perchè dobbiamo lasciare questa commissione al Ministero del tesoro, visto che nel passato il Dicastero non ne ha correttamente utilizzato la potenzialità e ora è giunto a creare un duplicato e nulla di positivo è ipotizzabile per l'avvenire? Trasferiamola dunque, come è stato proposto dalla Camera, presso il Ministero del bilancio! Naturalmente, la previsione della dipendenza dagli indirizzi del CIPE mi sembra comunque una misura giusta e pertinente.

Io credo inoltre che la questione della commissione tecnica — come giustamente ha rilevato il senatore Vittorino Colombo nella sua relazione — ha aperto un altro problema che naturalmente non possiamo discutere o decidere in questa sede. Ma, come il senatore Colombo ha avuto l'onestà politica ed intellettuale di darne conto all'Assemblea, credo anch'io di avere il diritto di esprimere la mia opinione in merito.

Ebbene, in sede di esame della commissione tecnica per la spesa pubblica, noi tutti ci siamo resi conto del fatto che essa avrebbe potuto essere strutturata in modo tale da risolvere una questione che il Parlamento ed il Senato hanno davanti a sé ormai da tanti anni, vale a dire come rispondere al quesito di un calcolo rapido, efficiente e scrupoloso degli oneri che derivano dalle leggi di spesa o dalle leggi di entrata. Noi siamo quasi ogni giorno accusati dalla pubblica stampa di essere dei legislatori che decidono senza sapere esattamente cosa fanno: la maggioranza perchè deve, per forza di cose, dichiarare la propria fiducia nel Governo, l'opposizione che ovviamente cerca di contestare certe valutazioni. Tutto sommato, quindi, da un punto di vista istituzionale, ci troviamo di fronte ad un Parlamento privato di una conoscenza esatta dei calcoli, delle elaborazioni necessarie per dare certezza alle determinazioni di spesa che vengono assunte attraverso le leggi.

Se non vado errato è stato lo stesso relatore, senatore Vittorino Colombo, a dire: perchè allora non possiamo utilizzare questa commissione per questo scopo importante, per garantire al Parlamento l'obiettività delle proprie determinazioni? Sono sorte in proposito discussioni, nel frattempo sono accaduti eventi in relazione alla struttura e alle funzioni stesse dell'attività parlamentare; sono state assunte anche decisioni e sono stati espressi orientamenti tendenzialmente favorevoli all'utilizzo o alla creazione di uno strumento *ad hoc*. Devo dire però che io aspetto sempre di conoscere esattamente le deliberazioni per l'attuazione di questo ufficio del bilancio che da tanto tempo noi invociamo.

Mi preme dire che, senza porre ostacoli a

questa legge e alla commissione per la spesa pubblica che è un'esigenza tipicamente parlamentare che deve essere risolta in piena autonomia ed in altra sede, non posso dimenticare tuttavia che deve essere risolta l'istanza sorta nella discussione di questa legge, che il Parlamento abbia uno strumento, un ufficio del bilancio che possa sostenerlo nei calcoli che deve effettuare circa gli oneri derivanti da certe spese nel sistema della finanza pubblica e circa la ricaduta della spesa pubblica sull'insieme dell'economia. Che la maggioranza assieme all'opposizione trovino un terreno comune di intesa per sollecitare questa soluzione è quello che io e il mio Gruppo auspichiamo. Quello che però mi preme dire a mo' di conclusione è che i tempi sono da percorrersi con grande rapidità. Abbiamo lasciato passare molti anni senza provvedere a questo urgente bisogno: ora i tempi sono maturi. Non saranno le questioni di taglio tecnico a poterci mettere in contrasto: quello che è importante è che si provveda, nel senso di avere effettivamente uno strumento, l'ufficio del bilancio, qui al Senato, che sia in grado di garantire ai senatori, all'Aula e alle Commissioni un'assistenza tempestiva e rapida in tutti i sistemi di calcolo delle leggi di spesa e di entrata.

Auspico che questa proposta possa trovare rapida soluzione. Naturalmente, se non sarà così, ne sarò molto dispiaciuto, ma cercheremo altre strade per pervenire a questo risultato che riteniamo essere assolutamente urgente ed indispensabile per il prestigio stesso del Parlamento.

Detto questo, signor Presidente, dichiaro di aver già illustrato i miei emendamenti intesi a modificare una parte dell'articolo 1 e a sopprimere la responsabilità del segretario alla programmazione sul Nucleo e, infine, circa la commissione tecnica per la spesa pubblica, a riconoscere la competenza del Ministero del bilancio, secondo la formulazione adottata dalla Camera.

Devo anche pregare il relatore di fare una lettura attenta, nel caso non l'avesse ancora fatta, degli emendamenti del Governo che in Commissione non abbiamo esaminato. Tra di essi ce n'è uno che riguarda la questione della ricerca delle modalità per pervenire ad

una relazione sul calcolo dei costi e dei benefici degli investimenti che, nel testo proposto dalla Commissione, era finalizzato alla soluzione dell'annoso problema della relazione che deve essere accompagnata al rendiconto del bilancio dello Stato. Nell'emendamento che viene presentato dal Governo si accetta la tesi che la commissione tecnica per la spesa pubblica faccia questo elaborato, però esso non è finalizzato a quello scopo ma non si sa bene a quale programma di Governo. Questo, in termini sia pur leggermente diversi, faceva già parte dei compiti della commissione tecnica per la spesa pubblica, ma non ha prodotto alcun risultato. Noi gradiremmo invece che le ricerche della commissione tecnica per la spesa pubblica e l'elaborato redatto a consuntivo dei costi e dei benefici di certi investimenti siano finalizzati alle modalità necessarie per rendere più efficace la nota che il Governo deve presentare assieme al rendiconto del bilancio dello Stato.

Sulla base di ciò credo di avere il consenso del relatore, perchè questo era lo spirito che ci animava nella parziale revisione delle attribuzioni della commissione tecnica per la spesa pubblica. Debbo anche approfittare dell'occasione per dire subito che mi aspetto che una qualche correzione venga introdotta nel testo del disegno di legge, perchè la ritengo assolutamente indispensabile. Dato che il Senato si avvia a fare proposte che sono di modifica del testo della Camera e quindi il provvedimento per forza di cose dovrà tornare alla Camera, credo che sarebbe opportuna qualche correzione al testo, che pure abbiamo varato in Commissione, per dare tranquillità e sicurezza sul fatto che un efficace strumento di controllo della spesa pubblica possa essere garantito anche alla pubblica amministrazione del nostro paese. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 26 novem-

bre 1986, ha verificato non essere contestabile la elezione del seguente senatore e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

per la Regione Calabria: Ernesto Pucci.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, alla attribuzione del seggio resosi vacanti nella Regione Lombardia, in seguito alle dimissioni del senatore Giuliano Procacci, ha riscontrato, nella seduta del 26 novembre 1986, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Italo Nicoletto.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Italo Nicoletto per la Regione Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame rappresenta un passo avanti, anche se parziale, nel difficile processo di programmazione economica in essere nel nostro paese.

Tutte le parti politiche sono intervenute in modo approfondito e pertinente in Commissione e in Aula. Tra l'altro, le osservazioni del senatore Noci ed in particolare quelle del senatore Bollini toccano punti fondamentali che certamente questo testo non risolve in maniera compiuta e che rappresentano i temi fondamentali della politica in uno Stato moderno.

Si tratta, ad esempio, dei rapporti tra politica e tecnica, ossia se in un sistema a carattere democratico debba prevalere il cal-

colatore elettronico oppure l'Aula parlamentare. Giustamente anche il senatore Bollini metteva in risalto la primazia della politica, ma primazia della politica intesa in senso nobile: una primazia della politica che rispetti l'autonomia dell'analisi, oggettiva e comparata che, al limite, può proporre all'Aula parlamentare una pluralità di opzioni, lasciando però alla stessa l'onore e l'onere della scelta definitiva.

Un altro tema ricordato dal collega Bollini — che, torno a ripetere, questo provvedimento non risolve ma rispetto al quale fa un passo in avanti, a mio avviso nel senso giusto — è quello relativo al rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo, cioè tra Parlamento e Governo. A tale proposito il nostro paese, partito con l'interpretare con molta puntualità il dato costituzionale, era forse riuscito ad ottenere un giusto confronto ed un giusto rapporto tra i due poteri; tuttavia nella prassi questo equilibrio si è un po' spostato a vantaggio di una maggiore capacità di decisione, diretta o indiretta, del potere esecutivo con un conseguente svuotamento del potere legislativo.

Se, per risolvere un problema proprio della società moderna (e sono problemi sempre più complicati), ci troviamo con un potere legislativo carente di capacità di informazione, che deve mutuare le informazioni soltanto dal potere esecutivo, è evidente che la capacità del potere legislativo stesso è solo quella da parte della maggioranza di dire di sì e da parte della minoranza di dire di no. Il che è un po' poco per un regime di natura democratica.

Questo disegno di legge, con la discussione molto animata che abbiamo avuto in Commissione e che per brevità — io ritengo — il collega Noci e il collega Bollini non hanno riportato interamente in questa Aula (ma sono convinto che nelle dichiarazioni di voto queste perplessità e l'impegno di andare avanti in tale processo riecheggeranno), questo disegno di legge — dicevo — non risolve queste grandi tematiche, ma si mette nella direzione, secondo me, positiva per dare un tentativo di soluzione.

Il terzo punto che vorrei ricordare, perchè lo hanno portato in discussione i colleghi, è

quello dell'ampiezza delle analisi. Qui mi rivolgo anch'io ai colleghi e al rappresentante del Governo per porre alcune domande che non sono retoriche, bensì fondamentali. È il potere legislativo in grado di dare una risposta veramente compiuta, almeno per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, al problema dell'esame costi-benefici? È il potere legislativo, ad esempio, in grado di dare una risposta positiva, non mutuata soltanto da un atto di fede nel Governo, al problema delle conseguenze dei vari investimenti in termini di occupazione, in termini di risoluzione dei problemi Nord-Sud, delle aree depresse e così via? È il potere legislativo (signor Presidente, mi rivolgo a lei in questo caso) veramente in grado di rispondere con cognizione di causa al grande problema della copertura sulla base dell'articolo 81 oppure anche qui la maggioranza deve dire di sì al potere esecutivo e la minoranza deve dire di no ad esso?

Del resto, quando si chiede se esiste la copertura, noi della Commissione bilancio svolgiamo un nostro esame, ma alla fine ci rivolgiamo all'Esecutivo e se questo dice di sì la maggioranza risponde affermativamente e via di questo passo.

Ecco, io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questa tematica perchè sono questi i punti che danno al Parlamento un vero colpo d'ala nei riguardi dei singoli partecipanti e componenti del Parlamento stesso, nei riguardi delle forze politiche, nei riguardi della pubblica opinione. Se noi, componenti di questo fondamentale potere del regime costituzionale, cioè il potere legislativo, saremo in grado, magari con diversi passi, magari con una linea non completamente diritta, ma un po' tortuosa, di avvicinarci a questo obiettivo, vale a dire creare un Parlamento capace di rispondere a questi grandi interrogativi, probabilmente riusciremo a riportare il Parlamento a quel grado di dignità fondamentale che è proprio del nostro testo costituzionale.

Su questo tema tornerò ancora forse nella replica, perchè è una questione su cui bisogna lavorare. Nessuno probabilmente ha in mano la soluzione, poichè, se ci fosse una soluzione unica, meccanica, avremmo ridotto

la politica a una tecnica; il che non è. Però si tratta di avvicinare il più possibile al dato della massima oggettività anche la funzione di natura politica.

Con queste premesse, che forse suonano un po' ridondanti e di cui chiedo scusa agli onorevoli colleghi, entro nel merito della materia, anche se in effetti un po' tutta la discussione sta nelle premesse. La soluzione che siamo riusciti ad ottenere in Commissione si avvicina più o meno — e qui il discorso diventa abbastanza di parte — a questo obiettivo. Io ritengo che un certo passo in avanti lo abbiamo fatto.

Lo abbiamo fatto innanzitutto (qui rispondo alle pertinenti osservazioni del collega Bollini) per quanto riguarda la ristrutturazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Devo dare atto che il disegno di legge presentato dal Governo, che si è sommato a quello presentato dagli altri colleghi, ci ha aiutato in questo *iter*. Nel passato il Nucleo affrontava i temi dell'elaborazione dei metodi di valutazione, si occupava della consulenza tecnica alle singole amministrazioni e svolgeva una valutazione dei piani e dei progetti.

Non mi dilungo su questo punto, però ricordo agli onorevoli colleghi che esiste una pubblicazione molto valida sull'attività del FIO redatta dall'Ufficio studi dell'altro ramo del Parlamento (doc. n. 171-*bis*), nella quale si compie un esame molto approfondito e si pongono in risalto anche i limiti di questo Nucleo visto nella passata gestione. Con questa nuova formula abbiamo proprio cercato di rispondere, evidentemente non in un modo esaustivo, ai grandi interrogativi che ponevano i colleghi Noci e, in particolare, Bollini. Abbiamo, cioè, in concreto cercato di dare una soluzione al delicato problema del rapporto fra l'indirizzo politico, che dovrebbe competere al Parlamento, la gestione amministrativa e l'autonomia degli organismi tecnici che sono chiamati ad esprimere valutazioni proprio di carattere tecnico. È un *mix* di tre funzioni molto delicato e che probabilmente bisognerà registrare di volta in volta cercando di avvicinarlo ad una soluzione la più esatta possibile. La soluzione proposta dalla Commissione, che raccoglie le linee

delle iniziative parlamentari e del Governo, ridefinisce il compito di questo Nucleo confermando la sua attuale configurazione quale organo del Ministero e alla dipendenza del segretario generale della programmazione, anche perchè evidentemente ci deve essere un punto di riferimento. E il punto di riferimento, vorrei dire, forse anche il più autonomo nell'attuale struttura che siamo riusciti a trovare avrebbe potuto essere individuato o in una diretta dipendenza dal Ministro, oppure nella direzione generale del Ministero, oppure, come si è fatto — e questo mi sembra almeno abbastanza positivo — nella figura del segretario generale della programmazione, che fa parte sì della struttura organizzativa del Ministero in quanto tale, ma per la sua dignità, per il modo e le procedure con cui viene scelta questa figura dovrebbe in sé racchiudere le competenze di natura tecnica, questi requisiti di alta moralità e anche di autonomia rispetto all'Esecutivo, nella misura, almeno, consentita in una struttura di natura democratica, che inevitabilmente è una struttura gerarchica. Oggettivamente allo stato non saprei trovare un altro punto di riferimento a cui collegarsi. Una correzione in termini di maggiore autonomia e di maggior prestigio, proprio a questo riguardo, abbiamo cercato di individuare affermando che gli indirizzi programmatici e i criteri di base vengono posti dall'autorità politica non in sede di singolo Ministero (e in questo caso neanche dal Ministero del bilancio che, ricordiamolo, si chiama Ministero del bilancio e della programmazione economica). Abbiamo infatti ancora esteso la previsione dicendo che i criteri fondamentali devono essere di natura interdisciplinare e, quindi, devono nascere dall'autorità politica rappresentata dal CIPE. E anche qui devo dire che con tutte le imperfezioni del caso non saprei trovare nell'attuale struttura organizzativa del processo di programmazione economica un momento così solenne come quello rappresentato dal CIPE. Si potranno avanzare osservazioni negative sul funzionamento del CIPE, ma questo è un altro discorso.

Il massimo organismo preposto alla programmazione economica è il Comitato inter-

ministeriale per la programmazione economica, che supera le angustie di natura verticale del Ministero del bilancio e della programmazione economica per allargarsi, con una rotazione di 360 gradi, a tutti i Ministri e, quindi, all'intero Governo nel suo complesso. E vorrei dire che è stato compiuto anche un altro passo in avanti consistente nello stabilire che la valutazione dell'idoneità dei componenti del Nucleo per quanto riguarda la competenza tecnica, l'alta moralità e via di questo passo, che nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento era stata affidata alla commissione per la spesa pubblica, appunto raccogliendo le osservazioni espresse in Commissione dalle varie parti politiche, viene ora affidata al Comitato tecnico-scientifico della programmazione economica. È un organismo che si pone al massimo livello sul piano scientifico e sul piano tecnico, ed è il vertice deputato alla valutazione dell'importante problema della programmazione economica.

Tengo ancora a osservare che queste soluzioni — sono il primo a dirlo — non sono esaustive, però rappresentano dei punti in avanti nell'affinamento del processo della programmazione economica.

Per quanto concerne invece la commissione per la spesa pubblica (ne ha parlato il senatore Bollini e io mi rifaccio alla relazione scritta) devo dire che le sue osservazioni sono valide — ci mancherebbe altro! — ma io ritengo — e non penso di esprimere un atteggiamento puramente personale giacché altre forze politiche si sono espresse in tal senso — che la collocazione più idonea per una commissione per la spesa pubblica, proprio perchè concerne la spesa pubblica, sia quella del Ministero del tesoro e non del Ministero del bilancio, perchè tra l'altro, in sede di Ministero del tesoro, questo organismo avrebbe maggiormente la possibilità formale e concreta di accedere a tutta una massa di cognizioni, di informazioni indispensabili come quelle della Ragioneria generale dello Stato. Sappiamo anche delle gelosie concrete tra organismo e organismo nel fornire dati ed è per questo che ritengo giusto collocare questa Commissione in sede di Ministero del tesoro, con la possibilità —

lo sottolineo — formale e sostanziale, concreta, di attingere alle informazioni, che sono la base indispensabile per elaborare una scelta di natura politica; qui non siamo al livello di un principio, ma siamo al livello di una conoscenza di fenomeni che sono estremamente complessi: qui vince chi ha il numero maggiore di informazioni. Le informazioni — riconosciamolo — sono ancora in sede di Ministero del tesoro (e non esprimo un giudizio di merito, ma faccio una semplice constatazione) e quindi ritengo che la commissione tecnica per la spesa pubblica sia meglio allocata là dove esiste la grande centrale dell'informazione.

Qualcuno potrebbe domandare se sia giusto o no che la Ragioneria generale dello Stato dipenda dal Ministero del tesoro: ma questo è un discorso che deve essere fatto in altra sede. Qualcuno potrebbe proporre lo spostamento della Ragioneria generale dello Stato dal Ministero del tesoro al Ministero del bilancio, ma io non esprimo un mio giudizio rispetto a questa ipotesi: finchè questa ipotesi non emerge, è bene che una commissione di questo tipo sia là dove esiste il deposito delle informazioni sul piano economico e sul piano tecnico.

Concordo pienamente con le osservazioni del collega Bollini circa la necessità che questa commissione tecnica possa essere utilizzata anche dai parlamentari, dal potere legislativo; sono però osservazioni che, secondo me, non si risolvono tanto sul piano formale, perchè sul piano formale esiste già questa possibilità, quanto sul piano dell'attrezzatura e della volontà concreta e politica di permettere questa determinata possibilità.

Ecco un'altra ragione perchè la commissione tecnica per la spesa pubblica sia collocata presso il Ministero del tesoro e, lo ripeto, sia allargata la possibilità di adire alle conoscenze, di far lavorare questa commissione tecnica per la spesa pubblica anche da parte del potere legislativo, in modo che rappresenti uno strumento decisamente idoneo per dare una risposta a questi complessi problemi della politica economica.

Per quanto riguarda il Nucleo ispettivo, ho sentito le osservazioni del collega Noci circa la possibilità di rafforzarne l'efficacia. Per

esprimere subito il parere sulle proposte dico che sono un po' preoccupato dalla costituzione di un gruppo di 30 addetti della Guardia di finanza; ritengo che si debba stare attenti a fare delle guardie di finanza sempre più specializzate, perchè fare così potrebbe voler dire che non funzionano: la Guardia di finanza deve essere una e, come tale, deve essere in grado di rispondere a tutti i compiti di istituto: ognuno che ha l'onore e l'onere di poter domandare l'intervento della Guardia di finanza deve trovare la Guardia di finanza pronta. Non si tratta di fare una sezione speciale della Guardia di finanza, ma si tratta di precisare in un modo formale il concetto che la Guardia di finanza deve tenere a disposizione almeno un certo numero di addetti per questo determinato compito, che è un compito fondamentale, perchè altrimenti impostiamo opere che poi o non partono oppure si fermano a metà e non conosciamo la situazione. In questo senso, credo di poter rispondere positivamente al senatore Noci.

In termini finali devo invece riprendere le osservazioni che ho fatto all'inizio e che sono state oggetto di tutti gli interventi svolti in Commissione dai colleghi delle varie parti politiche, dal senatore Rastrelli ai senatori Bollini, Abis, Colella, da tutti — lo ribadisco — gli intervenuti, e di cui in questa sede si è fatto portavoce in modo specifico il senatore Bollini, il quale ha ricordato che proprio l'esame di questo ordine di problemi concernenti gli organismi tecnici della programmazione economica ha riproposto con forza e con convergenza di giudizi l'esigenza che anche il Parlamento, a tutela della sua autonomia e del suo prestigio — e mi rivolgo in particolare all'onorevole Presidente, che ci guida in questo lavoro — sia dotato di strutture idonee in materia di valutazione degli oneri delle leggi di spesa nonché dei relativi effetti economici.

La continua crescita del ruolo dello Stato nell'economia e del ruolo del bilancio nel finanziamento dell'attività economica non ha avuto seguito — diciamolo con fermezza! — nell'organizzazione e nelle strutture parlamentari.

Messo di fronte a proposte di legislazione

di imponenti dimensioni finanziarie, il Parlamento non dispone di sufficienti e proprie strutture capaci di analizzare i contenuti finanziari ed economici delle leggi nè sotto il profilo dell'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi fissati nelle leggi stesse nè sotto quello della correttezza delle previsioni finanziarie che sono associate a singole disposizioni di legge. Il processo decisionale si svolge quindi spesso monco di essenziali termini di riferimento tecnico-finanziario.

La necessità di trovare un ruolo proprio del Parlamento per la valutazione dei contenuti finanziari delle leggi, siano esse leggi di spesa in senso proprio o anche leggi ad indiretto contenuto finanziario, ha portato in altri paesi a far sì che il Parlamento sia dotato di proprie strutture capaci di effettuare analisi e di diffondere nel processo di decisione legislativa una maggiore consapevolezza del rapporto tra mezzi e risultati.

Vorrei soltanto ricordare l'Ufficio bilancio del Congresso degli Stati Uniti ed altre esperienze simili in altri paesi. Siamo in un regime certamente diverso; la Repubblica presidenziale probabilmente ha bisogno di un Governo, di un Esecutivo molto forte, e anche di un Parlamento molto forte. Non dico che si debba arrivare a quella forza di incidenza dell'Ufficio bilancio del Congresso come negli USA, che risponde al Congresso stesso; però, anche in un regime con poteri decentrati come il nostro, non una Repubblica presidenziale quindi, è necessario che il potere legislativo sia dotato di strutture capaci di rispondere a queste determinate esigenze. Altrimenti — torno a ripeterlo e credo di far bene sia alla maggioranza che all'opposizione poichè faccio bene alla struttura democratica di un paese come il nostro — le varie parti politiche sono soltanto chiamate a fare atti di fede positivi nella volontà del Governo per quanto riguarda la maggioranza, negativi per quanto riguarda l'opposizione; il che è certamente troppo poco e non esaurisce i diritti e nemmeno i doveri di un potere legislativo in una struttura democratica come la nostra. E questo in Italia, dove il settore pubblico assorbe risorse in misura anche superiore a quanto avviene negli Stati Uniti e in altri paesi, e con un Parlamento

che spesse volte è invece sguarnito di strutture idonee al tipo di analisi e valutazioni che sono necessarie per una seria politica di controllo della spesa.

La materia — come è noto — è entrata a far parte delle decisioni (almeno in parte) di recente assunte dal Consiglio di Presidenza del Senato, e devo darne atto, signor Presidente; e a queste deliberazioni sicuramente non è stato estraneo — facciamo un atto di superbia — il dibattito da lungo tempo in corso sia tra le forze politiche che tra gli studiosi, dibattito da ultimo riemerso proprio in occasione dell'esame del disegno di legge sul Nucleo di valutazione.

In questa sede, esprimendo sicuramente l'orientamento unanime della Commissione — ho sentito poc'anzi i senatori Bollini e Noci — vorrei sottolineare l'importanza delle decisioni di massima assunte dal Consiglio di Presidenza, ma anche l'esigenza che esse siano seguite da un coerente progetto organizzativo da attuare in modo graduale ma concreto secondo tempi e modalità prestabiliti.

In questa linea, che risponde in modo specifico anche alla domanda del collega Bollini circa la costituzione di un ufficio del bilancio adeguato, è nato un gruppo di lavoro espresso dalla Commissione bilancio e coordinato sempre in modo egregio dal nostro presidente Ferrari-Aggradi; questo gruppo di lavoro ha tenuto già alcune riunioni registrando l'adesione esplicita di numerose parti politiche, certamente della parte politica che in questo Senato rappresento. Auspico che si arrivi presto ad una proposta concreta da sottoporre all'Aula o alla Giunta per il Regolamento in modo da dare una risposta positiva, o tentare di darla, a questo problema che rimane fondamentale; dalla soluzione di questo problema secondo me dipende la vera, concreta, reale dignità del potere legislativo.

Con queste considerazioni — e mi scuso se mi sono dilungato — ritengo di poter concludere dicendo che oltre il dato tecnico del Nucleo, al fondo la vera materia reale che ci ha occupato per tanto tempo e che si dibatte in queste Aule e nel paese, cioè la funzione e la dignità del Parlamento, riuscirà ad avere una risposta nella misura in cui cammineremo

su questa strada con volontà precisa. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto il relatore e gli altri onorevoli senatori che hanno dato vivacità e grande dignità a questo dibattito in Aula, facendo peraltro seguito a un lungo e, in qualche misura, tormentato dibattito in Commissione, anch'esso ricco di spunti, indicazioni ed approfondimenti estremamente utili anche per il Governo.

Mi pare che sia da questo dibattito come da quello che già si è svolto in Commissione emergano alcuni punti che vorrei rapidamente ricordare e su cui il Governo è pienamente d'accordo. Innanzitutto la piena consapevolezza ormai da parte di tutte le parti politiche, vorrei dire di tutta la nostra società qui rappresentata, dell'importanza che assumono gli investimenti pubblici, per una società come la nostra in fase di rapida trasformazione, per affrontare in termini nuovi i problemi dello sviluppo e i problemi dell'economia. Al di là di vecchie polemiche, piuttosto teoriche, che ritengo ormai superate sulla presunta concorrenzialità o rivalità fra investimenti pubblici e privati mi pare che ormai sia chiaro a tutti che, specie nella fase che attraversiamo, l'investimento pubblico abbia una sua precisa funzione non di sovrapposizione o sostituzione nei confronti dell'investimento privato ma soprattutto di creazione, in particolare nelle aree infrastrutturali, attraverso la soluzione di problemi che solo il potere pubblico può affrontare, delle condizioni anche per la massima redditività e fruttuosità degli investimenti privati.

Questa esigenza e importanza dell'investimento pubblico emergono in particolare nella situazione che attraversa oggi la nostra economia, favorevole per molti versi e ragioni che non sto qui a ricordare, e che ci offre l'occasione di utilizzare le nuove risorse, di cui possiamo e potremmo avvalerci, in parti-

colare per un grande sforzo di ammodernamento del nostro sistema economico e produttivo e delle infrastrutture del nostro paese e per avviare quel sistema di servizi moderni che rappresentano un elemento fondamentale per il progresso di tutte le società industrializzate, alle quali ormai apparteniamo e all'interno delle quali siamo classificati. Esigenze, queste che ho voluto rapidamente ricordare, che d'altra parte si scontrano con un terzo aspetto, che pure è stato sottolineato, e cioè si scontrano tradizionalmente, almeno nel nostro paese, con una certa qual inefficienza dell'investimento pubblico e spesso con una certa incapacità delle strutture pubbliche di cogliere l'importanza di intervenire tempestivamente laddove l'investimento pubblico è richiesto, quindi con una serie di ritardi, e spesso con una scarsa utilizzazione e redditività economica dell'investimento pubblico medesimo. Ed anche questo è un concetto tipico delle società più avanzate, che forse ha tardato un pochino ad affermarsi nel nostro paese, ma che sta entrando anch'esso nella consapevolezza generale, vale a dire l'investimento pubblico visto non come un qualcosa che procede con lentezza esasperante, con insufficienza di finanziamenti, con incapacità di trarre la massima redditività dalle risorse che vengono utilizzate, ma l'investimento pubblico che deve allinearsi, quanto ad efficienza, rapidità, concretezza e redditività, a quegli stessi investimenti privati per i quali — come prima ricordavo — deve creare la cornice generale di massima economicità e di massima fruttuosità.

E quello dell'efficacia, della rapidità e dell'efficienza dell'investimento pubblico è un problema che è sempre presente nei nostri dibattiti e nelle nostre preoccupazioni, che è stato di recente nuovamente sollevato e che viene continuamente ricordato sia dal Governo — richiamo in proposito le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio — sia dall'opposizione, sia dal mondo politico che dal mondo economico. Un tema, dunque, che deve attirare la nostra massima attenzione.

Ebbene, tutti questi temi erano stati anticipati — devo dire con felice intuizione —

quando nel 1982 fu creato presso il Ministero del bilancio il Nucleo di valutazione — allora chiamato Fondo per gli investimenti e l'occupazione con la predisposizione di un fondo destinato a quegli obiettivi che prima molto bene ha ricordato il senatore Bollini — proprio con l'obiettivo di assicurare, nei limiti del possibile, queste condizioni. Si veniva cioè armonicamente portando avanti un'azione al tempo stesso di rinvigorimento e di accentuazione dell'investimento pubblico, ma anche il tentativo di creare le condizioni della massima redditività e della massima efficienza degli investimenti stessi.

L'esperienza vissuta in questi anni — non sono poi tanti, dal 1982 al 1986 ne passano solo quattro — naturalmente ha messo in evidenza alcuni problemi ed alcune difficoltà, di cui si è avuta l'eco sia nell'attività del Nucleo di valutazione, e quindi nelle decisioni e nelle scelte del CIPE in rapporto al Fondo investimenti occupazione, che nei discorsi che oggi abbiamo ascoltato. Questi problemi, per la verità, non sono stati ancora tutti risolti e l'onorevole relatore ha ricordato come su alcune questioni, ancora oggi, si sia cercato di arrivare alla soluzione ottimale, anche se forse alcune perplessità ed alcune necessità di maggiore approfondimento e di maggiore analisi si pongono ancora sicuramente.

Io vorrei però ricordare ancora una volta — non per ridare alimento a polemiche che ormai mi auguro superate almeno nei loro aspetti più pretestuosi ed infondati, così come è stato dimostrato anche dal dibattito molto sereno avvenuto oggi in Aula e nelle settimane scorse in Commissione — che le scelte che il Governo ha effettuato in ordine alla utilizzazione del Fondo investimenti occupazione sono sempre state rigorosamente rispettose delle norme di legge. Non sto a ricordare tali norme, ma per andare al nocciolo della questione voglio ricordare che le norme di legge prevedono che la decisione finale sui finanziamenti FIO spetti al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, proposta che deve essere avanzata sulla base delle valutazioni fatte dal Nucleo di valutazione esistente presso il Ministero del bilancio.

Non sosterrò che questa sia la formula

migliore, può darsi che se ne possano trovare altre, ma mi premeva rivendicare l'assoluta correttezza in questi anni delle scelte e dell'azione del Governo. Per quanto riguarda in particolare i due anni in cui ho avuto l'onore di sostenere la responsabilità della gestione del Ministero del bilancio, voglio rammentare che nelle proposte che ho avanzato al CIPE sono stati contenuti quasi esclusivamente progetti ritenuti validi economicamente, e sotto il profilo dei criteri fondamentali del FIO, dal Nucleo di valutazione e quindi senza alcuna sopraffazione della volontà politica rispetto alla valutazione tecnica. Il «quasi» che ho premesso a questa affermazione è legato proprio a situazioni che rispecchiano la difficoltà — che molto bene ha ricordato prima il senatore Colombo — di affidare ad una valutazione esclusivamente tecnica certe scelte che, alla fine, sono anche di carattere politico. Vorrei ricordare che, sia per i fondi FIO del 1984 che per quelli del 1985, nella proposta che ho fatto al CIPE e che questo ha poi approvato c'erano alcuni finanziamenti non considerati validi sotto il profilo dell'analisi costi-benefici dal Nucleo. Si è trattato però sempre di finanziamenti che per la loro particolare caratteristica, vorrei dire per la loro particolare novità, mal si prestavano ad una valutazione secondo i procedimenti tradizionali dell'analisi costi-benefici.

Vorrei ricordare che si trattava in particolare di finanziamenti nell'ambito di beni culturali. Sappiamo che il nostro paese detiene il 40 per cento dei beni culturali del mondo intero e ci siamo trovati di fronte alla necessità di valutare la redditività di interventi a supporto di questo settore, con metodi di analisi costi-benefici largamente maturati in altri paesi in cui la redditività di questi beni non era adeguatamente considerata e adeguatamente valutabile. Credo che nessuno si nasconda — e ormai anche questo fa parte della consapevolezza generale del paese — che i beni culturali sono nel nostro paese un patrimonio fondamentale di ricchezza e di reddito, la cui salvaguardia, utilizzazione, la cui consentita fruizione può dare e dà, in effetti, un apporto importante ai problemi dell'occupazione, al reddito nazionale e alla creazione di risorse.

In un processo in continuo divenire — perchè anche l'analisi costi-benefici non è qualcosa di definitivamente consegnato all'esperienza e alla scienza, ma si nutre di ciò che emerge ogni giorno dalla nostra società — proprio per questo, come è stato ricordato, alla complessiva metodologia dell'analisi costi-benefici abbiamo aggiunto un capitolo, che credo sia originale per il nostro paese e che ci consente di valutare questo particolare aspetto del recupero e della valorizzazione dei beni culturali.

C'è un'altra categoria che allo stato attuale dell'analisi non è facilmente valutabile, ma che per ragioni politiche (e intendo politiche nel senso più nobile ed alto della parola, come credo dobbiamo intenderla tutti in quest'Aula) è importante per lo sviluppo del nostro paese: nel settore della ricerca scientifica sono stati finanziati, in misura limitatissima peraltro, degli interventi che, sulla base dell'analisi costi-benefici, così come è imposta ancora oggi, non risultano in grado di essere valutati positivamente. È chiaro che resta sempre molto difficile riuscire a valutare i benefici in prospettiva di determinate iniziative nel campo della ricerca scientifica, ma credo che nessuno sarebbe in grado di negare che uno sforzo in questo settore non può essere dimenticato nel nostro paese, sia pure nel quadro dei progetti di immediata eseguibilità, accanto a tutti gli altri finanziamenti di settore che sappiamo sono presenti nelle leggi che il Parlamento ha approvato.

Ho voluto ricordare questo per rivendicare come anche il Governo in questi anni abbia cercato di interpretare al meglio una legge che il Parlamento aveva approvato e di utilizzare al meglio gli strumenti di cui poteva disporre al di sopra di ogni supposto e a volte propagandato tentativo di sopraffazione o altro. Certo, il rapporto tra politica e tecnica resta delicato. Non aggiungo altro su questo tema a quanto ha così ben detto il senatore Vittorino Colombo. Mi pare — e concordo su questo con il relatore — che si è giunti nell'attuale formulazione della legge ad una situazione sufficientemente accettabile, anche se nulla vieta che in seguito sia migliorata.

Certamente c'è un altro tema che potrà richiedere ulteriori valutazioni e magari

qualche modifica di indirizzo, cioè quello della responsabilità del Parlamento e del Governo nella decisione sugli stanziamenti. È vero, come è stato ripetutamente sostenuto, che con questo Fondo per gli investimenti e l'occupazione, detto anche Fondo per i progetti immediatamente eseguibili, a ricordarci una delle caratteristiche fondamentali di questi progetti anche sotto il profilo della loro redditività economica, il Parlamento ha affidato al Governo una grossa responsabilità e in qualche misura si è privato della sua potestà decisionale. Tuttavia vorrei ricordare agli onorevoli senatori che, in realtà, anche se sull'onda della polemica può darsi che questa «autospoliazione» del Parlamento sia ritenuta tale, in concreto, sulla base dell'analisi costi-benefici, con il Nucleo di valutazione, che fin dalla sua origine era stato aperto ad un rapporto con il Parlamento e che oggi vede accentuate questa sua funzione e questa sua responsabilità, si compie un passo avanti. Certamente — come ricordava il senatore Colombo — esso deve essere agganciato alla struttura dello Stato; non può essere un elemento vagante che non risponde a nessuno e che non è quindi coordinato con la politica di programmazione o con quella degli investimenti.

In realtà il Nucleo di valutazione è aperto al dialogo con il Parlamento. Infatti attraverso le nuove garanzie di autonomia previste dal disegno di legge in discussione, attraverso i nuovi meccanismi di nomina dei membri del Nucleo (che il senatore Colombo ha testè ricordato), attraverso la piena disponibilità della conoscenza delle procedure e dei risultati delle analisi compiute dal Nucleo, garantita alle Commissioni parlamentari, il Parlamento giustamente si appropria di mezzi di conoscenza e di controllo forse più efficaci — se mi è consentito di fare una simile affermazione — di quanto non avvenga rispetto alla approvazione degli stanziamenti annuali su determinate leggi di spesa pluriennali, in cui il Parlamento, certo, decide in prima persona ma non sempre riesce ad avere — o almeno riusciva ad avere — una visione concreta di quanto, in che tempi, in che misura, con quali obiettivi quegli stanziamenti siano destinati ad influire sul progresso e sullo sviluppo del paese.

Dicevo che forse il Parlamento non «era» in grado di avere un simile quadro perchè anche a questa carenza si cerca di porre rimedio con il provvedimento al nostro esame quando si riconferma l'opportunità e la necessità che il Nucleo non solo si occupi dei cosiddetti fondi FIO, ma ampli la sua competenza alla valutazione di una serie di altri investimenti pubblici decisi con meccanismi diversi. Si tratta di un problema certamente aperto e, visto che il Parlamento con questo disegno di legge riconferma la decisione di affidare al Governo tale responsabilità, vorrei riconfermare a mia volta il pieno senso di responsabilità con cui il Governo continuerà ad utilizzare tale strumento.

Vorrei spendere ancora poche parole sul tema della commissione tecnica per la spesa pubblica, un argomento, come è stato ricordato, inserito nella legge sul Nucleo di valutazione per decisione prima della Commissione bilancio della Camera e poi della Commissione bilancio del Senato. Si tratta di un aspetto che non era compreso nell'originario disegno di legge d'iniziativa governativa; pertanto il Governo su questo punto, come ha fatto già alla Camera, non può che rimettersi alla volontà del Senato. Si suggerisce semplicemente qualche emendamento, su cui mi soffermerò rapidamente, per ragioni di coerenza complessiva della normativa.

Vorrei ricordare ancora che, accanto al necessario potenziamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, questo provvedimento prevede anche il potenziamento e la regolarizzazione delle attività del Nucleo ispettivo, altro aspetto importante del nuovo meccanismo di investimento pubblico di cui ci stiamo occupando. Tale Nucleo ispettivo è destinato a verificare che nella pratica le previsioni di redditività economica non vengano poste in non cale da ritardi e da inadempienze delle amministrazioni destinatarie dei finanziamenti, ma che tutti i risultati del nuovo meccanismo vengano ottenuti nella misura massima possibile, anche con il diritto di revoca dei finanziamenti nei casi estremi di inadempienza delle amministrazioni destinatarie.

Infine, come elemento non meno importante del disegno di legge al nostro esame, vorrei ricordare il completamento della

struttura complessiva del Ministero del bilancio con l'elevazione dell'ufficio del personale a Servizio centrale degli affari generali del personale, trasformazione resa indispensabile anche dal moltiplicarsi di responsabilità legate all'ampliamento della possibilità e della competenza di valutazione del Nucleo a settori più ampi.

Il mio intervento è concluso; ringrazio il Senato per l'attenzione che ha voluto dare a questi problemi e ringrazio anche per l'impegno di urgenza che lo ha portato *in extremis* a discutere questa sera — e mi auguro con un risultato positivo — questo disegno di legge, anche perchè all'approvazione di esso è legata la possibilità di sbloccare, di destinare completamente i finanziamenti, gli investimenti FIO per il 1986, che rappresentano una parte importante della manovra economica complessiva del Governo per garantire il massimo sviluppo e il massimo progresso del paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo am-

bito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento già illustrato dal presentatore:

Al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Nucleo di valutazione provvede con propria istruttoria tecnico-economica, a valutare i costi e i benefici dei piani e dei progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o comitati istituiti nel suo ambito. Il Nucleo individua il grado di rispondenza dei singoli progetti di investimento agli indirizzi e ai criteri stabiliti dal CIPE. Nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili il Nucleo determina altresì le relative graduatorie. Le istruttorie sono obbligatorie per i progetti di investimento a carattere pluriennale».

1.1

BOLLINI

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore.* Signor Presidente, vorrei chiedere al collega

Bollini di ripensare la proposizione del suo emendamento, perchè ho l'impressione che sia un po' una riscrittura delle stesse finalità che abbiamo approfondito nel testo elaborato in sede di Commissione.

Mi pare di capire che siano tre le funzioni che il senatore Bollini vuole giustamente sottolineare. La prima è quella della valutazione del rapporto costi-benefici, che si trova anche nel testo che abbiamo elaborato insieme. La seconda è l'individuazione del grado di rispondenza dei singoli progetti di investimento e quasi con le stesse parole la troviamo nel testo. E poi vi è quella, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, della determinazione da parte del Nucleo delle relative graduatorie ed anche questa funzione la troviamo quasi letteralmente recepita dal testo.

Ecco perchè mi pare che non soltanto lo spirito, ma il merito dell'emendamento Bollini sia recepito dal testo che noi abbiamo elaborato. Per questo pregherei il senatore Bollini di ritirare il suo emendamento.

In caso contrario, dovendo procedere in termini formali nei nostri lavori, preferisco il testo della Commissione e quindi dovrei esprimere parere contrario all'emendamento Bollini.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOLLINI. Apprezzo la diplomazia del collega Vittorino Colombo, però potrei rovesciare il ragionamento. Posto che nel mio emendamento sono contenute le stesse disposizioni già presenti nel testo, vorrei far notare che esse sono messe secondo una sequenza logica a cui attribuisco una grande importanza: prima della direttiva, c'è la valutazione oggettiva da parte del Nucleo. Successivamente c'è il confronto con la direttiva del CIPE. In terzo luogo esiste la graduatoria e infine sono inclusi tutti gli investimenti che hanno un carattere pluriennale.

Se non altro, se il mio emendamento contiene un elemento di ordine nella stesura del testo, si tratta di un fatto non negativo, ma a favore dell'emendamento stesso. Infatti, se

non esistono grandi diversità, parrebbe a me che l'accoglimento del mio emendamento serva ad introdurre un elemento di chiarezza.

Tuttavia l'emendamento puntualmente dice — secondo me — qualcosa di più circa la sfera d'intervento del Nucleo, che non è da sottovalutare, se si vuole che l'occasione della verifica puntuale del rapporto costi-benefici non sia ridotta a un elemento marginale, ma riguardi almeno i grandi investimenti di carattere pluriennale. Appunto quest'ultima questione è compresa nel mio emendamento e non si ritrova nel testo proposto dalla Commissione. Per questo mi permetto di insistere per l'accoglimento del mio emendamento e certamente non lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il Ministro del bilancio e della programmazione economica a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei svolgere una brevissima osservazione. A me pare che le condizioni di autonomia dell'istruttoria del Nucleo siano garantite dal testo varato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'emendamento del senatore Bollini e cioè la limitazione — perchè di questo si tratta — delle istruttorie in quanto obbligatorie ai progetti di investimento a carattere pluriennale, devo dire che ciò non faciliterebbe, ad avviso del Governo, l'estensione, pure auspicabile, del lavoro del Nucleo di valutazione. Colgo l'occasione per ricordare che è ben vero, come ricordava il senatore Bollini, che alla fine il frutto del lavoro del Nucleo di valutazione si riferisce a 3.000 miliardi e non più — perchè questa è l'entità dei finanziamenti FIO — però l'istruttoria è eseguita su somme che per il 1986 ammonteranno a 20.000 miliardi ed è un'istruttoria completa, che riguarda il complesso delle domande presentate. Voglio dire che la potenzialità di lavoro e di valutazione del Nucleo, specie adesso che è stato rafforzato, certamente raggiunge i livelli del complesso degli investimenti annuali dello Stato e quindi esiste

la possibilità che il Nucleo, oggi così rafforzato, possa effettivamente estendere la sua capacità di valutazione secondo le indicazioni che vengono dal testo della Commissione. Limitarlo, sia pure con la dizione dell'analisi obbligatoria, solo ad alcuni di questi investimenti mi sembra riduttivo e quindi concordo con il parere contrario espresso dal relatore, salvo, ma non mi pare, che l'emendamento non venga ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bollini.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Segretario generale della programmazione economica*).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Sopprimere il comma 1.

2.1

BOLLINI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore*. Il mio parere è contrario, per le ragioni già esposte.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(*Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del

Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo

conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

È approvato.

Art. 4.

(Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.

È approvato.

Art. 5.

(Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.

È approvato.

Art. 6.

(Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonché ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

È approvato.

Art. 7.

(Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il

funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.

2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Art. 8.

(Commissione tecnica per la spesa pubblica)

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sulle linee generali di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulle strutture per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978 ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato.

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 è stabilita in lire 900 milioni in ragione d'anno, ivi compresa la somma di lire 600 milioni iscritta al capitolo 4440 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e relative proiezioni per gli anni successivi.

4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonché predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa. Con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.

5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «Ministero del tesoro» con le altre: «Ministero del bilancio e della programmazione economica».

8.5

BOLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sulle linee generali» a: «sulle strutture» con le altre: «sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: «e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari ai fini dell'analisi delle risultanze contabili e della illustrazione dei costi e dei benefici in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo».

8.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 è elevata di lire 300 milioni».

8.3

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta della Commissione stessa» inserire le seguenti: «, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti,».

8.4

IL GOVERNO

Ricordo che l'emendamento 8.5 del senatore Bollini è già stato illustrato.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli altri emendamenti.

ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Onorevole Presidente, vorrei fare presente che l'emendamento 8.1 deve suonare così: «sui metodi di im-

stazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa». L'emendamento infatti fa riferimento direttamente all'articolo 4 della legge n. 468 in cui, al comma quarto, si parla del fatto che nel bilancio pluriennale le sezioni di spesa devono essere disaggregate, in modo da consentire un'analisi della struttura della spesa e via dicendo.

Quindi, ripeto che, alla fine di questo emendamento, bisogna aggiungere le parole: «della spesa».

L'emendamento 8.2 recupera alcune delle funzioni originarie della Commissione tecnica per la spesa pubblica che si erano in qualche modo perse quando alla Camera la Commissione era stata attribuita alle competenze del Ministero del bilancio, mentre, tornando adesso al Tesoro, il Governo ritiene sia importante recuperare queste dizioni.

Gli emendamenti 8.3 e 8.4 invece sono emendamenti di pura precisazione e di garanzia sulla copertura.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, giacchè ha la parola la invito a pronunciarsi sull'emendamento 8.5, presentato dal senatore Bollini.

ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Come ho detto prima, poichè il Governo non aveva, nella sua proposta iniziale, inserito questo problema e date le diverse valutazioni espresse finora dalla Camera e dal Senato, il Governo su questo emendamento si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 8.5 del senatore Bollini, evidentemente si tratta di due logiche diverse, quindi esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, devo dire che mi piaceva di più la formula della Commissione, però mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'8.2, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'8.3, è una questione di copertura e il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'8.4, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Bollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 8.2.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BOLLINI.** Signor Presidente, vorrei sapere se il relatore ha esaminato con attenzione l'emendamento 8.2, presentato dal Governo. Infatti, il recupero di cui parlava il Governo stesso è già stato attuato dalla Commissione. Il Governo, invece di fare un recupero, fa uno storno, cancella una cosa importante che il Governo stesso afferma ogni volta che presenta il bilancio. Il Governo cioè non è in grado di fare una nota da allegare al bilancio consuntivo sull'analisi dei costi e dei benefici perchè non sa come fare e scrive, ormai da cinque anni, nella relazione che presenta al Parlamento, che investirà di tale questione, appunto, questa commissione tecnica per la spesa pubblica.

Poichè sono cinque anni che il Governo deve investire della questione tale commissione, che se è presso il Ministero del tesoro non riesce tuttavia a comunicare con quel dicastero per fare questo, si è disposto per legge in merito. Il Governo ora se ne avvede e cancella tale punto e ciò mi sembra assolutamente inaccettabile.

Se il relatore mi dà ragione, d'accordo, altrimenti presento una proposta di modifica che riproponga in qualche misura la dizione varata dalla Commissione che a me sembrava molto pertinente.

Mi riservo, signor Presidente, di formaliz-

zare un subemendamento che farò pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.2, dopo le parole: «in relazione», aggiungere le seguenti: «alla nota prevista dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, e».

8.2/1 **BOLLINI, CROCCETTA, VITALE, RIVA, ANDRIANI, FELICETTI, DE TOFFOL, RANALLI**

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), relatore. Il relatore è contrario.

ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Governo si associa al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 8.2/1.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, devo dichiarare che sono rimasto abbastanza sorpreso dalla posizione assunta sul subemendamento 8.2/1 da parte del relatore e devo aggiungere anche da parte del Governo. È chiarissimo che il subemendamento proposto dal senatore Bollini ha come obiettivo quello di fornire al Governo uno strumento per adempiere un obbligo di legge, obbligo di legge che il Governo sistematicamente ha eluso in questi anni.

È estremamente singolare che improvvisamente, da parte della maggioranza e del Governo stesso, ci sia la ripulsa all'offerta dello strumento per adempiere un obbligo di legge.

Debbo quindi dedurre che se negli anni

scorsi non si è adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 22 della legge n. 468 non è perchè mancasse lo strumento ma la volontà politica di adempiere la legge. Francamente resto esterrefatto di fronte ad una posizione di questo genere, pertanto un attimo di riflessione maggiore da parte della maggioranza e del Governo su questo punto sarebbe forse necessario. Mi rivolgo in particolar modo al relatore, sottolineando che se egli, prima, si è rimesso all'Assemblea per quanto riguardava l'opportunità di variare un testo che avevamo largamente concordato in Commissione, non capisco le ragioni, che del resto non sono state spiegate, per cui si oppone all'offerta di uno strumento al Governo per adempiere un obbligo di legge nel contesto di una relazione generale, peraltro molto apprezzata anche dalla mia parte politica, nella quale lo stesso relatore, esprimendosi a favore del complesso di questo disegno di legge, evocava come argomento principale proprio l'esigenza di fornire al Governo strumenti operativi.

C'è allora un salto logico per una ragione politica che a me sfugge. Vorrei richiamare l'Assemblea sull'utilità, con un nostro voto, di impedire questo salto logico e fornire invece al Governo, che vogliamo eserciti nel pieno dei suoi poteri le funzioni che gli spettano, anche questo strumento perchè finalmente al rendiconto dello Stato sia aggiunta quella nota illustrativa di cui la legge fa obbligo dal 1978.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, devo dichiarare che avrei decisamente preferito che fosse mantenuta la formula che avevamo elaborato in Commissione e mi pare strano che essa sia stata abbandonata salvo che questo non risponda a quelle preoccupazioni, di cui ci siamo fatti carico durante i lavori in Commissione, di mutare il meno possibile il testo che ci è stato mandato dalla Camera per cercare di varare al più presto il provvedimento; altrimenti altre ragioni non ci sono.

Ma se queste ragioni non ci sono, e ciononostante il Governo presenta un emendamento, direi che il subemendamento dovrebbe essere accolto perchè mi pare che quella norma era stata approvata in Commissione proprio in funzione del fatto che la commissione tecnica per la spesa pubblica doveva operare in relazione alla norma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978; altrimenti possiamo stralciare tutta la lettera e) di questo articolo perchè non ha alcuna funzione e diventa una formulazione estremamente generica.

A questo punto debbo dichiarare, a nome del mio Gruppo, che sono portato a votare il subemendamento proposto dal senatore Bollini.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore*. Le argomentazioni sostenute dal senatore Bollini, ma in particolare dal senatore Massimo Riva, si fondano sull'obbligo di legge. Non vorrei fare una dichiarazione lapalissiana, ma se è un obbligo di legge allora è inutile continuare ad insistere su una cosa di questo genere.

RIVA MASSIMO. Ma lo strumento è diverso.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore*. Se invece si vuole ottenere qualcosa di diverso che la legge non prevede, debbo dire che non ho afferrato il qualcosa di nuovo che il senatore Bollini vuole realizzare. Quindi, se è un rafforzativo di un obbligo già esistente in termini di legge, nella formulazione del testo non continuiamo a dire cose già dette in leggi precedenti. In questo senso ribadisco di essere contrario.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, credo sia opportuno arrivare ad una chiarificazione perchè, come lei ha visto, non c'è una posizione conflittuale fra la proposta del senatore Bollini e la valutazione che ne ha dato il relatore Vittorino Colombo. Esiste certamen-

te l'obbligo di legge. Si tratta di vedere chi deve seguire quest'obbligo. Fino a questo momento non c'è stato l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del Governo perchè si è prevista la competenza della commissione tecnica per la spesa pubblica. Ora si tratta di esplicitare questo obbligo.

Al riguardo, il senatore Bollini, peraltro riprendendo una decisione della Commissione, dichiara che questa è la sede per fare questa operazione, mentre il senatore Vittorino Colombo sostiene che l'obbligo di legge già esiste e che quindi è il Governo ad essere abilitato a determinare le condizioni e l'operatività di quest'obbligo. Ebbene io credo che, prima di poter votare il subemendamento presentato dal senatore Bollini, che è ripetitivo di un emendamento già approvato in Commissione, sia necessario chiarire questo punto fondamentale.

Il parere negativo espresso dal senatore Vittorino Colombo, infatti, è stato soltanto un parere negativo sull'opportunità di aggiungere la norma perchè egli ritiene pacifico che la norma esiste e che vada applicata. Se veramente esistono però perplessità in relazione a quale sia l'organo che deve adempiere quest'obbligo di legge, allora è preferibile che per un momento si sospenda l'esame del problema, si valuti opportunamente con il Governo la questione e si predisponga un nuovo testo o un nuovo subemendamento che definisca una volta per tutte la questione che è stata sollevata.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOLLINI. Signor Presidente, vorrei far presente al senatore Covi e al relatore che io non avevo, nè ho alcuna intenzione di modificare il testo approvato in Commissione per quanto riguarda il comma e). Tale disposizione, nel testo formulato dalla Commissione, a me sta bene. Sono stato però costretto a presentare il subemendamento in quanto il Governo, presentando il suo emendamento, ha tolto quella parte di incisività che la norma conteneva, il suo obiettivo preciso che

era in funzione di un elaborato che la commissione tecnica deve predisporre allo scopo di facilitare e consentire un adempimento che il Governo ha già in ragione della legge, ma che fino ad oggi non ha potuto attuare in quanto si è trovato di fronte ad aspetti di natura tecnica difficili da risolvere.

Questa era la ragione per cui in Commissione questa norma è stata accolta dalla maggioranza. Ora, se la maggioranza ed il relatore ritengono che il testo della Commissione sia migliore di quello del Governo, come risulta dal mio subemendamento, benissimo, io ritiro tutto, si vota il testo della Commissione ed il problema è risolto. In caso contrario, io credo che il relatore sia in obbligo di dare al Senato una spiegazione sul perchè in Commissione si sostiene un certo testo e poi in Aula questo non va più bene, per non si sa quali ragioni.

Io credo, onorevole relatore, che la soluzione trovata in Commissione sia quella giusta, non sono contrario ad alcun tipo di perfezionamento, purchè però la finalizzazione della norma sia in qualche modo salvaguardata.

CAROLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAROLLO. Signor Presidente, io sono favorevole al testo proposto dal Governo. Quanto è previsto dall'articolo 22 della legge n. 468 del 1978 non è infatti ostativo alla comunicazione, alla elencazione, ai giudizi previsti dal disegno di legge che stiamo discutendo, con particolare riferimento all'articolo 8. Ritengo piuttosto che limitarsi al testo proposto dal Governo comporti un'attenzione peculiare, specifica, tale da non confondersi in tutto il contesto dell'articolo 22, che rimane tale e quale, ivi compreso il penultimo comma che automaticamente porta poi ad avere cognizione di quanto previsto dal disegno di legge che noi stiamo per approvare e che riguarda il tipo di programmazione, la natura, le caratteristiche, gli obiettivi, le risultanze di quanto previsto in tema di investimenti pubblici. Quanto più infatti si precisa, si caratterizza, si peculiarizza

quanto è inerente alla natura degli investimenti pubblici, tanto più il Parlamento ha la possibilità di accertare, studiare, penetrare, senza correre il rischio di perdersi nel contesto più generale del bilancio dello Stato, che, peraltro, queste cose dovrà tenere in considerazione. È per questa ragione che siamo favorevoli all'impostazione dell'emendamento del Governo.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei confermare alcuni degli argomenti testè usati dal senatore Carollo. Il Governo non ha minimamente voluto sottrarsi ai propri impegni e doveri, peraltro, come ha ricordato il relatore, già previsti in altra legge. Il Governo ritiene che non sia giustificato orientare questa importante attività che si attribuisce alla commissione tecnica per la spesa pubblica «di studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione eccetera» esclusivamente verso la questione del rendiconto, ma di ampliare il raggio di azione a tutte le altre analisi di questo tipo che potrà essere utile fare in rapporto agli indirizzi e al programma di Governo, quindi anche ai temi del rendiconto e quant'altri.

Se il Governo viene ritenuto inadempiente rispetto al rendiconto, il Parlamento può richiamarlo o censurarlo nelle sedi e con i meccanismi opportuni. Ma ritiene il Governo che non sia logico che per una ragione — posto che ci sia — di questo genere si vada a ridurre in termini così specifici il campo d'azione della commissione tecnica per la spesa pubblica. Ecco la ragione della presentazione dell'emendamento del Governo che intende sostenere tale sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2/1, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal Governo.

È approvato.

RIVA MASSIMO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Nucleo ispettivo)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone, anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di

realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti dagli ispettori e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia, che sono tenute a prestarla secondo modalità da stabilirsi con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7, della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «e dei dati richiesti dagli ispettori» con le altre: «e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni».

9.1 NOCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. A tal fine è previsto un contingente massimo di 30 unità che saranno utilizzate secondo modalità da stabilirsi con decreti dei Ministri competenti».

9.2 NOCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Il personale di supporto del Nucleo ispettivo è inserito, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in apposito contingente agli effetti della corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione con il Ministero».

9.3 NOCI

Invito il presentatore ad illustrarli.

NOCI. Il secondo comma dell'articolo 9 è finalizzato ad una possibile revoca dei finanziamenti disposti. La norma prevede il solo caso di ostacoli nell'informazione, mentre a noi sembra più corretto prevedere anche un caso massimo, ossia quello delle gravi carenze nella realizzazione delle opere.

Pertanto l'emendamento 9.1, al secondo comma dell'articolo 9, propone di sostituire le parole: «e dei dati richiesti dagli ispettori» con le altre: «e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni».

Si tratta di una norma rafforzativa che prevede anche il caso massimo di scorrettezza, ossia quello di gravi lacune nella realizzazione delle opere. Per quanto riguarda gli emendamenti 9.2 e 9.3, vale quanto ho detto in sede di discussione generale.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOLLINI. Signor Presidente, non contesto lo spirito dell'emendamento 9.1 volto a colpire eventuali gravi carenze nella realizzazione del programma. Contesto il fatto che la norma contenuta nel comma 2 significhi quanto ha detto il collega Noci.

Abbiamo una norma che stabilisce che gli ispettori hanno il diritto di avere delle informazioni, dei dati.

NOCI. Infatti.

BOLLINI. È prevista inoltre la revoca dei finanziamenti disposti, qualora gli interessati non forniscano le notizie richieste. Tali notizie servono per valutare se c'è stata o no una carenza o un ritardo nell'attuazione del programma. Invece con l'emendamento si vorrebbe che le parti interessate dichiarassero loro stesse di essere in grave carenza nella realizzazione delle opere.

NOCI. Non è così.

BOLLINI. Non ho capito: dobbiamo consentire agli ispettori di raccogliere i dati; se gli interessati non forniscono i dati attuamo la minaccia della revoca del finanziamento. Ma chi deve accertare se ci sono gravi carenze nella realizzazione? Non è detto in questa norma e pertanto gradirei che il collega Noci cassasse questo punto o lo collocasse da un'altra parte, se questo è il suo obiettivo su cui concordo dal punto di vista politico. Ribadisco infatti che non mi sembra che l'obiettivo sia raggiunto collocando la norma nel secondo comma dell'articolo 9. Ecco perchè, qualora l'emendamento venga mantenuto, la mia parte voterà contro.

PRESIDENTE. Senatore Noci, intende accogliere l'invito del senatore Bollini?

NOCI. In questo caso il Nucleo ispettivo non è operativo, agisce soltanto sulle informazioni. Pertanto non si vogliono togliere di mezzo gli ispettori, anzi si rafforza la loro

posizione perchè, dopo la previsione di gravi lacune nella realizzazione delle opere, il comma rimane invariato con la previsione della verifica compiuta dagli ispettori. Non è la parte a denunciare le gravi carenze nella realizzazione in quanto occorre sempre una presa d'atto da parte del personale del Nucleo ispettivo. Si tratta di una norma rafforzativa che non vuole togliere nulla al comma 2. Magari dal punto di vista filologico l'espressione non sarà la migliore, ma — vivadidio — è una norma rafforzativa che non elimina certo la presenza degli ispettori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), relatore. Sono del parere del proponente perchè l'emendamento 9.1 non intende nè mortificare nè diminuire la funzione del Nucleo ispettivo, anzi tende a rafforzarla ed essa trova qui una possibilità di maggior ampliamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, ho già detto in sede di replica che ho capito lo spirito dell'emendamento, però esiste sempre il pericolo della costituzione di un nucleo speciale della Guardia di finanza, che tutto sommato diminuisce l'importanza della stessa Guardia di finanza, la quale deve rispondere a tutte le esigenze espresse dagli istituti abilitati, sulla base del compito specifico. Il proponente sostiene che si tratta di un elemento rafforzativo, perchè può darsi che la Guardia di finanza magari conferisca meno importanza a questo compito che ad altri.

Questo è un giudizio di merito che non mi pare possa essere rappresentato in un articolo di legge. Per questo forse sarebbe meglio trasformare il tutto in un ordine del giorno o in una raccomandazione affinché il Governo nel suo interesse, in questo caso il Ministero delle finanze, tenga presente questa importante funzione che gli è propria.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, sono decisamente contrario per le ragioni già espresse prima.

ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.1, a

me sembra che sia un logico completamento della verifica delle ipotesi che possono portare alla revoca del finanziamento. Già la legge istitutiva del Nucleo ispettivo e le norme precedenti per quanto riguarda il funzionamento e i poteri del CIPE in rapporto a questi finanziamenti dicono che il CIPE in caso di gravi inadempienze delle amministrazioni destinatarie dei fondi può procedere alla revoca dei finanziamenti.

Con il comma 1 e con il comma 2 dell'articolo 9 si precisano un po' meglio le fattispecie in cui il finanziamento può essere revocato. Esse sono intanto il rifiuto di consentire una verifica approfondita e quindi — mi pare logicamente — la constatazione, in seguito alla verifica, di gravi carenze o di gravi ritardi. Pertanto a me pare che questo suggerimento del senatore Noci completi la definizione delle fattispecie che possono portare il CIPE alla revoca del finanziamento: mi sembra cioè complessivamente positivo per una maggiore chiarezza delle operazioni del Nucleo ed anche per una maggiore chiarezza dei diritti e dei doveri di tutti. Quindi sono favorevole all'emendamento 9.1.

Così pure sono favorevole anche all'emendamento 9.2. Verifiche che abbiamo svolto anche nei confronti della disponibilità della Guardia di finanza ci consentono di affermare che in realtà questo contingente non ha in nessun modo il significato di una riserva o di una costituzione di un dipartimento *ad hoc* nella Guardia di finanza. Esso ha semplicemente lo scopo di garantire la disponibilità numerica, di fronte ai numerosi compiti che oggi — come sappiamo — ha la Guardia di finanza, degli elementi necessari per svolgere anche questa funzione. Quindi sono favorevole anche a questo emendamento.

Circa l'emendamento 9.3, pregherei il senatore Noci di ritirarlo, perchè aprirebbe qualche disparità fra i dipendenti del Ministero del bilancio oppure determinerebbe la corsa a richiedere benefici dello stesso tipo da parte di altre categorie e quindi ci porrebbe in qualche difficoltà. Pertanto lo pregherei di ritirarlo; in caso contrario, non sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Noci.

È approvato.

Sull'emendamento 9.2 abbiamo un invito del relatore al proponente di trasformarlo in ordine del giorno, mentre il Governo si è pronunciato favorevolmente all'emendamento stesso.

Invito il senatore Noci a chiarire le sue intenzioni in merito.

NOCI. Ripropongo all'attenzione e al voto dell'Aula l'emendamento 9.2, anche perchè non è una richiesta di carattere particolare, nè di specializzazione. È un supporto solamente necessario, quanto meno finalizzato al lavoro che deve svolgere il Nucleo ispettivo.

Non comporta spese, perchè non è un nucleo staccato presso il Ministero del bilancio, ma si tratta di dipendenti della Guardia di finanza presso il corpo del centro tributario di Roma. Ripeto che questo emendamento non comporta nessuna spesa e nessun tipo di specializzazione e pertanto lo ripropongo alla votazione dell'Aula. Ritiro, invece, seguendo anche l'invito del Governo, l'emendamento 9.3, perchè oltre al pericolo di qualche discriminazione, che forse non è neanche poi così reale, comporta pur sempre una spesa che non siamo stati in grado di valutare.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Pur aderendo sostanzialmente alle tesi del senatore Noci, volevo soltanto far rilevare al presentatore dell'emendamento e all'Assemblea che esiste in fondo una contraddizione in termini fra la prima e la seconda parte dell'emendamento, cioè laddove si dice che nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione e laddove poi si dice che a tal fine è creato un corpo composto di 30 unità a disposizione per questa funzione. Questa potestà facoltativa potrebbe comportare l'ipotesi che questo corpo, ancorchè appartenente nel complesso alla Guardia di finanza, stia lì in attesa soltanto delle notizie. Pertanto proporrei al presentatore dell'emendamento di sostituire l'espressione «possono richiedere» con l'altra «gli ispettori si avvarranno», in

modo da creare un rapporto funzionale fra questa dislocazione di forza di accertamento e i compiti e gli strumenti direttivi sui quali gli ispettori devono relazionare.

PRESIDENTE. Senatore Noci, dovrebbe esprimersi sulla proposta del senatore Rastrelli.

NOCI. Penso che la proposta del senatore Rastrelli possa senz'altro essere accolta. Pertanto la faccio mia e presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 9.2 sostituire le parole: «possono richiedere la», con le seguenti: «si avvarranno della».

9.2/1

NOCI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale subemendamento.

COLOMBO VITTORINO (L.), *relatore*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento proposto e, dopo aver ascoltato le argomentazioni del Ministro, esprimo anch'io parere favorevole all'emendamento 9.2, così corretto.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Per quanto riguarda il subemendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, poichè il subemendamento poc'anzi proposto ha la funzione di rendere più chiara la lettera della norma è chiaro che non esiste da parte del nostro Gruppo nessuna perplessità al riguardo. Tuttavia sorge un problema, che è quello dell'insistenza in questo emendamento 9.2 sull'esigenza di costituire, all'interno di questa utilizzazione della Guardia di fi-

nanza, un corpo o contingente, come qui viene definito, *ad hoc*. Ora, io credo che sarebbe molto più utile offrire agli ispettori del Nucleo la potestà di avvalersi in senso ampio e generico della Guardia di finanza che non quella di dotarli della collaborazione di un corpo *ad hoc*, che — e qui entro nella cronaca di questi giorni — vista una certa voracità da parte del corpo della Guardia di finanza nella moltiplicazione dei propri contingenti, rischierebbe di fornire un argomento perchè alle ultime migliaia di assunzioni se ne aggiunga adesso un'altra trentina. Io credo che il segnale che noi dobbiamo dare in questa direzione debba essere quello, come viene ripetutamente e reiteratamente detto all'interno di quest'Aula un po' da tutti i Gruppi politici quando si parla di efficienza della pubblica amministrazione (e viene detto in particolar modo dal Governo), di ottenere un recupero di efficienza e di produttività degli attuali contingenti della pubblica amministrazione e non di offrire argomenti perchè si possa in qualche misura predisporre le condizioni per un ulteriore aumento numerico.

Pertanto, vorrei suggerire al presentatore la possibilità di concludere l'emendamento, subemendato, alle parole: «Guardia di finanza».

In via subordinata, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 9.2.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, sono notoriamente ostile alla creazione di corpi di polizia, sia pure diversificati nelle loro funzioni: per naturali tendenze centrifughe, diventano corpi separati. Questa è la ragione di fondo per cui sono contrario alla creazione di corpi di polizia.

Tuttavia, a me pare che in questo caso non si tratti di una questione riguardante un corpo o un qualcosa che sia differenziato dal punto di vista organico. A mio avviso, riconosciuta l'esigenza di far riferimento eventualmente alla collaborazione della Guardia

di finanza, si riconosce di dover porre un limite al ricorso numerico dei soggetti già facenti parte della Guardia di finanza nel massimo di trenta unità. In questo caso non si crea quindi un corpo separato, una polizia particolare; semmai si dice che gli ispettori, nell'esercizio dell'attività di verifica, fanno ricorso alla Guardia di finanza che mette a disposizione un contingente nel limite massimo di trenta unità. A me sembra che non vi sia niente di preoccupante, di deviante o straordinario in tale dizione.

Voterò pertanto a favore dell'emendamento 9.2, così letto ed interpretato.

PRESIDENTE. Senatore Noci, vuole rispondere alla richiesta avanzata dal senatore Massimo Riva?

NOCI. Sì, signor Presidente. Vorrei anzitutto ringraziare il senatore Riva per l'approfondimento che ha voluto fare su questo comma. Poichè l'intendimento non è quello di un ulteriore aumento di personale presso la Guardia di finanza, riconoscendo invece l'esigenza di un contingente massimo e non minimo, ritengo che la cosa valga la pena di essere presa in considerazione, per cui l'emendamento ha valore così come proposto, con la correzione apportata dal subemendamento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, se l'interpretazione che deve essere data alla norma è quella data testè dal senatore Garibaldi, credo che ciò debba indurre a votare contro l'emendamento in esame. È evidente infatti che in determinate occasioni le necessità possono essere anche superiori ai trenta uomini ai fini di un determinato intervento.

A me pare che sia sufficiente la formula generica della possibilità del Nucleo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.

Quindi, se il presentatore non limita il proprio emendamento alla prima parte, insi-

sto anch'io per la votazione per parti separate dell'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 9.2/1, presentato dal senatore Noci.

È approvato.

Da parte del senatore Massimo Riva è stata avanzata la richiesta, appoggiata dal senatore Covi, di votare per parti separate l'emendamento 9.2.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Noci, nel testo emendato, fino alle parole «Guardia di finanza».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 9.2.

È approvata.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e della allegata tabella:

Art. 10.

(Servizio centrale degli affari generali e del personale)

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

« Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

- a) ufficio I: affari generali;
- b) ufficio II: amministrazione del personale;
- c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore».

2. È soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505.

3. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

« 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati ».

4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA V

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E CONSIGLIERI ECONOMICI				
C	Dirigente generale	7	{ Direttore generale e Direttore servizio centrale	2
			{ Consigliere ministeriale	5
D	Dirigente superiore	9	{ Vice Direttore generale e Vice Capo servizio centrale	3
			{ Capo ufficio organizzazione	1
			{ Consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione e Capo ufficio equiparato	27
		43		43

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 11.

(Aumento delle dotazioni organiche)

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle A, B, C e D allegate al decreto ministeriale 13 mar-

zo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, è incrementato come segue:

a) nella ex carriera direttiva di 34 unità, di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;

b) nella ex carriera di concetto di 33 unità della VI qualifica funzionale;

c) nella ex carriera esecutiva di 28 unità della IV qualifica funzionale;

d) nella ex carriera ausiliaria di 12 unità, di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza:

È approvato.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Al maggior onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 4.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1986-1990, per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dello stesso bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 800 milioni per l'anno 1987 e a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e a lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi»; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1987-1991 per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dello stesso bilancio triennale al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi».

12.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Si tratta di un emendamento puramente formale per collegare la copertura al fatto che l'entrata in vigore della legge non si avrà che con l'anno 1987 e per tener conto delle somme rese disponibili per lo stesso anno dalla legge finanziaria. C'è quindi una piccola riduzione di finanziamento per il 1987, che d'altra

parte tiene conto dell'avvio graduale della legge, e la copertura riconfermata per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO VITTORINO (L.), relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BOLLINI.** Voglio soltanto dichiarare, per le ragioni illustrate nel corso del dibattito, che la mia parte non voterà a favore di questo disegno di legge ma si asterrà.

CAROLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CAROLLO.** Pochissimi minuti, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo democristiano. Credo che al riguardo sia obbligatorio sottolineare che il disegno di legge migliora il meccanismo fino ad oggi esistente.

Non mi soffermo su questo punto, anche se i colleghi possono ben ricordare che, secondo il meccanismo adottato nel 1982, il lavoro del Nucleo non è stato estremamente produttivo ed entusiasmante: si spera quindi che con il nuovo meccanismo esso possa diventare utile e produttivo.

Visto che sono stati fatti discorsi in relazione alla natura del Nucleo, al suo rapporto

con il Governo e quindi con l'autorità politica, non posso, sia pure telegraficamente, fare a meno di dire che in proposito è stato fatto un passo avanti ai fini della individuazione della caratterizzazione dello stesso. I componenti del Nucleo, infatti, non sono scelti per volontà soltanto di questo o quel Ministro, ma sono scelti preventivamente da un comitato che seleziona ed individua i tecnici, in base alla loro cultura e alla loro esperienza. Esiste pertanto un distacco dalle inclinazioni politiche nella scelta dei tecnici e vi è una sottolineatura molto significativa del fatto che i componenti del Nucleo avranno stimoli e impegni più di carattere tecnico che non politico di base.

Sono stati altresì precisati i rapporti tra questo Nucleo ed il Governo, ma è necessario che al riguardo dica che il senatore Bollini, presentatore degli emendamenti, la sinistra tutta, in definitiva, con alcune proposte di modifica che abbiamo votato sul piano tecnico, hanno voluto sostanzialmente raggiungere un risultato politico uguale, vale a dire il lento svuotamento degli organi governativi (Ministero del bilancio, Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio, CIPE) al fine di attribuire al Nucleo tecnico di valutazione poteri autonomi decisionali, che possano diventare anche poteri decisionali di carattere esecutivo-amministrativo.

Ciò non sorprende se riferito a coloro che hanno interesse a che il potere politico sia gradualmente svuotato di ogni e qualsiasi possibilità decisionale e a che tale possibilità decisionale sia trasferita, sia pur gradualmente e talvolta sotterraneamente, ad altri organismi, in questo caso il Nucleo tecnico. Tutto questo è noto ed è evidentemente conforme all'indirizzo che non possono non seguire i colleghi dell'opposizione.

Ciò non significa, però, che da parte nostra si voglia sostenere la politicizzazione delle scelte e delle decisioni. Infatti, da parte nostra si vuole, sì, che l'organismo politico non sia estraneo, si vuole, sì, che il Parlamento non diventi un organo amministrativo, ma nello stesso tempo si vuole un'armonizzazione tra quanto sul piano tecnico e scientifico viene indicato come giusto e quanto poi la responsabilità politica ha il dovere di eseguire o meno. D'altra parte, se così non fosse,

che ragione avremmo di avere un Governo e un Parlamento, dal momento che non dovrebbero avere poteri esecutivi, ma soltanto rappresentativi e d'immagine in quanto i poteri decisionali effettivi dovrebbero essere di altri organismi, più o meno sotterraneamente costituiti, ma sostanzialmente dotati di poteri entro i quali magari anche le opposizioni possono avere le loro possibilità decisionali, pur senza assumersi le responsabilità politiche, la qualcosa non riguarda la democrazia quanto piuttosto l'antidemocrazia.

Queste sono le ragioni per cui il Gruppo democristiano vota a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge in esame, con l'auspicio che il provvedimento possa avere un *iter* sollecito in modo che il Nucleo di valutazione degli investimenti possa entrare al più presto in funzione, anche in relazione ai compiti che gli sono affidati in ordine agli stanziamenti per l'esercizio 1986, incrementati notevolmente con la legge finanziaria 1987.

È infatti necessario uscire al più presto da quella stasi di attività che ha caratterizzato il Nucleo a seguito delle polemiche determinatesi negli anni scorsi e che hanno portato ad uno sfaldamento progressivo del Nucleo e soprattutto alla diminuzione di quella motivazione che certamente è essenziale in una attività che la presuppone intimamente, un'attività cioè che deve essere motivata dal fatto che l'utilità della propria opera abbia una certa influenza e una certa capacità di indicazione agli organi politici che devono prendere poi le decisioni definitive.

Il Gruppo repubblicano condivide altresì la soluzione che è stata assunta in ordine alla commissione per la spesa pubblica, con il mantenimento della sua istituzione presso il Ministero del tesoro, pur operando sulla base delle direttive che vengono date dal

CIPE per i compiti previsti dall'articolo 9 del decreto.

Avrà il nuovo Nucleo una vita meno tormentata di quella che ha avuto in passato? Noi lo auspichiamo vivamente, perchè l'intuizione politica che ha portato alla costituzione del Nucleo di valutazione è certamente valida al fine di poter varare sollecitamente progetti immediatamente eseguibili, sulla base di considerazioni tecniche efficienti di cui l'organo politico deve tener conto nelle proprie decisioni. (*Applausi dal centro-sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, voglio annunciare l'astensione che il Gruppo esprimerà, in sede di votazione finale, rispetto al disegno di legge.

C'è l'obbligo, però, da parte mia, di precisare i punti e le motivazioni di una tale decisione. Infatti, quando la Commissione è stata investita dell'esame del provvedimento che la Camera dei deputati ci aveva trasmesso, è sorto un dibattito estremamente interessante, che è stato aperto da una relazione veramente eccezionale, sotto il profilo della problematica e degli aspetti vari che sorsero dalle singole norme, da parte del relatore, senatore Vittorino Colombo. La discussione in Commissione è stata veramente molto approfondita ed esaltante, anche perchè è emerso quel particolare problema che tutti quanti noi parlamentari sentiamo, cioè quello della necessità assoluta di avere un organo neutrale, a mezza strada tra il potere legislativo e quello esecutivo, che possa assicurare a tutti non solo la neutralità del giudizio, ma anche quei dati e quegli elementi che allo stato attuale non sono assolutamente a nostra disposizione.

C'è anche il problema, sollevato dal relatore Vittorino Colombo, dando dimostrazione di come bisogna svolgere la funzione di relatore, cioè porsi nelle condizioni di obiettività assoluta, indipendentemente dalla collocazione se di maggioranza o di minoranza del

parlamentare relatore, che si ritiene non più possibile, in una logica democratico-istituzionale, che il potere legislativo, anche per il controllo della spesa pubblica, debba rivolgersi e mutuare, secondo le sue definizioni, i termini e gli elementi dal potere esecutivo, in una condizione di evidente soggezione, che purtroppo si è verificata, senza colpa di alcuno e non è colpa certamente del Ministro. Questa è la realtà alla quale andava posto rimedio.

In questo senso, la nostra proposta è stata quella di passare immediatamente all'approvazione del Nucleo di valutazione e della sua nuova regolamentazione soltanto per dar luogo agli impegni di spesa previsti dalla finanziaria, che, come tutti sapete, erano bloccati in ragione, mi pare, di 1.500 miliardi, in quanto il Nucleo di valutazione è elemento indispensabile per mettere in movimento una così ingente cifra. Proponevamo però di stralciare tutto il resto, anche qualche materia non propria, come la regolamentazione della segreteria generale della programmazione economica, in attesa di poter affrontare questo argomento più ampio che ci avrebbe portato veramente a conciliare le esigenze del potere legislativo con il dovere di ufficio del potere esecutivo in relazione ai conti consuntivi delle spese dello Stato.

Poichè questo non è stato, poichè, nonostante l'apertura veramente eccezionale della relazione del senatore Vittorino Colombo, per ragioni di Governo, per ragioni di maggioranza e anche per ragioni di equilibrio tra le due Camere — questa complicata esigenza di un bicameralismo perfetto che evidentemente non regge più, perchè le valutazioni possono essere differenziate tra le Camere e allora bisogna trovare un punto di raccordo che è sempre di compromesso — tutto questo non si è raggiunto, la nostra scelta non può andare più in là dell'astensione dal voto.

NOCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. Illustrerò molto brevemente le ragioni che motivano il voto favorevole del

Gruppo socialista al disegno di legge sul Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Riteniamo che questo provvedimento abbia determinato un equilibrio tra le scelte di carattere politico ed il primato che la politica deve avere e un dovuto riconoscimento alle scelte di carattere tecnico e programmatico, valorizzando in ciò anche la funzione del Parlamento. Siamo perfettamente d'accordo con quest'impostazione anche perchè essa fa *tabula rasa* delle polemiche sorte non molto tempo fa che erano alla base di posizioni che mettevano in dubbio la trasparenza di alcune scelte; in realtà si trattava di polemiche così pretestuose da non aver valore.

Il voto favorevole del Gruppo socialista è tale ed è convinto non solo per il maggiore approfondimento compiuto nell'ambito della Commissione e dell'Aula del Senato con la ricollocazione della commissione per la spesa pubblica presso il Ministero del tesoro, ma perchè si è veramente evidenziato ciò che era nella testa di tutti, ossia un giusto equilibrio tra potere politico e doverose scelte di tecnica su basi programmatiche, mentre prima tutto ciò era considerato diversamente ed il primato sembrava quasi affidato alla tecnocrazia in maniera assolutamente inutile.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in esame. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente e colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'approvazione di questo disegno di legge. Devo però soggiungere immediatamente che la nostra approvazione è consapevole di essere in larga misura un atto di fiducia: infatti questo disegno di legge non risolve tutti i problemi che erano nell'animo dei suoi primi promotori, ossia dei colleghi appartenenti al Gruppo della Sinistra indipendente della Camera dei deputati.

Riconosciamo tuttavia che passi avanti in

termini di trasparenza e di regole del gioco più corrette si fanno. Si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto fare di più. Naturalmente trovo singolare, ma non posso che prenderne atto, che noi ci si trovi a votare a favore, con le motivazioni che poi preciserò, accanto a Gruppi che votano a favore con motivazioni logicamente opposte alle nostre. Ad esempio, poco fa ho sentito il senatore Carollo annunciare il voto favorevole del suo Gruppo a questo provvedimento in forza del fatto che nello stesso si è riusciti a fare argine contro — mi è parso di capire — una sorta di processo di sovietizzazione (o qualcosa di simile) del sistema che le sinistre avrebbero proposto per il fatto stesso di chiedere l'inserimento di elementi di maggiore professionalità, di maggiore scientificità, di maggiore trasparenza in alcune scelte di programmazione economica.

Il nostro Gruppo non ha comunque difficoltà a votare a favore del provvedimento al nostro esame, anche accanto a simili valutazioni. Se mi consente il senatore Carollo, vorrei cogliere con un po' di garbata ironia un aspetto di certe sue valutazioni che è da parte mia condivisibile. Mi sembra infatti che esse possano intendersi come la constatazione di una incompatibilità tra la gestione politica, così come attuata da questo Governo e da questa maggioranza, e quegli elementi di professionalità, tecnicità e trasparenza di cui parlavo. In effetti, sotto questo aspetto, non posso che concordare con il senatore Carollo e con i suoi timori che confrontarsi con un livello superiore di tecnicità, di professionalità, di trasparenza possa creare imbarazzi ai ministri di questa maggioranza.

Per uscire dall'ironia, tuttavia, devo dire che una delle essenziali ragioni che ci portano ad avere riserve nei confronti dei risultati a cui si perverrà con questa disciplina è l'invocazione del Ministro al senso di responsabilità del Governo. Infatti noi sappiamo, al di là di vecchie polemiche, che il problema non è quello di dibattere in questa Aula del rapporto dialettico tra politica e tecnica e del primato dell'una sull'altra. Il problema è molto più semplice: è quello di stabilire se determinati investimenti debbano essere de-

cisi attraverso criteri prefissati rispetto alle decisioni o attraverso criteri mobili e discrezionali, dove il problema, così ingigantito qua dentro, del rapporto fra il momento tecnico e il momento politico, non c'entra assolutamente niente.

Si tratta solo di un problema di correttezza e di trasparenza, perchè c'è sempre il rischio della confusione della carte, cioè quello che, quando si cambiano in corsa le regole del gioco, poi diventa facilissimo inserire dei parametri non in forza della loro validità oggettiva, ma in forza del fatto che, riferendosi a certi parametri piuttosto che ad altri, si hanno determinati risultati. Quindi si guarda al risultato specifico per poi risalire dal risultato al parametro. Queste sono le operazioni che sono state condotte nel passato e che hanno suscitato le note polemiche attorno alle decisioni del Nucleo.

Noi riteniamo che si stia facendo un passo avanti con questo disegno di legge e perciò lo approviamo, anche perchè — e qui vengo ad una polemica di questi giorni — siamo convinti che il problema della correttezza e della trasparenza nella pubblica amministrazione non può e non potrà mai essere risolto soltanto sul terreno delle regole più stringenti e delle tecniche legislative. Può e deve essere risolto solo su un terreno principale, che è quello dell'autodisciplina in termini di correttezza da parte dei gestori politici.

Devo dire che lo spettacolo che il Governo e la maggioranza offrono al riguardo in queste settimane rappresenta il principale elemento di dubbio e di riserva da parte nostra anche nei confronti di questo disegno di legge. Ma lo superiamo per un ennesimo atto di fiducia e speriamo che, affidando ai tecnici maggiori protezioni legislative, essi potranno in questo modo riuscire a correggere i vizi della classe di Governo.

Devo dire che invece, in maniera più interessante e anche importante, il tema del rapporto tra tecnica e politica è stato introdotto in questa Aula durante la discussione dal relatore, nel momento in cui, constatando il tipo di problemi che noi si andava a risolvere con questo disegno di legge, in funzione di una migliore trasparenza e di una migliore efficacia dell'azione del Gover-

no, ancor più evidente si mostrava la debolezza sullo stesso terreno dell'altro potere costituzionale e cioè del potere legislativo. Vi è stata al riguardo in 5^a Commissione una discussione laboriosa, importante e approfondita. È vero, come ha richiamato il relatore — e do atto anch'io insieme a lui al senatore Ferrari-Aggradi, presidente della 5^a Commissione, di aver svolto un ruolo importante in tal senso — che la Commissione ha svolto un compito di stimolo. Però questo compito — mi sia consentito dire — si è perso a un certo punto per la strada, perchè i Gruppi che avevano manifestato grandi volontà di iniziativa, di tempestiva iniziativa al riguardo, poi si sono — come dire — dispersi.

Quindi, siccome io non credo che le affermazioni del relatore meritino di essere disperse, nel concludere questa dichiarazione di voto voglio ricordare ai Gruppi presenti in Aula e ai Gruppi che hanno partecipato ai lavori del Sottocomitato della 5^a Commissione che il Gruppo della Sinistra indipendente ha predisposto, per quanto riguarda il problema dell'ufficio del bilancio al servizio del Parlamento e in particolare della 5^a Commissione, una precisa e articolata proposta di modifica del Regolamento, che sarà al più presto inviata alla Presidenza, nella speranza che possa avere un *iter* rapido e tempestivo. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro» (1744) *(Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro», già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto, Balzardi, Cavigliasso, Contu, Zambon, Zuech; Cristofori, Garavaglia, Mancini Vincenzo, Zambon, Zaniboni, Aiardi, Andreoli, Armellin, Augello, Balestracci, Bianchi, Borri, Briccola, Brocca, Caccia, Carlotto, Cattanei, Cirino Pomicino, Citaristi, Contu, Ferrari Silvestro, Fiori, Fornasari, Foti, Garocchio, Grippo, Ianniello, Lucchesi, Merloni, Perrone, Picano, Quarenghi, Quieti, Rocelli, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Scaiola, Sedati, Sinesio, Zarro, Zoppi, Zuech; Martinat, Valensise, Abbatangelo, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tatarella, Boetti Villanis Audifredi, Muscardini Palli; Francese, Barbera, Belardi Merlo, Birardi, Cerrina Feroni, Danini, Gasparotto, Loda, Lodi Faustini Fustini, Lops, Montessoro, Macciotta, Pallanti, Pochetti, Ricotti, Sama, Sanfilippo; Ferrari Marte, Barbalace, Zavettieri, Cresco, Colzi, Fiandrotti, Fincato, Grigoletto, Alberini, Lenoci; Rallo, Valensise, Sospiri; Righi, Bodrato, Gitti, Citaristi, Bianchini, Falcier, Savio, Sangalli, Viscardi, Anselmi, Astori, Azzaro, Azzolini, Balestracci, Bianchi di Lavagna, Bonetti, Carrus, Coloni, Corsi, Ferrari Silvestro, Franchi Roberto, Garavaglia, Lussignoli, Moro, Nicotra, Orsenigo, Patria, Portatadino, Rebullà, Radi, Ravasio, Rosini, Rossattini, Sanza, Silvestri, Zampieri, Andreoli, Astone, Augello, Armellin, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Borri, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Casini Carlo, Contu, Dal Maso, D'Acquisto, Ferrari Bruno, Fiori, Zuech, Fontana, Fornasari, Foti, Garocchio, Ianniello, Lattanzio, Lega, Ligato, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi,

Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Mora, Napoli, Nenna D'Antonio, Pasqualin, Perrone, Perugini, Zoso, Quietì, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rocelli, Rubino, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Santuz, Saretta, Sinesio, Sorice, Stegagnini, Sullo, Vincenzi, Viti, Zambon, Zolla, Zoppi; Belardi Merlo, Francese, Bianchi Beretta, Balbo Caccarelli, Amadei Ferretti, Badesi Polverini, Bochicchio Schelotto, Bonetti Mattinzoli, Bosselli, Bosi Maramotti, Bottari, Calvanese, Cappelletti Pallini, Ceci Bonifazi, Cocco, Codrignani, Colombini, Cominato, Dignani Grimaldi, Fagni, Filippini, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Levi Baldini, Lodi Faustini Fustini, Mainardi Fava, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Pedrazzi Cipolla, Scaramucci Guaitini, Trebbi Aloardi, Umidi Sala; Rossi di Montelera.

Prima di iniziare la discussione, devo comunicare agli onorevoli colleghi che il Ministro del lavoro, onorevole De Michelis, non potrà partecipare ai nostri lavori in quanto impegnato in una riunione del Consiglio di gabinetto e sarà rappresentato dal sottosegretario, onorevole Borruso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sia consentito in premessa di esprimere rammarico perchè un argomento così importante e che interessa milioni di persone ha dovuto subire la sorte di essere trattato a fine seduta alla vigilia dell'apertura della sessione di bilancio. È importante però che si discuta questo provvedimento, che è in gestazione da oltre nove anni.

Sono infatti oltre nove anni che si discute sull'esigenza di dare una nuova organizzazione giuridica al mercato del lavoro per superare l'anacronistica legislazione del 1949, la quale regolava la materia in modo parziale e burocratico, come mera registrazione dei disoccupati e redistribuzione delle occasioni di impiego e, quindi, la regolava in modo inefficace, soprattutto rispetto alle esigenze di una società moderna in cui l'economia è

sottoposta a notevoli e rapidi mutamenti sotto l'incalzare delle scoperte tecniche e scientifiche e, conseguentemente, delle modifiche della composizione stessa del mercato del lavoro sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Per queste inadeguatezze della legge ancora in vigore è venuta sempre più affermandosi una pratica di evasione delle norme vigenti del collocamento con l'esautorazione del ruolo pubblico da esso espresso. La stessa relazione del senatore Giugni lo afferma dove dice che le assunzioni numeriche sono ormai ridotte a poco meno del 10 per cento sul totale degli avviamenti al lavoro e, quindi, si è stabilita una ineffettività della normativa che era prevista dalla legge del 1949.

La realtà che viviamo, con il manifestarsi di nuovi equilibri tra i diversi settori economici, la nascita di nuove professionalità, l'assunzione di nuovi valori di vita, che pongono il lavoro alla base dell'affermazione della personalità ed anche problemi nuovi fra tempo di vita e tempo di lavoro, tra tempo di lavoro e tempo libero, l'inserimento impetuoso delle donne e la questione drammatica della disoccupazione in particolar modo meridionale, la contraddizione sempre più presente in tutti i paesi industrialmente avanzati fra la rivoluzione tecnologica e l'occupazione pongono l'esigenza di un salto di qualità nell'organizzazione giuridica del mercato del lavoro, nel senso che non è più possibile avere strumenti e servizi che abbiano l'unico scopo di registrare e redistribuire. Occorre, invece, avere un governo attivo del mercato del lavoro, concepito come azione di promozione dell'impiego, con una gestione dinamica e globale dei vari aspetti e dei momenti in cui si esprime la domanda e l'offerta.

Compiere questa scelta, che si impone, se si vuole aiutare lo sviluppo di una politica di occupazione, non significa procedere, come vuole la Confindustria, verso una deregolamentazione selvaggia del mercato del lavoro per affidare tutto, come si suol dire, a un libero gioco del mercato; questa tesi è sostenuta anche oggi su un quotidiano dal direttore della Confindustria, dottor Annibaldi.

Credo che l'esperienza di questi anni abbia

già abbondantemente dimostrato che le leggi di mercato, la spontaneità, da sole, non sono in grado di determinare un giusto equilibrio tra domanda e offerta e favorire al massimo l'occupazione. Lo testimoniano del resto, credo, onorevole Sottosegretario, le cifre della disoccupazione e la proiezione delle cifre dell'85 rispetto all'86, rispetto all'87, rispetto al prossimo decennio, se non interverranno elementi correttivi, elementi a modifica di questa situazione.

Siamo già all'11 per cento di disoccupati sul complesso delle forze di lavoro, circa 3 milioni se consideriamo gli oltre 400.000 in cassa integrazione, e siamo, nella Comunità europea — perchè è un problema presente al livello della Comunità europea — ad oltre 16 milioni di disoccupati.

Se disaggregiamo poi queste cifre, vediamo che l'incidenza maggiore è delle donne (17,3 per cento, sempre secondo dati ISTAT del 1985), dei giovani dai 14 ai 29 anni (26,1 per cento) e vediamo — il fatto grave per la nostra realtà — la spaccatura in due del nostro paese, con la drammaticità della disoccupazione presente nel Mezzogiorno che raggiunge il 14,7 per cento.

Dobbiamo dire quindi che la disoccupazione di massa è la più grande e drammatica contraddizione del capitalismo moderno, che occorre perciò invertire questa tendenza mettendo in campo una coraggiosa azione riformatrice e una molteplicità di iniziative che consentano l'affermarsi di una politica per l'occupazione.

Certo, il presupposto fondamentale è l'avvio di una politica di sviluppo economico che affermi una nuova qualità dello sviluppo stesso, politica che, sino ad ora, non abbiamo intravisto negli atti del Governo e della maggioranza, che non intravediamo neanche nella nuova legge finanziaria che discuteremo tra alcuni giorni, nei provvedimenti paralleli sino ad ora annunciati, ma ancora da presentare.

La nuova organizzazione giuridica del mercato del lavoro deve rispondere a questa necessità: avere un governo attivo per l'impiego, che riporti ad unità il mercato del lavoro stesso e che sappia muovere in modo coordinato tutte le leve di intervento, che

abbia il servizio di avviamento, che sviluppi le leggi di sostegno, che sostenga la contrattazione finalizzata all'occupazione, che determini una nuova qualificazione della formazione professionale in rapporto alle nuove professionalità. È necessario che si stabilisca una politica diversa dei sostegni al reddito nel periodo di inoccupazione, superando l'attuale situazione, che vorrei definire assurda, quella per cui si danno 800 lire al giorno come sussidio di disoccupazione ordinaria. Così pure è necessario che si stabiliscano dei criteri nuovi per la mobilità e l'uso della cassa integrazione.

Ora, ci sorge una prima domanda: risponde a questo obiettivo il disegno di legge n. 1744 al nostro esame? Noi dobbiamo dire con molta fermezza che non risponde a questo bisogno, che non risponde a questa necessità e questo nonostante i notevoli miglioramenti apportati al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati nel corso del dibattito e del confronto che si è svolto nella Commissione lavoro del Senato.

Siamo ancora in presenza di un provvedimento estremamente parziale, che non unifica il mercato del lavoro, che non si muove in un quadro coordinato delle iniziative per l'impiego ma ancora in modo frammentario, creando nuovi segmenti, senza aver il coraggio di innovare radicalmente per rendere duttile, flessibile il mercato del lavoro, per avvicinare quindi la domanda all'offerta, e che soprattutto non sa dare risposte all'esigenza di riaffermare nella società moderna in cui viviamo, industrialmente avanzata — come si dice oggi — il ruolo pubblico per una gestione attiva e dinamica del mercato del lavoro.

Con il provvedimento al nostro esame ci si limita ad introdurre nuovi elementi di organizzazione del servizio per l'impiego, ma non si affrontano le questioni pregnanti delle nuove procedure di avviamento, della disciplina della mobilità, della garanzia dei redditi durante il periodo di disoccupazione, del ruolo e dell'azione delle organizzazioni sindacali, degli orientamenti per la formazione professionale.

L'unica questione che si voleva affrontare (e in questa direzione spingeva la Confindu-

stria e su questo ancora oggi il dottor Annibaldi insiste) era quella di stabilire un reticolo di regole che consentissero il ricorso generalizzato alla richiesta nominativa, determinando un vero e proprio — io lo chiamo così — «colabrodo», che avrebbe aperto le porte alla completa ingovernabilità, con tutte le conseguenze sociali e democratiche immaginabili.

A questo tentativo noi ci siamo opposti ed abbiamo dichiarato, invece, una nostra disponibilità ad affrontare in termini diversi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente i problemi dell'avviamento al lavoro, per essere più rispondenti alla realtà nuova che ci deriva dalle modifiche che sono intervenute non solo sul piano economico ma anche sul piano della composizione quantitativa e qualitativa dello stesso mercato del lavoro, cioè procedendo in modo innovativo con regole che, aprendo alla richiesta nominativa, salvaguardassero però una percentuale per le chiamate numeriche per tutte le fasce più svantaggiate dei lavoratori; i lavoratori in mobilità, le donne, i lavoratori di una certa età, i lavoratori di bassa professionalità e altri soggetti in rapporto alle diverse realtà del mercato del lavoro.

Questa nostra disponibilità, questa nostra fermezza nel respingere questa apertura «selvaggia» alla richiesta nominativa hanno portato il Ministro a ritirare gli articoli 11, 12, 13 e 18, con l'impegno di presentare un provvedimento a parte per le procedure di avviamento, insieme a quello per le regole sulla mobilità.

Sollecitiamo quindi questo provvedimento parallelo per riuscire a completare questo disegno nuovo di intervento sul mercato del lavoro.

Ho richiamato prima, onorevoli colleghi, il fatto che il provvedimento che stiamo discutendo è stato significativamente modificato rispetto al testo pervenutoci dalla Camera. Ciò — devo sottolinearlo — è il frutto del proficuo confronto che si è svolto nell'11^a Commissione, ed il merito va alla disponibilità del Presidente della Commissione, di tutte le forze politiche che hanno con noi concorso a determinare queste modifiche, ma soprattutto — mi sia consentito — alla

nostra iniziativa che si è concretizzata nella presentazione di numerosi emendamenti, molti dei quali sostanzialmente accolti.

Mi preme qui richiamare alcune delle questioni che sono state poste: la prima riguarda l'organizzazione circoscrizionale del collocamento per tutti i settori, pur nella salvaguardia delle peculiarità del settore agricolo, come affermato dagli articoli 1 e 2 del provvedimento al nostro esame.

La seconda concerne la più precisa determinazione del ruolo delle commissioni regionali per l'impiego (che devono essere dirette politicamente dal Ministro o in sua vece dal Sottosegretario o, se questi non sono in grado di presiederle e convocarle, dal rappresentante della regione) come strumenti di programmazione del governo reale del mercato del lavoro. Questo l'abbiamo affermato negli articoli 4 e 5.

In terzo luogo, è emersa la necessità di un sistema nazionale per l'analisi e lo studio dell'andamento delle forze di lavoro per avere una conoscenza reale ed univoca dei fenomeni e delle tendenze che si manifestano. Qui navighiamo — credo che chi si interessa a queste cose lo sa — in una miriade di dati tra di loro contrastanti perchè un sistema di rilevamento è fatto a campione, un altro è fatto a tappeto, altri dati provengono dagli uffici provinciali del lavoro, ma non combinano mai; bisogna avere invece una struttura seria che sappia conoscere la realtà così come si manifesta concretamente per fare una analisi che sia da supporto alle iniziative che si devono intraprendere per far fronte alle necessità che stanno di fronte a noi e quindi favorire lo sviluppo dell'occupazione.

In quarto luogo ricordo la costituzione su tutto il territorio nazionale, superando la precarietà della sperimentazione, delle agenzie per l'impiego quali strumenti delle commissioni regionali per l'impiego, per favorire lo sviluppo dell'occupazione attivando tutte le iniziative possibili sul piano promozionale, della formazione professionale mirata, per avvicinare la domanda all'offerta e superare quell'esperienza certamente non positiva proprio per lo stato di precarietà che ci derivava dall'esperimento pilota della legge n. 140.

Infine un fatto di grande rilevanza è l'introduzione per la prima volta nella legislazione di nuove norme per l'assunzione nella pubblica amministrazione, per i livelli funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo, del principio del superamento del concorso per fare riferimento alle liste ordinarie di collocamento e quindi ad una semplice selezione. È un fatto innovativo di grande valore sollecitato anche da una forte iniziativa popolare che solo a Roma ha raccolto 60.000 firme e che si è tradotta poi nella presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare. Credo sia un fatto di grande rilevanza che porterà ad essere più efficiente l'insieme della pubblica amministrazione e aiuterà a non disperdere risorse ed energie come avviene oggi con i concorsi, con i costi ed i disagi che tutti conosciamo.

Abbiamo operato anche per togliere dal provvedimento altre norme che rappresentavano elementi negativi, come la costituzione di cooperative di formazione professionale o la modifica dell'*ex* articolo 25 che fissava per legge il salario degli apprendisti intaccando così il diritto alla libera contrattazione fra le parti.

Rimane certamente ancora all'interno della legge una norma che non soddisfa, che può dare l'avvio ad un contenzioso notevole, che è l'articolo 22 laddove si fa riferimento al ricorso al lavoro a tempo determinato estendendone la possibilità in deroga a quanto prescritto dalla legge n. 230 dell'aprile 1962.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra di avere esposto in modo sufficientemente ampio le nostre osservazioni e considerazioni sul provvedimento in esame e, nell'avviarmi alla conclusione, voglio ribadire il fatto che siamo ancora in presenza di un provvedimento parziale il quale però potrà produrre risultati positivi se ad esso faranno seguito quei provvedimenti paralleli che il Governo si è impegnato a presentare in materia di mobilità, di cassa integrazione e sostegno dei redditi, di riordino della fiscalizzazione, di alleggerimento del costo del lavoro di oneri impropri e se a ciò si aggiungerà una politica più elevata e moderna di formazione professionale e soprattutto una

politica economica per una nuova qualità dello sviluppo, destinando a ciò risorse pubbliche più cospicue.

L'ultima considerazione che voglio fare è che auspico che questo provvedimento abbia un *iter* rapido, ma soprattutto che vi sia da parte del Ministero un adeguamento della sua struttura per gestire questa legge. Abbiamo, infatti, il forte dubbio che se non si procede in direzione del riordino del Ministero del lavoro, potenziandone e qualificandone gli organici, nonchè avviando un processo di informatizzazione per moderni e tempestivi servizi, non si possa avviare un processo diverso di governo del mercato del lavoro. Al riguardo, basta conoscere la situazione in cui versano gli uffici provinciali del lavoro e gli uffici di collocamento.

Ecco quindi che noi ci auguriamo — e per questo lavoreremo — che si superi questo stato di cose, al fine di avviare una politica attiva di governo del mercato del lavoro e rispondere così alle aspettative del paese in termini positivi. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sulla questione del mercato del lavoro si è risolta sempre in un confronto e in uno scontro tra le parti sociali e le forze politiche nel nostro paese.

Pertanto, anche su questo disegno di legge — come diceva poc'anzi il senatore Vecchi — vi è stato qui al Senato un confronto serrato, che ha portato ad una rielaborazione dell'originario disegno di legge, che in pratica porta avanti alcune questioni fondamentali, quali quelle delle commissioni regionali per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e dell'osservatorio nazionale. Sono questi, infatti, i punti fondamentali di questo disegno di legge.

Devo però osservare — questione che abbiamo peraltro già sollevato in Commissione lavoro e che si è rilevata — che non corrisponde al vero il fatto che con questo disegno di legge non si colpisce alcunchè.

Innanzitutto, con questo disegno di legge il

collocamento generale e quello agricolo in particolare vengono manomessi ed anche di parecchio. Scompare, infatti, parte importante della specificità agricola, che è e rimane ancora questione di grande interesse per il paese in generale, ma soprattutto per il Mezzogiorno. Le commissioni comunali di collocamento agricolo, che erano uno dei punti di forza della legge n. 83 del 1970, vengono eliminate e pertanto, una volta approvato questo disegno di legge, non esisteranno più. Le commissioni regionali sono state già eliminate con la legge n. 863, mentre le commissioni provinciali, che saranno ricomposte, non saranno più, come prima, formate da una maggioranza di lavoratori, ma da oggi diventeranno paritetiche.

Possiamo affermare, quindi, che da questa legge il collocamento agricolo viene in parte modificato in peggio. Voglio ricordare a questa Assemblea che prima della legge n. 83 del 1970 vi fu un grande confronto ed uno scontro tra le forze politiche e sociali sulla questione della rappresentanza nelle commissioni comunali, provinciali e regionali di collocamento. In sostanza, quindi, con questa legge il collocamento agricolo fa un passo indietro e perde potere. Gli organismi nuovi che nasceranno a seguito delle norme che stiamo discutendo, come ad esempio le commissioni circoscrizionali e quelle provinciali, non saranno costituiti a maggioranza dai sindacati dei lavoratori, ma saranno organismi paritetici. Perciò noi su una parte di questa legge e specificamente sul collocamento agricolo esprimiamo le nostre riserve e le nostre preoccupazioni, perchè le norme incluse nella legge di riforma del collocamento che stiamo discutendo smantellano — come dicevo — tutta l'impalcatura attuale del collocamento agricolo e non tengono conto del rapporto necessario tra normativa e struttura, tra collocamento generale e specificità del collocamento agricolo e, in particolare, specificità meridionale.

Su questa linea non siamo solo noi ad esprimere perplessità e riserve, ma ci sono anche le organizzazioni sindacali che abbiamo sentito nell'audizione. In seguito abbiamo sentito anche i sindacati di categoria, come la Federbraccianti-CGIL, la FISBA e la

UISBA-UIL. Infatti, le organizzazioni sindacali vanno sostenendo la necessità che le commissioni locali restino in piedi con l'attuale rapporto di forza dei componenti, che vengano istituite, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, ove ne sia evidenziata la necessità, commissioni circoscrizionali agricole in sostituzione di quelle locali. Inoltre osservano che saranno esclusi dalle commissioni regionali per l'impiego i rappresentanti non soltanto dei lavoratori, ma anche delle organizzazioni imprenditoriali, a meno che tali organizzazioni non provvedano ad indicare i nomi in quelle commissioni.

Come vedete, con questa legge non si fa un passo avanti, ma un passo indietro nel settore agricolo. Quindi, come abbiamo sentito anche negli incontri che abbiamo avuto sulla questione del mercato del lavoro e del caporalato nel Mezzogiorno, le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro ci proponevano di arrivare ad elaborare una nuova norma di gestione del mercato del lavoro agricolo, specialmente in alcune aree del nostro paese, in particolare in quelle meridionali, se vogliamo combattere il fenomeno del caporalato.

Vanno definiti ed individuati i bacini di mobilità dell'impiego, istituendo, nell'ambito dei bacini, uffici di coordinamento per l'attuazione della compensazione territoriale di manodopera, potenziando ed attrezzando questi uffici di bacino con le liste di prenotazione e i nuclei ispettivi per combattere il fenomeno dell'evasione contributiva e del caporalato nel Mezzogiorno. Occorre un coordinamento ispettivo dei vari istituti. Gli assessori regionali per l'agricoltura dovrebbero fornire agli ispettorati del lavoro le liste delle aziende che usufruiscono dei vari contributi agevolativi. Perciò diventa urgente e necessario un disegno di legge che affronti tutta la materia della previdenza agricola.

Credo che su tali questioni, al di là dell'approvazione di questa legge, il dibattito debba continuare, partendo proprio dall'indagine conoscitiva che abbiamo fatto sul fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno. Al Sud d'Italia si pone un problema di fondo per quanto riguarda il mercato del lavoro. Voglio soltanto citare alcuni dati per quanto riguarda i

precari in agricoltura. Nel 1983 abbiamo avuto questa situazione: i precari in agricoltura nel Nord erano 114.000, nel centro erano 77.000 e al Sud erano 563.000, di cui 364.000 donne. Anche di qui nasce il problema del caporalato nel Mezzogiorno, un problema che deve essere affrontato con forza. Pensiamo quindi che il Governo si debba impegnare di più su questo problema, in quanto è un fenomeno che va dilagando giorno per giorno. Il collocamento pubblico è messo fuori gioco, non conta più nulla in quest'area. Gli uffici provinciali del lavoro e gli ispettorati in alcune aree meridionali sono sotto organico del 30 per cento. Nel Mezzogiorno l'evasione contributiva va dal 50 all'80 per cento. Ecco lo sfascio del collocamento, la prova che non controllano più niente nel Mezzogiorno!

Il Ministro del lavoro continua a far finta di niente, continua a credere che al Sud tutto va bene, magari ordina un'ispezione centrale quando si verificano dei morti come è accaduto alcuni mesi fa in Calabria. Gli uffici sono senza attrezzature, senza strumenti di controllo, senza telefono e, quando pure hanno il telefono, non possono ugualmente funzionare perchè mancano i finanziamenti. Questo è lo stato del collocamento nel Mezzogiorno che ci è stato denunciato nell'indagine conoscitiva svolta. Continueremo questo dibattito nell'ambito della legge finanziaria, ma nella Commissione lavoro del Senato intendiamo aprire un confronto con il Ministro del lavoro e con le organizzazioni nazionali per completare l'indagine conoscitiva e per vedere come intervenire per combattere un simile fenomeno che va sempre di più estendendosi, anche con aspetti di carattere mafioso e camorristico. Ecco uno dei problemi che denunciavamo in questa Aula e che vogliamo affrontare.

Non si può combattere nel Mezzogiorno un capolarato che decide esso come iscrivere i lavoratori e le lavoratrici nelle liste di collocamento, che decide qual è il salario che deve essere assegnato alle lavoratrici e qual è il salario che devono pagare i datori di lavoro. Vi è una grave denuncia fatta dagli ispettorati del lavoro. Ad esempio, in una realtà come quella della Capitanata nella

provincia di Foggia, vi sono due soli ispettori assegnati al comparto agricolo su 700.000 ettari: non ce la fanno nemmeno a controllare il territorio usando l'automobile.

Sono stati proprio gli ispettori del lavoro a segnalarci che il fenomeno del capolarato è in continuo aumento e che il capolarato si potenzia in quanto esiste un vuoto lasciato dalle istituzioni, con la conseguenza che il caporale ha assunto una vera e propria funzione suppletiva organizzandosi in maniera particolare. Così le associazioni dei caporali hanno preso il posto di chi è latitante ed in questo caso si tratta del Ministro del lavoro. Pertanto una subcultura delinquenziale sempre più forte, sia essa mafiosa o camorrista, sta monopolizzando il *racket* della manodopera agricola. Uno degli ispettori ci ha detto chiaramente che il caporalato non si combatte perchè manca la volontà politica: ecco la denuncia bruciante di un ispettore del lavoro che è tutti i giorni in prima linea a combattere contro i caporali per applicare le norme legislative.

Ecco perchè riteniamo che — pur approvando il provvedimento al nostro esame, che è una parte della legge generale in quanto in questi anni sono stati fatti più volte degli stralci — è necessario continuare il confronto per occuparsi seriamente di tutti gli aspetti legati a questo problema. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vettori. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo e colleghi, il mio intervento in quest'occasione si sarebbe dovuto inizialmente limitare alla presentazione di un emendamento, che poi si è trasformato in due emendamenti firmati anche da altri colleghi che li illustreranno. L'intervento in discussione generale avviene peraltro in un panorama abbastanza diverso da quello che mi sembrava delineato dal testo licenziato dalla Commissione di merito del Senato.

La relazione del presidente Giugni dà conto con molta diligenza e chiarezza della lunga incubazione del provvedimento che purtroppo non diventerà legge questa sera, no-

nostante gli auspici e la lunga attesa. Nella relazione si fa però intendere che è solo tentata una prima riforma della legge base sul collocamento del 1949. Si fa anche intendere che si rinuncia ad affrontare temi pur maturi ed essenziali, rinviandoli ad altra legge.

In qualche caso si rinuncia anche a prendere atto — mi pare ci sia solo una constatazione di alcune lacune della proposta — di quello che esiste in alcune zone afflitte da fenomeni testè illustrati da altri colleghi, dove si è tentato di realizzare un coordinamento di quanto esistente e una politica attiva del collocamento.

Questa diversità del panorama rispetto al testo uscito dalla Commissione del Senato deriva dai non pochi emendamenti tecnici e da alcuni emendamenti che mi sembrano di peso politico notevole per le decisioni che implicano in un campo che si vorrebbe mutare dopo oltre, o quasi, trent'anni. Oltre agli emendamenti del relatore, ne sono stati presentati altri e mi pare ne siano previsti anche da parte del Governo.

I colleghi che hanno parlato prima di me hanno dimostrato appassionatamente l'importanza dell'argomento e della proposta e più di tutto la necessità di dare una risposta ad alcuni temi, ad alcune difficoltà che esistono e che probabilmente non vengono eliminate dalla presente proposta. Non essendo un componente della Commissione di merito, mi avvicino con timore maggiore di altri a questo disegno di legge. Evidentemente ci sono motivazioni per le rinunce al testo, ad alcuni articoli votati dalla Camera dei deputati, ma anche per gli emendamenti che sono stati presentati.

Se è mutato il panorama legislativo generale, almeno per chi affronta la questione oggi, è mutata però anche la capacità operativa che mette un po' in imbarazzo. Infatti, dopo che sono stati impiegati tre anni alla Camera dei deputati, successivamente ai sei anni precedenti, per presentare delle proposte, abbiamo assistito ad un lavoro di pochi mesi nella Commissione del Senato, con il risultato però di arrivare a molti tagli, ad una riduzione della proposta e a rendere note, almeno a noi legislatori, soltanto da

qualche ora alcune variazioni, tra le quali ve ne sono certe di notevole peso. Mi riferisco in modo particolare a una regolamentazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

C'è stata, inoltre, una non breve attesa dello stampato della relazione e — come dicevo prima — alcuni emendamenti sono stati resi noti solamente ora. Due emendamenti portano anche la mia firma e verranno illustrati in seguito. Essi tendono a salvaguardare quanto esiste in materia di agenzie del lavoro, che è una scelta molto più concreta dell'auspicio per una decisione del Parlamento questa sera a favore del disegno di legge da approvare soltanto a metà, in quanto l'approvazione definitiva sarà compito della Camera dei deputati se deciderà di votare lo stesso testo che vareremo noi adesso.

Personalmente sono abbastanza imbarazzato per questa impreparazione a trattare — mi si passi la parola — «sul tamburo» una materia già tanto frenata e tanto discussa ed ora quasi precipitosamente avanzata con un fascicolo di emendamenti. In altre occasioni analoghe un rinvio in Commissione sarebbe sembrato opportuno ed equo. Però non è mia intenzione porre problemi e difficoltà al cammino del disegno di legge. È un mio problema di coscienza esporre le condizioni in cui lavora un legislatore non interamente per sua colpa, ignavia o trascuratezza.

Considero, signor Presidente, così motivata la mia quasi rinuncia ad un intervento in discussione generale, riservandomi di chiedere la parola per dichiarazione di voto o per l'illustrazione degli emendamenti recanti anche la mia firma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIUGNI, relatore. Poche parole di replica sono necessarie. In realtà durante la discussione non sono state sollevate numerose critiche. Ce n'è una di carattere procedurale che non mi sembra di poter accogliere, perchè la Commissione lavoro ha licenziato il provvedimento da circa un mese e mezzo. Vi è stato perciò tutto il tempo necessario per

meditare e compulsare gli atti relativi al provvedimento stesso. In quanto agli emendamenti sono state seguite le normali norme procedurali e sono stati consegnati nei tempi previsti dal Regolamento. Quindi non vi è nulla di anomalo e non vi è nessun aspetto in questa discussione che possa far ritenere che gli onorevoli colleghi qui presenti o altri non presenti non abbiano un grado sufficiente di informazione circa la materia che stiamo trattando. Pertanto, non è certamente materia da rinviare in Commissione, non è certamente materia su cui si possa avanzare neanche un sospetto di opportunità di rinvio.

Per quello che riguarda il merito del provvedimento è stata avanzata da parte del senatore Iannone una critica abbastanza mordente, per così dire, con riferimento alle misure sul collocamento agricolo, critica che ritengo di poter respingere rinviando alle argomentazioni illustrate nella mia relazione, ma facendo anche rilevare come uno degli emendamenti presentati dal relatore preveda la facoltà da parte degli organi competenti di articolare la struttura delle commissioni circoscrizionali per l'impiego nel settore agricolo in modo diverso rispetto alla articolazione della struttura delle commissioni circoscrizionali per l'impiego nei settori industriale e terziario.

Un'altra critica che è stata rivolta riguarda l'articolo relativo al lavoro a termine a proposito del quale confermo, invece, il pieno impegno della maggioranza — credo di poterlo qui esprimere a nome della maggioranza — sul testo qui presentato, perchè è un testo che è direttamente mirato all'obiettivo di realizzare una maggiore flessibilità in questo particolare settore del mercato del lavoro, accedendo ad una domanda che proviene anche dalle confederazioni dei lavoratori. Faccio notare, comunque, che l'emendamento presentato dal Gruppo comunista, mentre da un lato mantiene determinati apparati garantistici che noi riteniamo superati, dall'altro lato liberalizza i contratti a termine attraverso il rinvio alla contrattazione aziendale in materia, che noi abbiamo ritenuto di dover escludere perchè pensiamo che l'eventualità di contratti aziendali, specie nel caso di aziende di piccole o medie

dimensioni, sia da questo punto di vista estremamente pericolosa.

L'ultima notazione — e direi che è la più importante di tutte e per questo richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo — nasce dal rilievo che è stato sottolineato negli interventi che si sono svolti in questa discussione e che è stato anche materia di critiche apparse sulla stampa circa il fatto che il testo licenziato dalla Commissione abbia soppresso una parte molto importante della riforma del collocamento e cioè quella che riguarda proprio le procedure, quella che riguarda le distinzioni fra richieste numeriche e nominative, eccezioni, vincoli e così via. Questa parte è stata esclusa perchè la struttura impostata dall'altro ramo del Parlamento sulla scia di vecchie proposte — e qui giustamente il senatore Vecchi ha ricordato che noi stiamo ragionando sulla scia di proposte che risalgono a sette, otto anni or sono — rappresenta qualcosa che già tutte le parti tendono a ritenere superata, perchè la linea di tendenza è quella di abolire in sostanza il meccanismo, che ha dato così infelici risultati, di «regola eccezione» per quel che riguarda i rapporti tra richiesta numerica e nominativa per introdurre un meccanismo più dinamico e certamente più efficace, che sarebbe quello della riserva di una quota sul totale delle assunzioni da riservare alle cosiddette fasce deboli, che poi sarebbero quelle individuate singolarmente e personalmente nelle graduatorie. Avevo presentato a titolo personale un emendamento in questo senso. L'emendamento è stato poi ritirato perchè da parte del Governo è venuto un invito in questo senso, impegnandosi il Governo, dopo attenta riflessione — perchè la materia non è certamente facile — alla presentazione di un disegno di legge che regolasse *ex novo* questa materia veramente contorta e complessa che riguarda, appunto, le procedure specifiche del collocamento. È in questa sede che devo chiedere al rappresentante del Governo — e chiederglielo formalmente, più che come relatore, come Presidente della Commissione lavoro — di rendere esplicite le intenzioni del Governo in materia, avvertendo che, qualora oltre un certo ragionevole periodo di tempo questo

disegno di legge non facesse la sua compar-
sa, vi sarebbe materia e ragione per una
iniziativa parlamentare in proposito.

Se, per esempio, passata la sessione di
bilancio che ci impegnerà per le settimane
(speriamo che siano solo settimane) che pre-
vediamo, una tale iniziativa non avesse avu-
to luogo, allora vi sarebbero forse gli spazi
opportuni, e, in tal caso, necessari, per una
iniziativa parlamentare.

Questo è quanto volevo dire: credo di non
dover procedere oltre per la necessità di
vincere la lotta contro il tempo e quindi
ringrazio tutti quanti hanno collaborato al-
l'elaborazione di questo testo: ringrazio i
colleghi della Commissione, ringrazio, natu-
ralmente, il rappresentante del Governo e i
colleghi che sono intervenuti in questa di-
scussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Signor Presi-
dente, interverrò molto brevemente per dire
che il disegno di legge che è all'attenzione
del Senato tende a disciplinare non tanto i
problemi dell'avviamento quanto i problemi
del collocamento e che la disciplina che è
stata trattata anche in sede di Commissione
lavoro del Senato riguarda una diversa ri-
strutturazione degli strumenti che presiedo-
no al collocamento.

È vero che esisteva l'altro problema che
riguarda la modifica delle procedure per
quanto attiene all'avviamento, in modo par-
ticolare per quanto attiene alla disciplina del
passaggio dall'avviamento in forza numerica
all'avviamento in forza nominativa. A tal
proposito voglio rispondere al relatore dicen-
do che il Governo si impegna, alla conclusio-
ne della sessione di bilancio, a presentare un
provvedimento che disciplini la materia del-
l'avviamento, sia tenendo conto delle esigen-
ze di maggiore flessibilità del governo del
mercato del lavoro sia tenendo conto, nel
contempo, di un principio di tutela dei lavo-
ratori più deboli sul mercato del lavoro,
perchè la flessibilità è un dato importante,
decisivo sull'organizzazione del mercato del
lavoro, ma esiste anche l'esigenza di assu-

mersi, da parte degli organi dello Stato, la
tutela di coloro che sul mercato del lavoro si
presentano in posizione più debole rispetto
ad altri.

La terza questione riguarda il completa-
mento della definizione dei rapporti di lavo-
ro. Cioè il testo prevede la rivisitazione della
legge sull'apprendistato e l'introduzione del
contratto di lavoro a tempo determinato.

Qui — mi sia consentito dirlo — dobbiamo
chiarirci perchè, anche dall'indagine svolta
in Commissione dalla Camera dei deputati
per quanto riguarda il problema dei contrat-
ti di formazione e lavoro, è emerso che sono
state «scaricate» aspettative che più corret-
tamente potevano essere collocate nel con-
tratto di apprendistato o nel contratto a
tempo determinato anzichè nel contratto di
lavoro e formazione.

Vi è da aggiungere che anche sul tempo
parziale si sono «scaricate» delle aspettative,
sia sul parziale verticale sia sul parziale
orizzontale, che andavano più correttamente
poste in una disciplina rinnovata del contrat-
to di lavoro a tempo determinato.

Per questa ragione il Governo ritiene che
sia necessario arrivare ad una celere appro-
vazione del provvedimento, in modo tale che
si completi anche questa materia, ridando
maggiore equilibrio ai rapporti di lavoro
rispetto alla disciplina sancita dalla legge
n. 863.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione. L'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

*(Commissioni e sezioni circoscrizionali
per l'impiego).*

1. Ai fini dell'attuazione della politica
attiva dell'impiego e della mobilità sono

istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La Commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali

locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge»; conseguentemente aggiungere, in fine, al comma 8, le altre: «In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Questo emendamento fa parte di una serie di emendamenti di chiarimento, anche se incide in parte sulla sostanza.

Il senso è questo: quando si tratterà di definire l'ampiezza delle sezioni circoscrizionali, noi attribuiamo al Ministro la facoltà di procedere sentita la commissione regionale per l'impiego e via dicendo. Questa facoltà di procedere alla definizione non può però esse-

re limitata in un arco di tempo troppo ristretto, per cui si ritiene opportuno distinguere tra una facoltà permanente di determinare l'ampiezza delle sezioni circoscrizionali e la facoltà di modificarla quando occorre, però entro sei mesi deve procedere alla fase iniziale, cioè all'istituzione delle sezioni circoscrizionali. Da come è formulato il testo, sembra che tutto debba essere fatto entro sei mesi e che nulla potrà essere cambiato, se non con un'apposita legge in materia, il che sarebbe abbastanza grottesco, trattandosi di materia di carattere regolamentare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame, visto lo spirito con cui il relatore lo ha presentato, alla condizione però che si sostituisca nel testo dell'articolo la parola «istituisce» con l'altra: «determina», per cui rimane una disposizione continuativa.

GIUGNI, *relatore*. Il relatore è d'accordo.

VECCHI. Vorrei un chiarimento.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei aggiungere che con il termine «istituisce» si tratterebbe di una norma *una tantum*, cioè una volta per tutte, mentre il problema del cambiamento delle aree circoscrizionali dopo che sono state istituite è una procedura che, secondo l'emendamento proposto dal relatore, dovrebbe rimanere permanente.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei propone di sostituire il termine «istituisce» con la parola: «determina» o con le altre: «procede a determinare»?

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il termine che propongo è «determina».

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, a me sembra che introducendo la parola «determina», come richiesto dal Sottosegretario, si dia mandato al Ministro non solo di istituire le commissioni circoscrizionali, ma di determinare addirittura l'ambito territoriale nell'insieme, quando invece il Ministro deve operare sentite le commissioni regionali.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma questo non cambia niente, il testo rimane come prima. Oltretutto, la parola «determina» c'è già nel testo.

VECCHI. No, invece, il testo cambia sostanzialmente perchè il verbo «determinare» non ha lo stesso significato di: «istituire». Quindi, usando la parola «determina», si intende che il Ministro decide su tutto e lo fa in prima persona, indipendentemente da quanto le commissioni regionali per l'impiego e le altre strutture chiamate ad esprimere il loro parere possano fare.

Riteniamo, quindi, che sia più adeguato il verbo «istituire», con l'interpretazione data dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vorrei capire se la sua proposta di modifica si riferisce al testo proposto dalla Commissione o all'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La mia proposta di modifica si riferisce al testo proposto dalla Commissione.

Il relatore ha presentato un emendamento, in base al quale viene spostato, nel secondo comma dell'articolo, il processo istitutivo delle sezioni circoscrizionali, mantenendo invece permanente la possibilità del cambiamento della determinazione degli ambiti territoriali. Questa mi sembra che sia la logica dell'emendamento proposto.

Il Governo presenta invece il seguente emendamento:

Al comma due, sostituire le parole da: «istituisce» a: «territoriali», con le altre: «deter-

mina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali».

1.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per verificare se esista eventuale preclusione dell'emendamento 1.2 nei confronti dell'emendamento 1.1.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,20).

Onorevoli colleghi, poichè è stata accertata l'insussistenza di preclusioni, procediamo alla votazione degli emendamenti.

Il relatore intende pronunziarsi sull'emendamento 1.2?

GIUGNI, relatore. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

ART. 2.

(Collocamento in agricoltura).

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa-

zione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «circoscrizioni determinate» inserire le altre: «per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle Commissioni di cui all'articolo 1».

2.1 IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «maggiormente rappresentative» inserire le altre: «sul piano nazionale».

2.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

GIUGNI, *relatore*. L'emendamento 2.1, l'ho illustrato nel corso della replica: si riferisce proprio agli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'agricoltura. Ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

ART. 3.

(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici per l'impiego).

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nella rubrica, sostituire le parole: «per l'impiego» con le altre: «e delle sezioni decentrate»;

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per l'impiego» con le altre: «e le sezioni decentrate»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per l'impiego» e dopo le parole: «recapiti periodici» inserire le seguenti: «e delle sezioni decentrate».

3.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentate del Governo ad illustrarlo.

* **BORRUSO**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo emendamento ha la stessa ragione di quello presentato prima dal relatore, cioè rendere riferibile la norma anche al collocamento agricolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

ART. 4.

(Commissioni regionali per l'impiego).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: « dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente »; al secondo capoverso le parole: « la commissione e fissare » sono sostituite dalle parole: « e presiedere la commissione fissandone ».

2. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 23 della presente legge, gli oneri

relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro»; *conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego».

4.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Mi sembra che l'illustrazione non sia necessaria. Si tratta di allargare il campo di intervento in materia di parità tra uomo e donna.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

ART. 5.

(Compiti delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonchè alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera h) sopprimere le parole: «nell'accesso al lavoro».

5.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Non so se si sia trattato di un'omissione involontaria: così come è formulato l'articolo 5, sempre in materia di interventi per l'attuazione del principio di

parità tra i sessi, prevede l'intervento solo in materia di osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. Il problema invece si pone anche nello svolgimento, nella conclusione, nella risoluzione eccetera.

Sopprimendo le parole «nell'accesso al lavoro» si intende che l'intervento è generale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

ART. 6.

(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai componenti» fino a: «per l'impiego» con le altre: «Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonchè ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge».

6.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* **BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** È nella stessa logica del precedente emendamento del Governo, cioè si riferisce al collocamento in agricoltura.

PRESIDENTE. Su questo emendamento, che comporta una spesa, abbiamo bisogno del parere della 5^a Commissione.

Invito pertanto il senatore Covi a esprimere tale parere.

COVI. La Commissione bilancio ha esaminato gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, presentato dal Governo, che estende la corresponsione del gettone giornaliero anche ai componenti delle sezioni decentrate delle commissioni regionali per l'impiego, bisognerebbe avere assicurazioni da parte del Governo sul punto che tale onere possa essere incluso nella quantificazione finanziaria operata dal provvedimento. Ritengo comunque che si tratti di un problema di scarso rilievo, anche perchè non dovrebbe costituire un grosso onere.

La Commissione, invece, chiede il rinvio della discussione per poter esaminare a fondo la questione relativa alla copertura finanziaria per l'anno 1987. Essa va riformulata in modo da tener conto delle riduzioni che sono state apportate alla voce di fondo globale di parte corrente, tabella B, della legge finanziaria per il 1987. Come tutti i senatori sapranno, vi sono state riduzioni generalizzate del 20 per cento sulle tabelle di conto corrente e pertanto la somma imputata al prov-

vedimento non trova a questo punto adeguata copertura nella nuova formulazione della legge finanziaria per il 1987. È vero che questa non è ancora in vigore, ma poichè in alcune occasioni abbiamo già utilizzato ai fini della copertura le previsioni in essa contenute, così bisogna tener conto del fatto che le riduzioni apportate fanno venir meno la copertura per l'esercizio indicato.

Quindi ai sensi dell'articolo 100, comma 10, del Regolamento, chiedo il rinvio della discussione degli emendamenti 27.1 e 27.2 che riformulano la clausola di copertura.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del parere espresso dalla 5^a Commissione. I nostri lavori comunque procedono; li sospenderemo quando arriveremo agli emendamenti a cui si è riferito il senatore Covi.

Onorevole Borruso, intende rispondere al chiarimento chiesto dal senatore Covi a nome della Commissione bilancio?

* **BORRUSO**, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'emendamento che il Governo presenta, per quanto riguarda la copertura, è stato concordato con il Ministero del tesoro.

Per il 1986 vi è una riduzione di venti miliardi in quanto un provvedimento legislativo precedente utilizzava quella somma già accantonata nella legge finanziaria del 1986. Per quanto concerne il 1987 e il 1988 — come ho già detto — la modifica è stata concordata con il Ministero del tesoro.

COVI. Non c'è questione per il 1986, quando è stata effettuata la riduzione di venti miliardi e, rispetto ai 412 previsti, sono diventati 392. La questione sorge per il 1987 in relazione alle nuove disposizioni introdotte con la legge finanziaria 1987.

PRESIDENTE. Comunque esamineremo il problema quando arriveremo all'articolo 27.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Riguardo all'emendamento 6.1, si verrebbe a verificare una strana distonia se il gettone di presenza venisse previsto per le commissioni regionali per l'impiego e non per la commissione cen-

trale per l'impiego. Si tratta di omogeneizzare la disciplina. La spesa comunque era già compresa nel finanziamento previsto dalla Camera.

ANTONIAZZI. Si tratta di dieci membri della commissione centrale! Non si può assumere questo atteggiamento per tre o quattro milioni. Mi scusi, Presidente, si tratta di un piccolo sfogo.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, non sono consentiti gli sfoghi: qui stiamo lavorando seriamente.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 7.

(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

È approvato.

ART. 8.

(Osservatorio del mercato del lavoro).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzio-

ne generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c);

e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osser-

vatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

È approvato.

ART. 9.

(Obblighi di informazione a carico delle imprese).

1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: «bilancio dello Stato,» inserire le seguenti: «ove richiesto,».

9.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 10.

(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1^a classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) 2^a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1^a classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3^a classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo

gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

È approvato.

ART. 11.

(Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento).

1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

«1. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste».

11.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Sono stati soppressi alcuni articoli nella logica che ho prima richiamato. Ecco, nell'ambito di questi, che riguardano le procedure di avviamento, era conte-

nuta una norma specifica relativa al caso del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione.

Si tratta di una norma che ritengo molto opportuna e che d'altronde già la nostra Commissione aveva inserito in un altro provvedimento in corso di elaborazione e sulla quale c'era il consenso dell'altro ramo del Parlamento. Quindi mi permetto di riproporla fuori dal contesto generale in cui era stata inserita.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 12.

(Servizio di leva).

1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

È approvato.

ART. 13.

(Accertamento della professionalità).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, pre-

visti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

È approvato.

ART. 14.

(Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

È approvato.

ART. 15

(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e gli enti pubblici non economici, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli per i quali è richiesto il requisito della scuola

dell'obbligo, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, aventi i requisiti richiesti ed avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento, nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente.

GIUGNI, GARIBALDI, TARAMELLI,
15.1 MAFFIOLETTI, SAPORITO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MAFFIOLETTI. Dirò brevemente, signor Presidente, senza entrare nel merito, che questo emendamento sostituisce per intero l'articolo 15 e articola diversamente la struttura delle disposizioni che si riferiscono sempre, però, al principio originario della provvista di personale pubblico. Infatti le amministrazioni pubbliche, considerate distintamente in due livelli, quelle centrali e quelle periferiche, in base a questa norma potranno accedere al collocamento direttamente. Si vuole evitare così quell'immigrazione in massa a Roma per i concorsi ed evitare anche che i concorsi siano disposti per pochi posti, perchè le amministrazioni dovranno programmarli.

Questo emendamento raccoglie la sostanza di una proposta di iniziativa popolare che riguardava appunto l'accesso al pubblico impiego per i primi quattro livelli per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo. Si tratta di una proposta di iniziativa popolare che, anche se promossa a Roma dai comunisti romani, ha avuto via via tali adesioni da essere ormai una proposta con un carattere, per così dire, assai largo. Hanno aderito ad essa il professor Giannini e poi l'onorevole Marianetti e, in seguito, essa ha poi trovato consensi tali da farla diventare, per così dire, una proposta con un carattere istituzionale. È un incontro tra la proposta di iniziativa popolare e la volontà legislativa del Senato che io considero positivo. Anche la sottoscrizione di questo emendamento da parte del presidente della Commissione lavoro e da parte del collega Garibaldi oltre che dei colleghi Taramelli e Saporito sottolinea questo carattere ampio che ha avuto l'accoglienza della proposta di iniziativa popolare e, dal punto di vista della sensibilità istitu-

zionale del Senato, pone in risalto quello che già autorevolmente il Presidente del Senato aveva espresso sul rapido corso della proposta per quanto riguarda il suo esame da parte di questa Assemblea. Quindi, chiedo che l'Assemblea si pronunci favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento in esame, il quale porta anche la mia firma.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Giugni e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 16.

(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti ne-

cessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

È approvato.

ART. 17.

(Surrogazione dell'organo collegiale).

1. Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «organi collegiali dell'impiego» con le altre: «organi collegiali previsti dalla presente legge».

17.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Si tratta, signor Presidente, di un emendamento che tende a un puro chiarimento formale. Dicendo «organi collegiali previsti dalla presente legge» si intende dire tutti gli organi e non solo quelli che hanno il nome di organo o commissione per l'impiego. Specie per il settore agricolo si usa, infatti, una terminologia diversa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

ART. 18.

(Norme per i detenuti e gli internati).

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli

istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finchè permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro quindici giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento. Il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dando prova dell'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro autonomo svolto all'in-

terno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività autonome.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica».

18.1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto».

18.2

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* **BORRUSO**, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Gli emendamenti proposti riguardano il problema del lavoro che si svolge all'interno degli istituti penitenziari e non fanno altro che proporre una formulazione che renda più agevolata la lettura della norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIUGNI, relatore. Il parere del relatore è favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 19.

*(Organi provinciali
del collocamento e ricorsi).*

1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunci legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

È approvato.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Retribuzione degli apprendisti)

1. Al fine di favorire la costituzione di rapporti di apprendistato, la retribuzione degli apprendisti assunti nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è compresa tra il limite inferiore del 50 per cento e quello superiore dell'85 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto».

20.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo insiste su questa formulazione, di cui si è discusso molto nella Commissione di merito, proprio per rendere applicabile la normativa della legge sull'apprendistato. L'emendamento si illustra dunque da sé.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intervengo per dichiarare subito che, come abbiamo ribadito in Commissione, noi siamo contrari a questo emendamento.

Avremmo preferito che il Governo rinunci a presentarlo nuovamente dopo che era stato soppresso, come articolo, in Commissione, rinviandolo a tutti gli altri aspetti che attengono ai problemi della riforma, della cassa integrazione, della mobilità, degli avviamenti al lavoro, in cui poteva trovare una collocazione.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma cosa c'entra questo?

ANTONIAZZI. Questo non è avvenuto, e quindi devo ribadire, a questo punto, il nostro parere contrario; un parere contrario che ha le seguenti motivazioni.

In primo luogo, nel 1984 le confederazioni dell'artigianato hanno stipulato con le confederazioni sindacali dei lavoratori un protocollo di intesa che fissa i salari minimi e i salari massimi nazionali per ciò che attiene al settore dell'apprendistato.

Successivamente si sono rinnovati tutti i contratti nazionali per l'apprendistato per i vari settori produttivi, e le norme di quel protocollo che fissano i salari minimi e i salari massimi per gli apprendisti sono state recepite da questi contratti. Allora non si capisce, dal momento in cui si vuole affidare alle parti sociali un ruolo negoziale, perchè poi alla fine si intervenga con una norma di legge che contraddice l'esigenza di avere un'autonomia negoziale da parte delle parti sociali.

Quindi, sembra a noi che, per queste ragioni, abbia validità la nostra richiesta di ritirare l'emendamento. In caso contrario, noi voteremo contro. Gradirei però sentire qualche argomento contrario alle tesi da noi sostenute, riservandomi eventualmente, se il Governo dovesse insistere sulla sua posizione, di presentare un subemendamento.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Io non intervengo per argomentare in senso contrario: le parole del collega Antoniazzi, che è particolarmente versato in questa materia, sono ineccepibili sotto il profilo teorico, a mia valutazione. Però ho anche qualche modesta e limitata esperienza della realtà artigianale — falegnami, idraulici, meccanici — e vivo abbastanza partecipativamente queste situazioni, per essere nato in un piccolo paese, per ritornarci di frequente, per vivere in una piccola città, e devo dire che se vi è un rammarico affettivo e culturale da parte mia è quello di vedere che artigiani, artisti di grande valore, di grande capacità, depositari di un'esperienza affinata nei secoli, non sono in condizioni di trasmettere la loro esperienza per gli oneri che comporta l'acquisizione nella bottega di un'apprendista.

Ho sentito dire più volte, da parte degli artigiani stessi, senza argomenti tecnici e men che meno giuridici, che, se gli apprendisti costassero di meno, li assumerebbero. E questo potrà anche far sorridere, me ne rendo conto, detto poi in un'Aula di tanto sussiego, come questa.

GIUGNI, *relatore*. Non di sussiego ma di autorità e prestigio.

GARIBALDI. Non ho usato a caso il termine «sussiego», senatore Giugni. Se non l'avesse rilevato, non lo avrei ribadito; avrei potuto farlo scivolare via, ma non posso reprimermi nel momento in cui intendo esprimere giudizi miei. Credo di possedere abbastanza il vocabolario per sapere ciò che dico.

Quindi, voterò a favore dell'emendamento proposto dal Governo.

Ripeto, non considero i miei argomenti in contrario, sono semmai sentimenti in contrario alle argomentazioni del senatore Antoniazzi; ma, ripeto, credo che votando a favore, riscontro un'esigenza reale che potrebbe, in una certa misura, essere soddisfatta, atteso che, oltretutto, questo emendamento si propone un termine di operatività. È quasi una sperimentazione, una norma sperimentale.

tale, perchè mi pare che i suoi effetti siano destinati a durare soltanto nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Per queste ragioni, ribadisco il mio voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vuole pronunziarsi sull'invito che le ha rivolto il senatore Antoniazzi di ritirare l'emendamento?

* **BORRUSO**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo mantiene l'emendamento presentato. Mi consenta di aggiungere solo due brevi considerazioni.

La prima è che siamo venuti incontro ad una richiesta avanzata dalla Commissione poichè nell'emendamento poniamo il termine di cinque anni come durata della norma, rispetto al testo approvato.

La seconda osservazione è che nel contratto collettivo dell'artigianato del dicembre 1984 viene soltanto definita la percentuale superiore per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendista, non le retribuzioni per singole qualifiche perchè — come il senatore Antoniazzi sa — vi sono addirittura cinque contratti di cinque comparti e non esiste il contratto collettivo per l'artigianato ma l'assimilazione al contratto collettivo dell'industria.

Per queste ragioni, il Governo insiste sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

CONSOLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 21.

(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso ~~un~~ istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

È approvato.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di contratto a termine).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1962, n. 230, ed inoltre:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per tali ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti. I predetti contratti possono derogare anche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il personale in forza;

c) in caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

d) quando l'assunzione abbia luogo per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, sempre che nel contratto di lavoro sia

indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione.

3. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato e siano soggetti a richiesta numerica hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei

lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento».

22.1 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE,
TORRI, DI CORATO, MONTALBANO,
GIGLI, BILARDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contratti collettivi», inserire l'altra: «nazionali».

22.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. L'emendamento 22.1 si illustra da sè. Voglio soltanto dire al relatore che non è prevista la contrattazione aziendale ma i contratti stipulati dai sindacati locali.

GIUGNI, *relatore*. Per quel che riguarda il mio emendamento 22.2, volevo sottolineare

che con l'inserito «contratti collettivi nazionali» si mette bene in chiaro che questo potere di deroga attribuito ai contratti collettivi in via molto eccezionale, perchè si tratta di derogare ad un vincolo di legge molto stretto che concerne il divieto di contratti di lavoro a termine salvo una serie di ipotesi determinate, è possibile solo nell'ipotesi dei contratti collettivi di carattere nazionale.

Non mi sembra che nel comma primo dell'emendamento 22.1, a firma dei senatori Vecchi, Antoniazzi ed altri, sia chiaro che siano solo i contratti nazionali le ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. Senatore Vecchi, come fa un sindacato locale a stipulare un contratto collettivo nazionale? Qui evidentemente prevediamo che vi siano contratti di carattere o locale e territoriale, che sono rarissimi, oppure aziendale, sebbene stipulati da sindacati locali, espressione che poi nella nostra legislazione non ha una collocazione molto precisa e quindi non è neanche molto chiaro cosa voglia dire.

Non intendo rubare tempo all'Aula ma vorrei inoltre insistere in modo particolare sul fatto che questo emendamento fa piazza pulita di una serie di ipotesi di alleggerimento del vincolo, veramente eccessivo, a suo tempo necessario ma oggi molto meno, verso i contratti di lavoro a termine perchè viene eliminato il caso della necessità di intensificazione temporanea dell'attività lavorativa; viene eliminato il caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno, viene eliminato il caso, che ha dato origine fra l'altro ad un fortissimo contenzioso in sede giudiziale, della sostituzione del lavoratore assente per ferie.

So già quale sarà la risposta, ossia che tutto questo potrà essere regolato attraverso i contratti collettivi di lavoro, anche locali; tuttavia, faccio notare che qui si tratta di materie sulle quali uno scambio non è neanche pensabile. Sono aree queste, infatti, in cui la possibilità di una deroga alla legge del 1962 dovrebbe essere ammessa *in re ipsa*,

automaticamente. Il rinvio alla via più complessa della contrattazione complessiva non può che complicare le cose, nonchè deludere — vorrei sottolinearlo — le attese che non vengono tanto dalle grandi imprese, che a questi problemi possono dare soluzione in varie maniere, quanto soprattutto dal campo di quelle medie e piccole imprese, oggi emergenti e in sviluppo, ove si ha bisogno del contratto a termine. Tanto se ne ha bisogno, signor Presidente, che si abusa del contratto di formazione e lavoro e pertanto è proprio per porre fine all'abuso di tale contratto, che vien fatto in funzione suppletiva dei contratti a termine, vietati, che noi abbiamo cercato di introdurre una norma sufficientemente ampia ed elastica.

Mi spiace, ma l'emendamento del senatore Vecchi irrigidisce la struttura del mercato del lavoro e rischia inoltre di perpetuare la malversazione che oggi viene compiuta attraverso i contratti di formazione e lavoro, ottimo istituto di per sè, ma al quale dobbiamo porre degli argini, così come abbiamo cercato di fare in Commissione attraverso la formulazione raggiunta in tema di contratto di lavoro a termine.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si associa alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

GIUGNI, relatore. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Per effetto di questa votazione, l'emendamento 22.2, presentato dal relatore, è concluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

ART. 23.

(Istituzione delle agenzie per l'impiego)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionale e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed

il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.

4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano».

23.1 MITTERDORFER, FONTANARI, VETTORI, KESSLER

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1».

23.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FONTANARI. Onorevole Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, poichè non facciamo parte della Commissione di merito, il senatore Mitterdorfer ed io abbiamo dovuto presentare in Aula oggi il nostro emendamento al quale hanno apposto la firma i senatori Vettori e Kessler e che rispecchia anche la volontà del senatore Mascagni.

Per noi l'argomento è molto importante e per dare una patina di imparzialità e di obiettività all'illustrazione mi permetto di leggere alcune frasi di un editoriale del giornale «Sole-24 ore» del 7 ottobre che ha un titolo significativo: «Per evitare le dispersioni di risorse è necessaria una disciplina sperimentale». «L'istituzione agenzia del lavoro è, come è noto, un'istituzione polimorfa. Già questo avrebbe dovuto suggerire al futuro legislatore un approccio più cauto, che prevedesse la possibilità di costituire le agenzie e non la loro istituzione generalizzata per legge nazionale su un modello comune. Questo è tanto più vero in quanto le esperienze finora svolte di agenzia sono altrettanto differenziate nelle varie aree regionali e locali. Si va da un'agenzia come «Lombardia e lavoro» ed altre alle agenzie della provincia di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia che sono enti pubblici locali a carattere strumentale, con ampia autonomia gestionale e compiti di politica attiva dell'occupazione da svolgere sia con incentivi finanziari, specie per le fasce deboli di manodopera, sia con sostegni alla mobilità e con servizi di *job creation* nell'area del lavoro associato ed autonomo. C'è da auspicare che nel successivo iter parlamentare si riprenda l'idea — del

resto sostenuta da tempo anche in sede nazionale — di prevedere una disciplina sperimentale delle agenzie che permetta la loro istituzione dove opportuno e possibile, secondo le condizioni locali. Si eviterebbe così di creare doppioni o interferenze nelle aree dove operano già adeguatamente agenzie locali; doppioni o interferenze che invece sono inevitabili qualora le agenzie nazionali coesistessero con quelle locali».

Mi sono permesso di citare questa prosa che ritengo interessante.

Nelle province di Trento e di Bolzano le commissioni regionali per l'impiego, in forza delle particolari competenze statutarie provinciali ed in linea con quanto previsto dalla legge statale n. 675 del 1977, non sono state costituite, operando in loro vece apposite commissioni provinciali per l'impiego. All'istituzione delle due commissioni provinciali per l'impiego, sostitutive di quelle regionali, le province autonome hanno provveduto con legge: per Bolzano la legge provinciale n. 49 del 1983 e per Trento la legge provinciale n. 19 dello stesso anno.

In presenza di tali presupposti occorre un'apposita disposizione che adegui la nuova previsione dell'agenzia per l'impiego ed il relativo funzionamento al particolare assetto esistente nelle due province. A tale fine è stato predisposto questo emendamento che, completando coerentemente il sistema complessivo, prevede che ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome. Tale emendamento risulta del resto necessario — lo ripeto — anche al fine di evitare assurdi doppioni, poichè la provincia di Trento ha già provveduto con specifica legge — la legge provinciale n. 19 — all'istituzione di una propria agenzia con compiti corrispondenti a quelli attribuiti alle istituende nuove agenzie regionali per l'impiego.

Proprio per questi obiettivi di chiarezza legislativa ed amministrativa e per evitare disfunzioni ed anche sperpero di pubblico denaro, intralci e confusioni di ruoli, invito l'Assemblea a riservare una benevola attenzione all'emendamento presentato.

È vero che il relatore, professor Giugni, con l'emendamento 23.2 ammette per tutte

le regioni la possibilità che il Ministero non proceda alla costituzione dell'agenzia per l'impiego ove si ritengano esistenti analoghe strutture promosse dalle regioni. Riteniamo giustissima e razionale anche questa deroga e votiamo a favore di questo emendamento del senatore Giugni. Ci permettiamo però di far rilevare la specifica e particolare situazione delle province autonome di Trento e di Bolzano che con legge costituzionale hanno già riconosciuto dallo Stato un gran numero di competenze, sia primarie che secondarie, in materia di lavoro, cui provvedono con proprie leggi.

Per quanto riguarda le agenzie del lavoro, le province autonome di Trento e di Bolzano hanno già provveduto con anticipo rispetto allo Stato e meritano che tale — mi si consenta il termine — lavoro di anticipazione abbia un giusto riconoscimento, e non intralcio, dalla legislazione statale.

Per questo raccomando una benevola considerazione dell'emendamento che abbiamo presentato.

GIUGNI, *relatore*. Alla base del mio emendamento, il 23.2, vi sono gli stessi motivi dell'emendamento testè illustrato. A mio giudizio, comunque, l'emendamento 23.2 assorbe completamente il 23.1 per cui quest'ultimo mi sembra superfluo. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 23.1, presentato dal senatore Mitterdorfer e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento 23.1 perchè l'emendamento 23.2 — cui è favorevole — assorbendo la fattispecie non soltanto dell'agenzia del lavoro della provincia di Trento, ma anche quella dell'agenzia del lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia, introduce una normativa di carattere generale e non specifico. Comunque il problema rimarrebbe aperto per le

agenzie del lavoro del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia che sono già istituite.

Ritengo quindi che l'emendamento 23.1 sia compreso nel 23.2 e invito nuovamente i presentatori a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Fontanari, intende accogliere l'invito rivolto dal Governo?

FONTANARI. Purtroppo non posso accedere all'invito del Governo perchè, secondo me, l'emendamento 23.1 non ha lo stesso contenuto del 23.2. Ciononostante — ripeto — abbiamo annunciato prima il nostro voto favorevole all'emendamento 23.2. Insistiamo comunque per la votazione del 23.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOI. Debbo dichiarare per la parte politica che rappresento di essere favorevole all'emendamento 23.1, presentato dai colleghi Mitterdorfer, Fontanari, Vettori e Kessler, e di non essere d'accordo con chi sostiene che quell'emendamento è assorbito dal 23.2, anche perchè quest'ultimo usa una formula che solitamente viene utilizzata per accentuare l'*apartheid* per le regioni e la centralizzazione delle decisioni.

Infatti l'emendamento 23.1 tende a stabilire che con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono per le agenzie del lavoro. L'emendamento 23.2 del relatore si esprime in maniera diversa e un po' più sospetta perchè dice: «(...) sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata (...)». Pertanto si sentono gli organi di governo della regione interessata, ma non sempre per ascoltarli; si può anche dissentire dalla loro opinione perchè non diventa parere vincolante. Quindi centralisticamente si decide di fare quello che si ritiene più opportuno in quanto al Ministro del lavoro è riservata la facoltà di

fare o non fare. In conclusione il momento decisionale rimane sempre al centro.

Ecco perchè sono contrario all'emendamento 23.2 e favorevole all'emendamento 23.1. (*Applausi del senatore Fontanari*).

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, mi avvalgo della dichiarazione di voto essendo anche firmatario di uno dei due emendamenti in discussione.

Credo — e l'ha detto il collega Fontanari — che essi siano compatibili perchè la facoltà di non procedere all'istituzione delle agenzie può significare anche la facoltà di procedere con l'ipotesi di creare doppiioni che sono sempre dannosi e particolarmente inaccettabili in una situazione in cui esistono potestà legislative.

La mia proposta è che l'emendamento 23.2 venga votato come settimo comma e il 23.1 venga aggiunto come ottavo comma dell'articolo 23. Quindi dichiaro che voterò a favore di entrambi con questa intenzione in termini di coordinamento. Ribadisco però che non sono incompatibili.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Vorrei dichiarare, accogliendo questa interpretazione del senatore Vettori, che voteremo a favore di tutte e due gli emendamenti, perchè non sono incompatibili, nel senso che uno si riferisce esclusivamente alle province di Trento e di Bolzano, mentre l'altro si riferisce ad altre regioni che nel caso specifico potrebbero essere il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia o qualsiasi altra regione ove già sono in funzione agenzie per il lavoro.

D'altra parte devo far notare ai colleghi Mitterdorfer, Fontanari, Vettori e Kessler che già in provincia di Trento esiste un'agenzia e con la norma che avevamo inserito

nell'emendamento 23.2 del relatore, su cui concordiamo, si prevedeva già di riconoscere la presenza di queste agenzie nella loro autonomia. Riteniamo comunque che non esista contraddizione fra i due testi, perchè uno si riferisce all'aspetto specifico di Trento e Bolzano ed è semmai una sottolineatura, mentre il secondo, quello del relatore, si riferisce all'insieme del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Mitterdorfer e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Se non ci sono obiezioni, la proposta del senatore Vettori di intendere l'emendamento 23.1 come introduttivo di un comma 8 dopo il comma 7 inserito dall'emendamento 23.2, è accolta.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 24.

(Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego).

1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

È approvato.

ART. 25.

(Sanzioni).

1. L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. Il datore di lavoro che omette di fare le comunicazioni alla commissione circoscrizionale per l'impiego è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato».

25.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Nel testo che è stato presentato si modifica la legge sul collocamento in generale. Ma avendo dimenticato — è stata una omissione del relatore — che la materia delle sanzioni per il collocamento in agricoltura è regolata in una maniera diversa e in un testo diverso e operandosi questa modificazione e volendola estendere anche al settore del collocamento agricolo, è necessario scindere questi due aspetti.

Pertanto l'articolo 25 resta com'è, salvo la modifica del terzo capoverso che l'armonizza con la dizione che era già nella legge n. 264 del 1949; mentre un altro emendamento che illustrerò successivamente riscrive i meccanismi di carattere sanzionatorio del settore del collocamento agricolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 287, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i primi sette commi sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettono di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto.

I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo».

25.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GIUGNI, *relatore*. Ritengo che l'emendamento si illustri da solo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25-bis, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 25, secondo e terzo capoverso, e 25-bis, secondo e terzo capoverso, è presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio».

25.0.2

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta, signor Presidente, soltanto di un emendamento di natura tecnica necessario per conoscere qual è l'indirizzo al quale il rapporto deve essere inviato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

ART. 26.

(Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regiona-

li per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Nelle province di Trento e di Bolzano è delegato alle stesse province autonome, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione previste dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628».

26.1 MITTERDORFER, FONTANARI, VETTORI, KESSLER

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MITTERDORFER. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi se tolgo loro ancora

qualche minuto nonostante l'ora tarda, ma credo che per comprendere il senso di questa nostra richiesta, formulata con l'emendamento, valga proprio la pena di fare un piccolo discorso sulla situazione complessiva della materia del lavoro come è prevista dallo statuto speciale di autonomia della regione del Trentino-Alto Adige, che assegna alle province autonome di Trento e di Bolzano una serie di competenze sia di carattere primario che secondario in questa materia che nell'ordinamento generale sono affidate allo Stato.

In effetti l'articolo 8 del nostro statuto di autonomia regionale, al punto 23), parla di competenza primaria in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; al punto 29), di addestramento e formazione professionale; all'articolo 9, si parla dell'apprendistato, di libretti di lavoro, categorie, qualifiche di lavoratori e al punto 5) dell'articolo 9, in particolare, della costituzione e del funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento. Quindi, si tratta di materie che sono tutte connesse con quanto noi stiamo discutendo adesso. Infine, nell'articolo 10 dello stesso statuto di autonomia è previsto che alle province sia data la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, perfino con facoltà di avvalersi degli uffici statali, fino a quando non saranno costituiti uffici provinciali propri, e questo allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato in questa materia. Inoltre, tutte queste competenze previste nello statuto sono regolate con norme di attuazione, che sono state via via emanate.

Ma vi è di più: vi è la legge n. 675 del 1977, che tra l'altro istituisce le commissioni regionali aventi lo scopo di favorire la mobilità della manodopera, nonché la legge n. 479 del 1978, che stabilisce anch'essa norme in materia. La prima di tali leggi all'articolo 22, stabilisce l'istituzione, in ogni regione, di una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera e dice nello stesso articolo: «nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui

al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dello Statuto». E nell'altra legge, la n. 479 del 1978, laddove si parla delle commissioni istituite presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si dice che nelle province di Trento e Bolzano «le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze».

Va ricordato infine che, con un decreto del Presidente della Repubblica, il n. 197 del 1980, le funzioni degli ispettorati del lavoro sono passate alla provincia. Dice l'articolo 3 di questo decreto che «al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative».

Quindi noi ci siamo posti il problema — (ce lo siamo posto già da molto tempo) — di come sia possibile rendere più omogenea tutta questa materia in questo contesto difficile e un po' frazionato delle competenze costituzionali.

Qui ci verrebbe incontro l'articolo 16 del nostro stesso statuto, il quale prevede, al terzo comma: «lo Stato può inoltre delegare con legge alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie delle sue amministrazioni. In tal caso l'onere della spesa va a carico dello Stato».

Questo terzo comma dell'articolo 16 è già stato applicato, peraltro, per diverse leggi, tra l'altro, appunto, come dicevo, nella legge n. 675, in cui si dice: «in applicazione dell'articolo 16, terzo comma...», di questo decreto, «... le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le funzioni di cui al presente articolo». Quindi noi abbiamo pensato che sarebbe utile, proprio per dare una forma più sistematica a tutta la materia, di inserire anche nella legge in esame questa norma di delega che è prevista dallo statuto e che renderebbe più funzionale, non soltanto, ma anche più trasparente e più praticabile tutta questa materia.

Del resto il Ministero del lavoro di questo si era già reso conto quando, alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, si era discusso di questo disegno di legge, tanto è

vero che poi, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera e che qui al Senato ha assunto il n. 1602 (trattato nella scorsa legislatura ma non arrivato fino all'Aula), nell'articolo 17. era inserito un paragrafo così formulato: «Alle province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, primo, quarto e sesto comma della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige». Quindi oggi noi non abbiamo fatto altro che riproporre quel testo.

Io so, signor Sottosegretario — me lo ha detto e lo sapevo già prima — che anche in questa legislatura il Ministero del lavoro era stato d'accordo nell'accettare questa formulazione, però poi è intervenuta, da parte della Presidenza del Consiglio, una forma di veto e quindi non se ne è più fatto nulla alla Camera. Questo devo dirlo con molto rammarico, anche se può darsi che, nel momento in cui vi è stata questa presa di posizione da parte della Presidenza del Consiglio, possono esservi stati elementi politici che hanno guidato la Presidenza stessa ad assumere questa posizione, quando il Ministero competente nel merito aveva già espresso il suo consenso.

Ma ritengo che, se facciamo politica, onorevole Sottosegretario, vogliamo farla a largo respiro e non di breve momento, che si lascia influenzare da un fatto che può essere successo, anche se non so a quale fatto si riferisca. Tuttavia, ho difficoltà a credere che questa possa essere la posizione della Presidenza del Consiglio oggi. Infatti, dai colloqui avuti con il presidente del Consiglio Craxi e dalle dichiarazioni rese nel dibattito sulla fiducia, per le quali abbiamo poi espresso la nostra fiducia, abbiamo capito che la Presidenza del Consiglio era ben intenzionata ad affrontare i nostri problemi. Pertanto, ripeto, ho qualche difficoltà a credere che oggi questa posizione possa essere ancora la stessa di quella di un anno fa o di ancora prima.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non posso fare altro che pregarvi di tener conto di questa situazione e del fatto che noi non facciamo altro che tentare di dare lucidità,

trasparenza a questa materia. Riproponiamo quindi quanto in merito il Ministero competente aveva già, due volte, per l'esattezza, accettato. (*Applausi del senatore Fontanari*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, relatore. Mi rimetto al Governo.

* **BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Signor Presidente, il senatore Mitterdorfer ha sollevato un problema importante e delicato.

È infatti importante, perchè rappresenta una modalità di scelta, che non si riferisce soltanto al problema dell'amministrazione provinciale di Trento o di Bolzano ma al problema della gestione del mercato del lavoro su tutto il territorio nazionale. Devo infatti far presente al Parlamento che altre regioni a statuto ordinario e a statuto speciale hanno sollecitato la gestione, in via amministrativa, degli uffici regionali e provinciali del lavoro.

Quindi, si apre un problema di scelta sulla modalità di gestione del mercato del lavoro tramite strumenti o di natura regionalizzata, se riteniamo che il mercato del lavoro sia localistico, o di indirizzo di carattere generale, se riteniamo che il mercato del lavoro abbia una rilevanza nazionale. Questo è il primo problema, al di là del merito, per il momento, della questione.

La seconda questione sollevata riguarda la coerenza con il momento della gestione amministrativa dell'ufficio provinciale del lavoro, avendo il Parlamento già legiferato sul trasferimento della competenza degli ispettori per quanto riguarda le amministrazioni provinciali. Questo è un secondo problema, di armonia, per così dire. Quindi, poichè il problema è complesso e delicato, dato che il provvedimento tornerà necessariamente alla Camera essendo stati approvati emendamenti al testo, vorrei invitare il senatore Mitterdorfer e gli altri proponenti a ritirare l'emendamento 26.1 presentato, impegnandosi il Governo ad un confronto con le parti per affrontare in modo logico e razionale il pro-

blema. In caso contrario, il Governo esprimerà parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Mitterdorfer, vuole pronunciarsi sull'invito che le ha rivolto il Governo?

MITTERDORFER. Signor Presidente, lei mi insegna che, se manteniamo l'emendamento, esso verrà posto ai voti e la votazione avrà un certo esito, ma se non verrà posto in votazione, non potrà essere ripresentato alla Camera.

Pertanto, a me non resta altro che mantenere l'emendamento 26.1 ed insistere per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, è logico che voterò a favore di questo emendamento, avendolo anche firmato, e desidero dichiararlo. Vorrei pragmaticamente dire, anche se forse vado contro il sussiego che qui è stato osservato da altri, che la proposta è stata formulata per evitare una brutta figura al Ministero del lavoro perchè l'80 per cento delle materie, come ha bene illustrato il collega Mitterdorfer, sono trasferite o delegate e quindi nelle due province di Trento e Bolzano per queste vi è un funzionamento decentrato. L'altro 20 per cento è gestito da personale statale demotivato e non coordinabile in questo tipo di situazione; quindi si peggiora l'immagine di un Ministero.

Se ci sono aspetti peculiari per cui esiste un'ipotesi di delega si tratta di un coordinamento, più che di una potestà. Mi rendo conto che l'importanza politica di una scelta generalizzata consente al rappresentante del Governo di chiederci attenzione su queste cose, ma non vorremmo che questa sembrasse una questione pregiudiziale di arroccamento statalista quando l'abitudine induce ancora a parlare di amministrazione provin-

ziale che, nel caso di enti autonomi con postestà legislativa, non è più adeguata.

In questo senso, se l'emendamento verrà approvato, sapremo che una strada è segnata, altrimenti ci sarà un'indicazione di altro genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Mitterdorfer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi, di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego e lire 70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

2. All'onere di 412 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 122 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale dell'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentale » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 392 miliardi di cui lire 302 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonchè per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego».

27.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la cifra: «412» con l'altra: «392» e la cifra: «150» con l'altra: «130».

27.2

IL GOVERNO

Comunico che, anche a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il Governo ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 27.1, che assorbe anche l'emendamento 27.2:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. «La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonchè per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego».

2. «All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Servizio nazionale dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentale» e «Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata»; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentali» e «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro».

27.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* **BORRUSO**, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, l'emendamento è modificativo del primo e secondo comma dell'articolo 27. Per quanto riguarda la modalità di copertura viene mantenuto il criterio fissato anche per quanto attiene la legge finanziaria per cui l'onere complessivo è di 382 miliardi, ripartito in 130 miliardi per il 1986 (con la riduzione dei 20 miliardi di cui dianzi avevo parlato), 112 miliardi per il 1987 e 140 miliardi per il 1988.

PRESIDENTE. Invito il senatore Covi ad esprimere il parere della 5^a Commissione sul nuovo testo dell'emendamento 27.1.

COVI. Signor Presidente, a seguito della variazione apportata sia l'onere che la forma di copertura sono, per quanto riguarda la Commissione bilancio, approvabili.

Debbo far presente che la clausola di copertura fa anche riferimento agli specifici accantonamenti di fondo corrente, cosa che

prima non c'era e quindi questa formulazione è molto più chiara della precedente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

1. È abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24.

27.0.1

IL RELATORE

«Art. 27-bis.

1. Sono abrogati l'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e la legge 26 novembre 1979, n. 598.

2. È abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140».

27.0.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

GIUGNI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 27.0.1 chiarisce che la legge n. 140 del 1981 sulle aree terremotate è abrogata e quindi rappresenta un fattore di chiarezza.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 27.0.2, lo ritiro a seguito delle modificazioni intervenute nell'articolo che concerne il lavoro a termine.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 27.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, la storia di questo provvedimento è già stata ricordata qui e pertanto non è necessario ripeterla. Nel corso del lungo *iter* parlamentare di questo disegno di legge, la parte politica a cui appartengo, il Gruppo repubblicano, ha cercato di sollecitare, prima alla Camera e poi al Senato, l'introduzione di alcune modifiche al testo che risaliva ad oltre dieci anni fa e che quindi, a parere nostro, sempre meno rispondeva ad una serie di esigenze emergenti dal mercato del lavoro, derivanti o dai mutamenti che intervenivano nello stesso, o dal sorgere di nuove articolazioni e di nuovi rapporti.

Purtroppo, questo provvedimento nel suo lungo *iter* si è perso tutta una serie di parti di grande importanza. In origine — i colleghi lo ricorderanno — affrontava anche alcuni altri problemi come la riforma della cassa integrazione e tutte le questioni relative alle assunzioni, mentre alcune altre problematiche le affrontava in modo molto più ampio a cominciare, in origine, dai problemi dell'apprendistato.

Ripeto, soprattutto nella discussione che si è svolta per lungo tempo nell'altro ramo del Parlamento, le difficoltà di trovare convergenze tra le forze politiche su soluzioni adeguate hanno portato via via ad abbandonare parti del provvedimento ed anche in questo ramo del Parlamento, di fronte ad alcune difficoltà e divergenze, si è preferito rinunciare a punti fondamentali, quali gli articoli 1, 11, 12 e 13, che affrontavano la materia delle assunzioni nominative e delle assunzioni numeriche in un provvedimento a parte. Anche in questo caso, la storia del Parlamento, la storia di questi anni ci insegna che molto spesso, quando alcune parti di un progetto di riforma si perdono per strada, si rischia poi di non poterle recuperare più, stante anche il permanere di divergenze.

Noi abbiamo fatto uno sforzo notevole — mi consenta di ricordarlo — per cercare di stimolare il Governo e le altre forze politiche verso innovazioni significative sia in materia di strumenti che di normative riguardanti il mercato del lavoro. Qualcuno dei nostri sforzi ha avuto successo — ricordo infatti che nel 1978 la Camera bocciava tutti i nostri emendamenti in materia di assunzioni nominative — e quindi prendiamo atto che un certo cammino su questo terreno è stato compiuto, anche se dobbiamo constatare che non siamo riusciti in questo provvedimento ad affrontare la materia in modo ampio e organico: sono state al contrario introdotte alcune modifiche che non ci convincono, non sono posizioni a difesa di questa o quella parte, bensì convinzioni che scaturiscono dall'esperienza che abbiamo fatto. Tanto più abbiamo introdotto rigidità nel funzionamento del collocamento e del mercato del lavoro, tanto più la legge è stata disattesa, tanto più abbiamo perso possibilità potenziali di occupazione. La nostra preoccupazione è che alcuni emendamenti, votati stasera, sia in materia di apprendistato che in materia di contratti a termine, non soltanto non siano di aiuto per accrescere ed utilizzare tutte le potenzialità occupazionali, ma al contrario servono a frustrare le poche possibilità che ci sono.

Ci sono peraltro delle parti innovative che condividiamo: alcuni strumenti che vengono

introdotti, anche se non sempre risolti con totale soddisfazione nostra, riteniamo rispondano di più alle esigenze di mobilità, di intervento rapido, di ricerca. Ad esempio, noi ci siamo opposti in passato a generalizzazioni delle agenzie del lavoro e riteniamo che, a seguito della sperimentazione fatta e del modo nuovo con il quale si è posto in questo disegno di legge il problema di queste agenzie, cioè specificando che hanno una funzione limitata e ristretta, questo problema sia maturato ed abbia trovato una soluzione positiva. Però, quando facciamo il bilancio, tra questioni positive che condividiamo e questioni negative o pezzi del provvedimento che sono superati prima ancora di diventare legge definitiva, la nostra conclusione non è soddisfacente.

Per queste ragioni ci asteniamo, per voler esercitare un ruolo critico e di stimolo; critico nei confronti di chi ha portato avanti certe posizioni che noi oggi non riteniamo accettabili, che riteniamo superate o addirittura sbagliate; di stimolo nei confronti del Governo che si è impegnato a presentare celermente progetti di legge in materia di assunzioni e nelle altre materie che attengono al funzionamento complessivo del mercato del lavoro. La nostra posizione critica e la sollecitazione che intendiamo svolgere nei confronti del Governo affinché presenti con sollecitudine queste proposte, che vanno a coprire delle lacune che questa legge non è stata in grado di risolvere, si esprimono in un voto di astensione che non è contro il provvedimento nel suo complesso, ma è volta a stimolare i colleghi dell'altro ramo del Parlamento ed il Governo a completare queste parti per avere uno strumento più adeguato alle esigenze del mercato del lavoro.

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il pregevole ed esauriente esame fatto su questo provvedimento dal senatore

Gino Giugni nella sua analitica relazione a quest'Aula non lascia dubbi sulla bontà del suo contenuto, che rappresenta un passo avanti rispetto alla legge fondamentale sul collocamento, cioè la legge n. 264 del 29 aprile del 1949, ed alle altre leggi di modifica ed integrazione del settore che non hanno sortito effetti tali da soddisfare pienamente le parti in causa, cioè lavoratori e datori di lavoro, oltre alle molteplici categorie di invalidi.

Ma siamo anche convinti che non bastano solo le buone leggi per tutelare il cittadino lavoratore e che occorrono strutture adeguate e volontà politica per applicarle compiutamente. Questo disegno di legge n. 1744, concernente: «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro» segna un carattere più incisivo e più consono alle reali esigenze del mercato del lavoro nel nostro paese. Il provvedimento oggi in Aula rappresenta veramente una sintesi dell'originario progetto — limitandone anche il contenuto — elaborato inizialmente all'altro ramo del Parlamento, contenente ben sessantotto articoli, riducendoli a trentuno che, molto opportunamente, secondo me, la Commissione lavoro del Senato ha ulteriormente diminuito, portandoli a 27.

L'illustre relatore ha evidenziato, citando i numerosi provvedimenti emanati in passato su iniziativa soprattutto governativa, le soluzioni legislative avute in tale vasto campo, rimarcando i vari effetti prodotti e la mutevole trasformazione in essi contenuta. Malgrado l'encomiabile sforzo compiuto dal relatore e dal comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato, non mi sembra però si possa affermare che con l'approvazione di questo disegno di legge si chiuda definitivamente, o almeno per qualche lustro, il capitolo legislativo nel complesso mercato del lavoro.

Secondo noi occorre un radicale intervento per produrre uno strumento che ponga fine alla miriade di leggi e leggine che pullulano per le varie categorie e addirittura per le diverse regioni d'Italia. Avremo modo di approfondire il discorso sulla funzione e l'utilità degli uffici del lavoro e delle stesse

zie del lavoro a tutti i livelli, allorché si discuterà, soprattutto in Commissione, la tabella n. 15 sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1987, come già è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Colleghi senatori, signor Presidente, tengo a ringraziare in modo particolare il senatore Giugni per l'intelligente lavoro che ha svolto nel preparare la sua dotta relazione. Comunque la mia parte politica annuncia di votare favorevolmente per il provvedimento al nostro esame, con la speranza che il Governo tenga fede agli impegni assunti circa la presentazione in tempi brevi di un disegno di legge organico che riguarda il vasto e complesso problema del collocamento nel nostro paese. (*Applausi dalla sinistra*).

TOROS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOROS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho chiesto la parola per esprimere il voto del Gruppo della Democrazia cristiana su questo provvedimento relativo alle norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, provvedimento che revisiona la legislazione in materia risalente al 1949, da tempo atteso dalla società e da tanto tempo all'attenzione del Parlamento.

Tale revisione, che affronta e risolve importanti problemi, per certi aspetti ci lascia tuttavia un po' preoccupati ma mi auguro che con l'impegno del Governo e con un'ulteriore riflessione parlamentare si possa veder risolto questo importantissimo problema.

Dalla legislazione di partenza nel nostro paese si sono verificati tanti cambiamenti e da tempo abbiamo l'opera delle regioni. Pertanto si rendeva e si rende necessaria un'impostazione che, con il coordinamento e l'indirizzo dello Stato, miri all'incontro del mondo economico, della produzione e del lavoro con le regioni, soprattutto per la funzione delle commissioni regionali per l'impegno. Tuttavia, tenendo conto che si è pensato alla costituzione dell'osservatorio e del-

le agenzie del lavoro, è necessario un coordinamento per evitare la confusione dei ruoli di queste strutture e — ribadisco quanto ho detto poc'anzi — è necessario il coordinamento e l'indirizzo dello Stato, valorizzando naturalmente la funzione regionale in questo campo.

Abbiamo già fatto rilevare le nostre preoccupazioni nel corso del dibattito in Commissione sulla questione della presidenza delle commissioni regionali, a suo tempo risolta con la legge n. 863.

Comunque, tenendo conto del problema della mobilità, della riforma della cassa integrazione, del lavoro *part-time*, dei contratti di formazione e lavoro, non dimentichiamo il problema dell'indennità giornaliera per la disoccupazione ordinaria.

Pensando a questi problemi, questo provvedimento, che è stato proposto dal Governo e da noi esaminato in Commissione lavoro e in quest'Aula, è stato oggetto di una discussione che ci ha portato alla soppressione di un gruppo di articoli, come gli articoli 11, 12, 13 e 18; una soppressione del testo, ripeto, a suo tempo proposto. I suddetti articoli disciplinano le modalità di attuazione del provvedimento per quanto riguarda le assunzioni dirette e quelle numeriche, le richieste di avviamento, le assunzioni mediante il passaggio diretto. Ora è logico che votare, come votiamo, un provvedimento riguardante il mercato del lavoro, pur non avendo noi oggi all'esame questi problemi, ci porta ad avere una posizione di attenzione e — ripeto — di preoccupazione.

Penso che si renda doverosa questa preoccupazione, tuttavia mi auguro che possa venire eliminata con una proposta risolutiva da parte del Governo per questo aspetto del provvedimento. Con le nuove strutture, che avremo a seguito del completamento della riforma, per affrontare i problemi del mercato del lavoro, insieme alle idee e agli uomini, occorrono i mezzi affinché le strutture possano operare.

Ecco le considerazioni che volevo svolgere. Teniamo conto anche che la generalizzazione della necessaria chiamata nominativa deve operare contemporaneamente con una individuazione di un'area di protezione sociale

per evitare l'emarginazione delle fasce deboli. Non possiamo dimenticare gli handicappati, i dequalificati, i lungo-disoccupati, i giovani, le donne e gli anziani. Dunque — ripeto — dobbiamo stare attenti ad avere nella soluzione dei problemi anche il richiamo contemporaneo a questa individuazione dell'area per la protezione sociale, in modo da evitare l'emarginazione delle fasce deboli.

Certo, ci sono altri e tanti aspetti che avrei voluto far rilevare e affrontare, come la questione dell'artigianato ed i contratti a termine. Ma, dato che l'obiettivo principale era quello di modificare la legislazione in materia, si poneva — come si pone — l'esigenza di una riforma che risponda al massimo alle richieste del nostro paese. È per questo che la Democrazia cristiana, con queste considerazioni, preoccupazioni e riserve, voterà a favore del provvedimento riguardante le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*)

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ora consiglia interventi brevi, ma, pur nella brevità, io vorrei, come hanno fatto i colleghi Spano e Toros, non sfuggire ad alcuni dati di fatto relativi a questo provvedimento.

Il testo che è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento è stato notevolmente cambiato ed aggiungo anche notevolmente migliorato. È già stato ricordato che le modifiche più significative riguardano la parte relativa al collocamento agricolo, anche se rimangono aperti alcuni altri problemi, sempre per ciò che attiene al collocamento agricolo, soprattutto quelli relativi al caporalato, le assunzioni per le basse qualifiche nel pubblico impiego senza fare più ricorso ai concorsi, la costituzione delle agenzie del lavoro in tutto il territorio nazionale, nonché altri miglioramenti dell'articolato nelle parti riguardanti la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego, la soppressione delle norme sulle cooperative di formazione e lo stralcio di tutti gli articoli attinenti agli avviamenti

al lavoro, quello relativo agli apprendisti, nonché le nuove norme sui contratti a termine.

Queste modifiche sono significative e per alcuni aspetti sono anche altamente positive. Si può concludere, allora, che con questo provvedimento si dà un nuovo e più organico assetto a tutti gli strumenti del collocamento che, se bene utilizzati, possono dare un contributo importante al miglioramento delle conoscenze e della efficienza del servizio in tutti i suoi aspetti. Questo primo atto, però, è ancora molto parziale in quanto, oltre agli strumenti importanti del mercato del lavoro, occorre concretamente predisporre una politica attiva del lavoro; di questo argomento comunque parleremo nel corso della discussione sulla legge finanziaria. Ma occorrono, soprattutto — e in questo senso condivido alcune delle cose che aveva ricordato il senatore Giugni e che poi successivamente sono state riprese dal collega Toros — un rafforzamento degli uffici periferici del Ministero del lavoro, nonché politiche concrete nel campo della riforma della cassa integrazione, della mobilità, del governo delle eccedenze e della manodopera nelle aziende in crisi, nonché la revisione delle norme sul collocamento obbligatorio, che si trova già a un buon punto nella Commissione lavoro del Senato, e sulla disoccupazione ordinaria. Se a questo provvedimento, che definisce e delinea le strutture del mercato del lavoro, non seguiranno i provvedimenti che ho ricordato e che già hanno ricordato altri colleghi prima di me, noi potremmo correre il rischio di avere buoni strumenti — ammesso che poi abbiamo la forza di farli funzionare — ma di non avere poi politiche del lavoro da governare per dare vita e sostegno a questi strumenti.

Su ognuno di questi aspetti che ho ricordato noi abbiamo una nostra iniziativa parlamentare. Chiediamo al Governo di rispettare gli impegni presi e di presentare su tutti questi aspetti le proprie proposte per avere un confronto proficuo e rapido all'interno del Parlamento della Repubblica.

Per tutte le considerazioni che ho formulato e pur cosciente dei limiti di questo provvedimento, che è circoscritto a quegli aspetti che ho ricordato e quindi è caratterizzato da

una limitata sfera di intervento nel campo del mercato del lavoro, dichiaro che noi lo consideriamo un passo avanti e per questo motivo e anche per il contributo fattivo che noi abbiamo dato, così come anche altri Gruppi hanno fatto, esprimiamo il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

È approvato.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni competenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01540, dei senatori Valenza ed altri, sulle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato n. 567 del 1986 in materia di immissione in ruolo degli insegnanti vincitori del concorso magistrale effettuato il 3 settembre 1982 a Napoli;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01541, del senatore Aliverti, sulla istituzione del servizio telefonico pubblico nel rifugio montano di Boffalora in comune di Ossuccio (Como);

9^a Commissione permanente (Agricoltura):

3-01537, dei senatori Diana ed altri, sull'interpretazione delle norme relative al confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01543, dei senatori Segà ed altri, sulla interruzione delle procedure di vendita degli

stabilimenti «Glutamato» di Bottrighe (Rovigo) e «Acido citrico» di Casei Gerola (Pavia).

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere qual è l'iniziativa assunta dal suo Ministero in merito alla lunga e tormentata vicenda della Loro Parisini, azienda meccanica milanese.

Tenendo conto del carattere pubblico di alcune partecipazioni azionarie (istituti finanziari di medio credito) e dello sbocco molto grave della vicenda (235 licenziamenti, più della metà dell'organico), si chiede di sapere:

a) se sono stati esperiti tutti i tentativi per costruire quei collegamenti di mercato e per individuare quelle iniziative di differenziazione produttiva che avrebbero potuto garantire l'economicità della gestione;

b) se gli azionisti hanno ottemperato a tutti i doveri connessi alla loro funzione di istituti appositamente creati per lo sviluppo industriale e come hanno agito in merito alle delicate questioni della ricapitalizzazione, degli investimenti, dell'ammodernamento tecnologico dell'azienda.

(2-00555)

FINESTRA, POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Premesso:

che nell'anno 1984 è stato promulgato l'*embargo*, nei confronti dell'Iran e dell'Iraq, di forniture di armi;

che da notizie pervenute, relative ad accordi segreti tra gli Stati Uniti e l'Iran, sarebbero state fornite a quest'ultimo armi e sistemi d'armi quale merce di scambio per la liberazione di ostaggi;

che tale traffico illecito di armi sarebbe transitato in Italia o addirittura prodotto da

industrie italiane o prelevato da depositi italiani;

che appare urgente sapere se l'Italia sia stata coinvolta nell'indecoroso traffico di armi attuato in forma segreta,

gli interpellanti, mentre si riservano la facoltà di richiedere formalmente la costituzione di una Commissione d'indagine in merito, chiedono di conoscere la verità sulla fornitura clandestina di armi.

(2-00556)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

DIANA, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola, CONSOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Premesso:

che la legge 11 agosto 1986, n. 251, impone che i formaggi freschi a pasta filata (fiordilatte, mozzarella, mozzarella di bufala ed analoghi) possano essere venduti al consumatore solo se confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322;

che il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, prevede che il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata sia effettuato all'origine in imballaggi che avvolgano interamente il prodotto;

che nessuna delle ricordate disposizioni, né il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, prevedono che gli imballaggi debbano essere sigillati, ma solo che il contenuto «non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata»;

che il citato decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modifiche, nella legge 11 giugno 1986, n. 252, prevede per i suddetti formaggi la possibilità della vendita a peso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia possibile la vendita al consumato-

re dei formaggi fiordilatte, mozzarella, mozzarella di bufala ed analoghi in confezioni forate per consentire la necessaria fuoriuscita del liquido di governo, atteso che la presenza del liquido in una confezione sigillata renderebbe impossibile la vendita a peso del solo formaggio;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire, in presenza di recenti anomale iniziative di USL della Campania, intese a vietare la vendita di formaggi a pasta filata in confezioni meccanicamente forate, la più corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni citate, stabilendo inoltre i requisiti igienico-sanitari della conservazione nel liquido di governo.

(3-01537)

PASQUINO, LA VALLE, MILANI Eliseo, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere per quali ragioni il Governo non abbia già presentato il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione internazionale contro la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, e per l'adesione al fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, istituito con la risoluzione n. 36/151 del 16 dicembre 1981 dell'Assemblea generale.

(3-01538)

PECCHIOLI, SALVATO, CANNATA, TARAMELLI, FLAMIGNI, CONSOLI, VISCONTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, con nota AC/2116/102/5930 del 1° agosto 1986, inviata l'8 agosto successivo dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa al Presidente della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, si trasmettevano i dati relativi ad imprese e loro consorzi controllate dalla famiglia Sorrentino, composta da soggetti risultati «in contatto con la criminalità organizzata di stampo camorristico» e sottoposti a procedimento per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

che ad alcuni tra i consorzi controllati da tali soggetti appartengono imprese a partecipazione statale e precisamente: al consorzio FUGIST l'Italstrade s.p.a. e al consorzio DIFIS la stessa Italstrade e l'Infrasud Progetti s.p.a.;

che le medesime società a partecipazione statale hanno ottenuto anche recentemente da pubbliche amministrazioni l'affidamento delle attività rivolte alla realizzazione di opere pubbliche, compresa la scelta delle ditte appaltatrici,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative siano state adottate per individuare, nell'ambito delle società Infrasud e Italstrade, le responsabilità in ordine alle connessioni createsi con la delinquenza camorristica;

se e quali mutamenti societari siano intervenuti dalla data della suddetta nota ad oggi, tesi ad occultare la presenza delle imprese camorristiche nelle attività delle società a partecipazione statale;

quali interventi si ritenga opportuno compiere affinché di una rilevante parte del pubblico danaro destinato ad opere di interesse collettivo non si impadronisca la camorra per il tramite di imprese a partecipazione statale, in particolare nei casi in cui all'Infrasud e all'Italstrade sono state affidate da pubbliche amministrazioni tutte le attività — compresa l'aggiudicazione dei lavori mediante appalti — rivolte alla realizzazione di opere pubbliche di rilevante entità economica, mentre era già nota la connessione tra tali società e le imprese camorristiche.

(3-01539)

VALENZA, ULIANICH, NESPOLO, CALÌ, IMBRIACO, SALVATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato che il Ministero della pubblica istruzione, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 567 del 26 luglio 1986 che ha respinto il ricorso del Ministero stesso contro la sentenza del TAR della Campania, ha riconosciuto valide le ragioni degli insegnanti ricorrenti ai fini della loro immissione nei ruoli DOA quali vincitori del concorso magistrale del 3 settembre 1982 per 568 posti (provveditorato di Napoli),

gli interroganti chiedono di conoscere se e come il Ministro intenda operare con opportuna urgenza perchè siano riconosciuti gli stessi diritti agli insegnanti che si trovano nella medesima condizione, scongiurando assurde discriminazioni tra chi ha prodotto e chi non ha prodotto il ricorso al TAR e garantendo quindi la copertura di tutti i 568 posti in concorso, da assegnare subito secondo graduatoria.

(3-01540)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dello sconcertante iter ministeriale della domanda presentata nel mese di maggio 1984 dal comune di Ossuccio (Como), intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 220 del 1981, la istituzione del servizio telefonico pubblico nel rifugio montano Boffalora.

In data 11 dicembre 1985, e dopo diversi solleciti, veniva comunicato che «l'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge è stata ultimata con esito positivo» e che la relativa pratica sarebbe stata sottoposta alla competente commissione ministeriale per la definitiva ammissione ai benefici di legge.

In data 29 ottobre 1986 veniva comunicato che l'apposita commissione aveva rilevato elementi di giudizio negativi perchè il rifugio, ubicato a 1.300 metri, «non è base di appoggio o partenza per escursionisti» e che «non è sede di soccorso alpino».

A prescindere dal tempo intercorso tra la presentazione della domanda ed il pronunciamento della commissione (30 mesi sembrano troppi), l'interrogante chiede di conoscere:

1) in base a quali elementi si è deciso che il rifugio non è base di appoggio o partenza per escursionisti e se esiste a tale riguardo una precisa configurazione giuridica;

2) in base a quale norma il rifugio debba avere i requisiti di «sede di soccorso alpino»;

3) quali peculiari e più pertinenti requisiti siano stati riconosciuti al rifugio alpino di Dalco, sito nel comune di Montemezzo (Como), nei confronti del quale la commis-

sione ministeriale si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 4 febbraio 1986.

(3-01541)

VECCHI, ALICI, PASQUINO, SEGA, BOLDRINI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che in questi giorni la stampa ha dato notizia di un ennesimo stato di emergenza per il Po, nelle cui acque, per le piogge di questi giorni, sono confluite le acque di scolo provenienti dalle campagne, trasportando i residui dei diserbanti ivi usati e facendo così crescere la presenza di atrazina di 2,09 microgrammi per litro, contro il massimo consentito di 0,1 microgrammi, con grave pericolo per le popolazioni che usano tali acque;

che, in conseguenza di ciò, i sindaci di otto comuni del ferrarese: Berra, Comacchio, Codigoro, Mesola, Goro, Lagosanto, Iolanda e Massafiscaglia, che fanno capo al consorzio acquedottistico del basso ferrarese e nel cui territorio gravitano ben 70 mila abitanti, hanno dovuto emettere ordinanze per proibire l'uso alimentare delle acque, con conseguenze immaginabili, considerando che il Po è l'unica fonte di approvvigionamento di acqua potabile,

gli interroganti chiedono ai Ministri in indirizzo se sono stati informati e quali iniziative intendono adottare per:

a) fare fronte all'emergenza, onde ridurre il disagio delle popolazioni;

b) rispondere positivamente alle richieste avanzate dalla regione Emilia Romagna al FIO 1986 per finanziare la realizzazione dei filtri a carbone nelle centrali acquedottistiche di Serravalle (6 miliardi), Ro Ferrarese (3 miliardi), Pontelagoscuro (6 miliardi), Stellate (1 miliardo);

c) sollecitare la realizzazione di quelle misure che impediscano l'inquinamento e il degrado del maggiore fiume del nostro paese.

(3-01542)

SEGA, MERIGGI, PUPPI, MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è informato

che, su ricorso di alcuni azionisti di minoranza, il tribunale di Padova ha bloccato il 30 per cento delle quote azionarie della s.p.a. Biacor (ex gruppo Montesi), provocando la interruzione delle procedure di vendita degli stabilimenti «Glutamato» di Bottrighe (Rovigo) e «Acido citrico» di Casei Gerola (Pavia) alla s.p.a. FINTERMICA del gruppo Iacorossi, cessione autorizzata dal ministro dell'industria Altissimo il 3 aprile 1986.

Considerato che il mancato passaggio di proprietà ed il conseguente perpetuarsi della gestione commissariale stanno provocando pesanti conseguenze negative per entrambe le aziende, bisognose di urgenti ristrutturazioni e di consistenti investimenti, secondo quanto previsto nell'atto di cessione;

tenuto conto dell'allarme delle maestranze, delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni locali, fortemente preoccupate per la sicurezza dell'occupazione di oltre 500 lavoratori,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intenda prendere al fine di accelerare il previsto nuovo assetto proprietario, consentendo in tal modo l'avvio dei necessari investimenti e ristrutturazioni, tali da consentire il rilancio aziendale.

(3-01543)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PASQUINO, VECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le ragioni che hanno impedito finora l'istituzione del corso di laurea in agraria presso l'università di Ferrara, più volte sollecitata dagli enti locali nel quadro di una politica di sviluppo e di valorizzazione dell'agricoltura nel territorio ferrarese.

In particolare si chiede di sapere se rispondano a verità le notizie di stampa circa un parere negativo già espresso a proposito dell'istituzione di tale corso.

(4-03514)

DI CORATO, CALÌ, IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, PETRARA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se la proposta, avanzata dal commissario

dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico — Ospedale Oncologico di Bari — relativa alla organizzazione di servizi con l'adeguamento della pianta organica alle normative vigenti, si concilia con il ruolo complessivo che dovrebbe avere l'ente che è anche di attività scientifica;

come intende comportarsi in merito a tale proposta;

se non ritiene di provvedere affinché si pervenga con tempestività alla nomina del consiglio di amministrazione, superando la gestione commissariale, al fine di riportare l'ente ad una gestione democratica e certamente più funzionale.

(4-03515)

ANTONIAZZI, DE TOFFOL, VECCHI, LOTTI Maurizio, ALICI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, per la difformità delle situazioni verificatesi, le vaccinazioni anti-afta ultimate in questi giorni nel territorio della provincia di Cremona hanno avuto inizio nello scorso mese di agosto, al momento della insorgenza dei primi focolai, e che pertanto buona parte del patrimonio zootecnico provinciale sarà già dal prossimo mese di dicembre carente di protezione immunitaria;

che l'insorgenza dei focolai aftosi ha già creato grave nocumento alle nostre esportazioni;

che il blocco dei mercati operanti nelle zone di protezione arreca danni incalcolabili alla economia degli allevamenti nonché all'immagine dei nostri prodotti;

considerato che presso gli istituti zooprofilattici sono giacenti quantità di vaccino in misura sufficiente, in attesa di collaudo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministero non ritenga di disporre con urgenza la rivaccinazione generale di tutto il patrimonio bovino, entro il termine del 20 febbraio 1987, impartendo all'uopo le necessarie disposizioni per consentire il soddisfacimento della richiesta avanzata dalla associazione degli allevatori;

se non si ritenga, inoltre, opportuno stabilire nella dichiarazione di zona infetta che i suini appartenenti agli allevamenti sani

vengano vaccinati senza preliminari autorizzazioni.

(4-03516)

VETTORI, KESSLER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se è al corrente che un tratto della statale nota come «superstrada della Valsugana», in comune di Pergine (Trento), è da tempo costruito in base al progetto approvato con il decreto ministeriale 18 ottobre 1979, ma non è aperto al traffico, mentre si allunga la serie di gravi incidenti per la pericolosità del percorso alternativo;

se condivide le motivazioni del ritardo, attribuito alle procedure di occupazione di urgenza e di esproprio di un solo immobile, la cui consistenza è stata comunque accertata in data 13 marzo 1981;

se sia stato informato che, quanto meno dopo la sentenza del Consiglio di Stato in data 15 dicembre 1981 che nella causa Tomelin ha disposto la sospensione dei lavori, la proposta per un accordo bonario sulle indennità si è arenata con pregiudizio e vanificazione di rilevanti investimenti pubblici nella viabilità;

se non ritenga di assumere una diretta iniziativa volta a sbloccare la lamentata situazione.

(4-03517)

NERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la strada statale Agordina passa attraverso il centro del paese di Alleghe su di un vecchio tracciato sinuoso e reso angusto dall'esistenza di una serie continua di fabbricati prospicienti la strada su ambedue i lati;

sottolineato che il transito nel centro di Alleghe diventa pressochè impossibile nei momenti di punta del traffico automobilistico ed è comunque sempre assai pericoloso per l'incolumità di persone e cose;

considerato che, per effetto della continua espansione del traffico e per il progressivo sviluppo turistico della zona agordina, favoriti anche dal considerevole miglioramento della viabilità, recentemente eseguito, sia a sud come a nord di Alleghe, gli elemen-

ti negativi sopra evidenziati non potranno che accentuarsi;

evidenziato che l'unica soluzione possibile, non contrastante con le ragioni vitali della economia locale, è quella di realizzare una galleria sotto il paese, in modo da evitare le strozzature dallo stesso rappresentate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno segnalare, con la dovuta pressione, alla direzione generale dell'ANAS l'indilazionabile necessità di apportare alla statale agordina, in corrispondenza del centro di Alleghe, una variante in galleria che elimini i gravi inconvenienti descritti in premessa.

(4-03518)

JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la ipotesi di soppressione dell'ufficio imposte dirette del comune di Atesa e per chiedere, qualora tale soppressione fosse effettivamente nei programmi del Ministero delle finanze, un riesame del problema.

Il comune di Atesa è, infatti, non soltanto uno dei più popolosi della provincia di Chieti, ma è al centro di un comprensorio particolarmente articolato e sviluppato nel quale, quindi, è più che mai necessaria la presenza di uffici pubblici in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Tale necessità si rileva, in particolare, per l'ufficio delle imposte dirette.

(4-03519)

JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere al fine di sollecitare l'Enel a farsi carico dei gravissimi disservizi che, in particolare durante il periodo estivo, si registrano nella zona di Vasto Marina.

Spesso, infatti, durante i mesi estivi, viene a mancare l'energia elettrica, con gravissimi danni per i pubblici esercizi e per tutta la comunità che, in pratica, trae dall'attività turistica la maggiore fonte di sostentamento.

(4-03520)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 dicembre 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 10 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (2012).

La seduta è tolta (ore 22).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari